

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

SERIE: Guide operative

I bilanci di liquidazione delle imprese *IAS compliant*



Guida 5

Maggio 2010

INDICE

SCOPO E CONTENUTO	1
1. VALORE GIURIDICO DEGLI IAS/IFRS OMOLOGATI. DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE SULLA LIQUIDAZIONE APPLICABILI ALLE IMPRESE “IAS COMPLIANT”.....	2
2. INDIVIDUAZIONE DELLE REGOLE TECNICO-CONTABILI APPLICABILI AI BILANCI DI LIQUIDAZIONE.....	4
2.1. IL PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO PREVISTO DAL DOCUMENTO IAS 8	4
2.2. I DOCUMENTI IAS/IFRS UTILIZZABILI ANCHE NELLA FASE DI LIQUIDAZIONE	6
2.3. I CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICABILI AI BILANCI DI LIQUIDAZIONE	7
3. PANORAMA INTERNAZIONALE SUI PROFILI CONTABILI DELLE LIQUIDAZIONI SOCIETARIE....	9
4. IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE	15
5. VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE E VALUTAZIONI DI FUNZIONAMENTO: PROFILI GENERALI	18
5.1. LA GESTIONE DELL’IMPRESA NELLA FASE DI LIQUIDAZIONE: CARATTERISTICHE E LIMITI	18
5.2. I CRITERI DI VALUTAZIONE DA ADOTTARE IN FASE DI LIQUIDAZIONE	20
5.3. IL MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE DEVONO ESSERE APPLICATI I CRITERI DI LIQUIDAZIONE	21
6. LA FASE PRELIQUIDATORIA: LA SUCCESSIONE TRA AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI.....	22
6.1. L’OBBLIGO DI CONSEGNA DEI LIBRI SOCIALI, DELLA SITUAZIONE DEI CONTI E DEL RENDICONTO SULLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI	22
6.2. LA CONSEGNA DEI LIBRI SOCIALI	22
6.3. LA SITUAZIONE DEI CONTI ALLA DATA DI EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO	23
6.4. IL RENDICONTO SULLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI	24
6.4.1. <i>La composizione del rendiconto sulla gestione</i>	25
6.4.2. <i>I criteri di valutazione</i>	26
6.5. PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLA SITUAZIONE DEI CONTI E DEL RENDICONTO SULLA GESTIONE.....	28
7. IL BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE.....	30
7.1. OBBLIGATORIETÀ DEL BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE ANCHE PER LE IMPRESE IAS COMPLIANT	30
7.2. FINALITÀ DEL BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE	30
7.3. STRUTTURA E CONTENUTO	31
7.3.1. <i>Attività e passività da iscrivere nel bilancio iniziale in ipotesi di non continuazione dell’attività dell’impresa</i>	32
7.3.2. <i>Valutazione delle Attività e Passività. Fondo per costi ed oneri di liquidazione</i>	34
7.3.3. <i>Il contenuto del bilancio iniziale in ipotesi di continuazione dell’attività dell’impresa</i>	43
7.3.4. <i>Modalità di rappresentazione delle rettifiche di liquidazione ed informazioni integrative</i>	44
8. IL BILANCIO INTERMEDIO (ANNUALE) DI LIQUIDAZIONE	45
8.1. CRITERI DI CALCOLO DEL RISULTATO ECONOMICO	45
8.1.1. <i>Aziende tutte assoggettate alla liquidazione</i>	45
8.1.2. <i>Aziende delle quali si prosegue l’attività</i>	46
8.1.3. <i>Pluralità di aziende (o di complessi aziendali relativi a rami distinti dell’impresa) di cui alcune in liquidazione ed altre in esercizio provvisorio</i>	47
8.2. FORMA, CONTENUTO E VALUTAZIONI NELLE TRE IPOTESI PROSPETTATE.....	48
8.2.1. <i>Aziende tutte assoggettate alla liquidazione</i>	48
8.2.2. <i>Il primo bilancio intermedio di liquidazione</i>	53
8.2.3. <i>Aziende in esercizio provvisorio</i>	54
8.2.4. <i>Coesistenza di aziende in liquidazione ed in esercizio provvisorio</i>	55
9. IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E IL PIANO DI RIPARTO	57
9.1. IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE: FUNZIONE.....	57
9.2. IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE IN SENSO STRETTO.....	57
9.2.1. <i>Natura e composizione</i>	57
9.2.2. <i>Struttura e contenuto dei documenti contabili</i>	58
9.2.3. <i>Le note al bilancio e la relazione sulla gestione</i>	62
9.3. IL PIANO DI RIPARTO	63

10. I CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO IN IPOTESI DI ASSENZA DI "CONTINUITÀ AZIENDALE"	66
10.1. I CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DEL PRECEDENTE ESERCIZIO IN IPOTESI DI LIQUIDAZIONE GIÀ DELIBERATA O IMMINENTE	68
10.2. GLI EFFETTI DEL VENIR MENO DEL GOING CONCERN A PRESCINDERE DALLO SCIoglIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ	69
11. GLI EFFETTI SUL BILANCIO DELLA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE	74
11.1. LA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE: MODALITÀ ED EFFETTI	74
11.2. GLI EFFETTI DELLA REVOCA SULLA CONTABILITÀ ED I BILANCI DELLA SOCIETÀ	75
11.3. MODALITÀ DI REDAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DEI LIQUIDATORI E DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CUI AVVIENE LA REVOCA	76
11.3.1. <i>Aziende tutte assoggettate alla liquidazione</i>	76
11.3.2. <i>Aziende tutte in esercizio provvisorio</i>	79
11.3.3. <i>Coesistenza di aziende in liquidazione ed in esercizio provvisorio</i>	79

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispose i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

SCOPO E CONTENUTO

Nei principi contabili internazionali IAS/IFRS non vi è alcun documento, né alcuna interpretazione SIC/IFRIC, che riguardi i criteri di redazione dei bilanci di una società in liquidazione.

Lo scopo del presente documento è, dunque, quello di individuare i principi e criteri di formazione dei bilanci e degli altri documenti contabili della liquidazione che devono essere redatti dalle società di capitali che costituiscono soggetti "IAS compliant".

Il presente documento si applica alle società italiane che, in forza delle disposizioni del D. Leg.vo n. 38/2005 per obbligo o per scelta preparano i loro bilanci utilizzando i principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il cui procedimento di liquidazione volontaria è disciplinato dalle disposizioni degli artt. da 2484 a 2496 del codice civile. Dal suo campo di applicazione sono escluse le banche, gli intermediari finanziari indicati all'art. 2, comma 1 c) D. Leg.vo n. 38/2005 e le imprese di assicurazione, la cui liquidazione è disciplinata da disposizioni di legge speciali.

1. VALORE GIURIDICO DEGLI IAS/IFRS OMOLOGATI. DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE SULLA LIQUIDAZIONE APPLICABILI ALLE IMPRESE “IAS COMPLIANT”

In base alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 e del D. Leg.vo 28 febbraio 2005, n. 38, ed in conformità alle linee interpretative contenute nel Parere della Commissione Europea del novembre 2003¹, gli IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea e le interpretazioni SIC/IFRIC anch'esse omologate, si applicano alla redazione del bilancio d'esercizio (*rectius* bilancio separato o individuale), del bilancio consolidato, dei bilanci intermedi e degli eventuali bilanci “straordinari” o “speciali” previsti dai documenti IAS/IFRS. Per la formazione di tali documenti contabili, gli IAS/IFRS, che assurgono al rango di norme giuridiche comunitarie, “sostituiscono” le norme giuridiche ed i principi contabili italiani e costituiscono una sorta di “diritto speciale” che prevale sul diritto interno eventualmente difforme. *Ma ciò vale solo ed unicamente per la “redazione” dei bilanci.*

Per quanto riguarda le informazioni integrative (*disclosures*) si continuano ad applicare tutte le informazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 c.c. e da altre norme che *si aggiungono* a quelle previste dagli IAS/IFRS. Si applicano, inoltre, le disposizioni inderogabili del codice civile (e delle leggi speciali) sul contenuto della relazione sulla gestione (o su documenti equipollenti previsti dalla legge civile: es. la relazione sulla situazione patrimoniale della società ai sensi dell'art. 2446, 1° comma, c.c. in ipotesi di perdita del capitale superiore ad 1/3) e quelle che disciplinano le funzioni organizzative del bilancio d'esercizio, come la distribuzione degli utili, la sistemazione delle perdite e gli accantonamenti a riserve obbligatorie. Argomenti che non sono disciplinati dagli IAS/IFRS e che, comunque, non attengono (o attengono solo in parte ed incidentalmente) alla funzione *informativa* del bilancio, che è propria dei “*general purpose financial statements*”.

Infine, si applicano in toto, perché non riguardano i criteri di redazione dei bilanci, le disposizioni di legge di natura procedimentale; in particolare, nel nostro caso le disposizioni sul procedimento di liquidazione volontaria delle società di capitali (dall'art. 2484 che prevede le cause di scioglimento, all'art. 2496 che disciplina il deposito dei libri sociali dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese) e quelle sul controllo amministrativo e contabile (anche durante la fase di liquidazione occorre svolgere i compiti di vigilanza sulla gestione da parte del Collegio sindacale (o del Consiglio di sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione) e di revisione legale dei conti ex art. 14 del D. Leg.vo 27 gennaio 2010, n. 39, da parte del revisore legale.

Tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2485 e seguenti c.c. e del Principio contabile OIC 5, i documenti contabili da predisporre nel corso della liquidazione, anche da parte delle imprese “*IAS compliant*” sono i seguenti:

¹ Commissione delle Comunità Europee, “*Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 Luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati*”.

a) *nella fase preliquidatoria:*

- *Situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società*
- *Rendiconto sulla gestione degli amministratori, dall'inizio dell'esercizio alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese.*

Ambedue i documenti sono previsti dall'art. 2487-bis, 3° comma, c.c.

Per le consegne dei libri contabili e sociali e dei documenti si applicano le disposizioni del medesimo 3° comma dell'art. 2487-bis.

b) *durante la procedura di liquidazione:*

- *Bilancio iniziale di liquidazione* che ha il contenuto e le finalità indicati dall'OIC 5.
- *Bilanci annuali (intermedi) di liquidazione* (composti anche dal rendiconto finanziario e dal prospetto delle variazioni delle poste del patrimonio netto).

Le disposizioni dell'art. 2490 c.c. vanno osservate anche per quanto riguarda il contenuto della nota integrativa, della relazione sulla gestione e per l'obbligo di esposizione separata delle poste di bilancio (se vi sono rami d'azienda in funzionamento), nonché per le specifiche informazioni da fornire nel primo bilancio annuale di liquidazione.

- *Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto:* in conformità alle disposizioni dell'art. 2492 c.c.

Nello stabilire quali debbano essere i principi e criteri per la redazione dei bilanci di liquidazione delle società "IAS compliant" occorre tenere presente che:

- a) la liquidazione può essere articolata attraverso la prosecuzione dell'attività dell'impresa (almeno per il periodo anteriore alla vendita in blocco dell'azienda); in questa ipotesi vi è la piena permanenza di validità del postulato del "going concern";
- b) vi possono essere rami d'azienda in liquidazione e rami d'azienda in funzionamento; in questa ipotesi, pur essendo la società formalmente in liquidazione, non sembra possibile abbandonare i criteri di iscrizione e valutazione propri degli IAS/IFRS, almeno per i rami d'azienda in funzionamento (analogamente a quanto si è fatto nel documento OIC 5 per le società che applicano i principi contabili nazionali);
- c) la liquidazione può essere revocata "in ogni momento" (art. 2487-ter, 1° comma c.c.), con il ritorno ai criteri di funzionamento, che sono necessariamente i criteri degli IAS/IFRS. Occorre, allora, che i criteri di liquidazione consentano tale "ripristino" con una soddisfacente soluzione dei non facili problemi di "raccordo" che sorgono in questo caso.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE REGOLE TECNICO-CONTABILI APPLICABILI AI BILANCI DI LIQUIDAZIONE

2.1. IL PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO PREVISTO DAL DOCUMENTO IAS 8

Come è noto, nel complesso degli IAS/IFRS non esiste un documento che preveda le regole di compilazione dei bilanci di liquidazione (bilancio iniziale, bilanci intermedi, bilancio finale di liquidazione). L'unico documento che si occupa di una materia affine, l'IFRS 5 "Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate", disciplina unicamente i criteri di esposizione in bilancio e di valutazione delle attività o gruppi di attività non correnti di cui si è programmata la vendita entro il termine di 12 mesi, nel bilancio consolidato e nel bilancio d'esercizio (rectius: bilancio "separato" o "individuale") di un'impresa *che è in normale funzionamento*, non di un'impresa assoggettata ad una procedura di liquidazione, ordinaria o concorsuale. Il criterio di valutazione indicato è il minore tra il valore contabile (es. costo) ed il *fair value* al netto dei costi di vendita. Esso non è applicabile se il *fair value* al netto dei costi di vendita è *superiore* al valore contabile.

Nelle ipotesi in cui non vi sia un documento IAS/IFRS o una interpretazione SIC/IFRIC che si applichi specificamente "a una operazione, altro evento o circostanza" il documento IAS 8, par. 10-12 stabilisce che il trattamento contabile da applicare deve essere individuato facendo ricorso alle seguenti fonti, da considerare in ordine decrescente di importanza:

- a) le disposizioni e le guide applicative contenute nei Principi e nelle Interpretazioni che trattano casi simili e correlati (par. 11);
- b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di misurazione per la contabilizzazione delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi contenuti nel *Framework* (par. 11);
- c) le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei Principi contabili, che utilizzano un Quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti del par. 11 (par. 12).

Non è chiaro (anzi è abbastanza controverso) se i criteri interpretativi dello IAS 8 si applichino sempre e solo ai bilanci "ordinari" di un'impresa in normale funzionamento o se essi possano essere applicati anche ai bilanci di tipo "straordinario", come sono i bilanci di liquidazione delle imprese per le quali il postulato del *going concern* ha perso ormai la sua validità. In materia non risulta alcun pronunciamento dell'Organo preposto all'interpretazione dei documenti IAS/IFRS (il SIC o l'IFRIC). Tuttavia, esistono buone ragioni a favore della tesi dell'applicabilità dei criteri indicati nei paragrafi 10-12 del documento IAS 8 a *tutti* i bilanci redatti dalle imprese IAS *compliant*, anche se di tipo straordinario ed anche se redatti da imprese che non si trovano in normale funzionamento.

Deve ritenersi che l'assenza di *going concern* non costituisca una ipotesi di per sé esclusa dal campo di applicazione degli IAS/IFRS, anche se i singoli principi internazionali sono sviluppati con riferimento ad imprese in funzionamento. Tale interpretazione, che riguarda un argomento attualmente poco esplorato nella letteratura contabile internazionale e nazionale e sul quale non sono stati rinvenuti pronunciamenti ufficiali a favore o contro, si basa sulle seguenti considerazioni:

- nessun passo degli IAS/IFRS contiene un'affermazione esplicita di esclusione della loro applicazione al caso di imprese per le quali è venuto meno il requisito della continuità aziendale;
- sia lo IAS 1 (parr. 25-26, versione 2007) che il *Framework* (par. 23) trattano il caso di assenza di continuità aziendale; il par. 25 dello IAS 1 recita: *“Qualora un’entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento”*. La prescrizione di tale obbligo specifico di informativa nel caso di assenza di continuità aziendale, sarebbe totalmente incoerente con l'ipotesi secondo cui l'assenza di *going concern* determina una fattispecie al di fuori del campo di applicazione degli IAS/IFRS: perché lo IAS 1 dovrebbe prescrivere un'apposita informativa di bilancio nel caso di assenza di *going concern* se gli IAS/IFRS non fossero applicabili?
- lo IAS 10 risulta coerente con tale interpretazione ove, oltre a rammentare che lo IAS 1 prescrive specifica informativa nel caso di specie, proibisce di redigere il bilancio secondo i criteri propri di un'impresa in funzionamento se i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio indicano che il postulato della continuità aziendale non è più appropriato. Inoltre, lo IAS 10 afferma che: *“Se il presupposto della continuità aziendale non è più appropriato, l'effetto è così pervasivo che il presente Principio richiede una modifica fondamentale dei principi contabili di riferimento piuttosto che una rettifica degli importi rilevati in conformità agli originari principi contabili.”* (par. 15).

In tale prospettiva, la questione interpretativa deve riguardare la ricerca dei criteri di redazione del bilancio, con particolare riferimento alla questione centrale dei criteri di valutazione, che si rendono applicabili al caso della liquidazione volontaria svolta con i criteri ordinari, in cui i beni vengono venduti singolarmente o in blocchi in assenza di svolgimento di un'attività d'impresa.

Poiché tale ricerca, si è argomentato, deve essere condotta nell'ambito delle fonti ammesse dagli IAS/IFRS, essa deve essere necessariamente governata dalle regole e dalla gerarchia delle fonti indicate dallo IAS 8 (parr. 10, 11 e 12), secondo cui, in assenza di un Principio contabile o di un'Interpretazione applicabile direttamente alla singola fattispecie, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l'applicabilità delle fonti (in ordine gerarchicamente decrescente) che sono state sopra richiamate.

Occorre pertanto procedere:

- a) alla disamina puntuale dei singoli IAS/IFRS per individuare le disposizioni di essi che si rendono applicabili anche ai bilanci di un'impresa in stato di liquidazione volontaria quando non vi è prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
- b) all'individuazione delle lacune che devono essere colmate attraverso il difficile processo interpretativo indicato dallo IAS 8.

2.2. I DOCUMENTI IAS/IFRS UTILIZZABILI ANCHE NELLA FASE DI LIQUIDAZIONE

Durante la procedura di liquidazione volontaria devono ritenersi ancora applicabili, nella redazione dei bilanci annuali (intermedi) di liquidazione:

- buona parte dei principi generali contenuti nel *Framework* (esclusi quelli incompatibili con lo stato di liquidazione per mancanza del *going concern*);
- i documenti IAS/IFRS che richiedono *solo informazioni integrative (disclosure)* compatibili con lo stato di liquidazione (es.: IAS 24, IFRS 7);
- alcuni documenti IAS/IFRS che si occupano della rilevazione in bilancio di attività e passività o di costi e ricavi o di questioni generali. Questi documenti, tuttavia, devono essere adattati in alcune loro parti, per renderli compatibili con lo stato di liquidazione.

L'applicabilità di tali documenti può essere fondata sulle disposizioni dei paragrafi 7, 10 ed 11 a) e b) dello IAS 8: gli IAS/IFRS *vanno abbandonati*, col passaggio ai criteri emanati da altri *Standard Setters*, **solo quando** non è possibile rinvenire negli IAS/IFRS, nelle interpretazioni SIC/IFRIC e nel *Framework* il trattamento contabile che si ricerca per un determinato “evento”, “operazione” o “circostanza”.

Vi sono poi alcuni documenti IAS/IFRS che devono ritenersi inapplicabili (nella loro totalità o in gran parte del loro contenuto) perché incompatibili con lo stato di liquidazione.

Deve ritenersi applicabile anche alle imprese IAS compliant il principio fondamentale enunciato nel documento OIC 5 Cap. 2, che è implicito nella disciplina giuridica dei bilanci di liquidazione contenuta nel Codice Civile italiano: l'impresa va considerata un complesso produttivo funzionante fino a quando può considerarsi ancora valido il postulato del “*going concern*”, ossia fino a quando non si ha la *cessazione dell'attività produttiva*; è da questo momento in poi che l'azienda si trasforma da un complesso produttivo funzionante in un mero coacervo di beni destinato alla liquidazione ed alla ripartizione del ricavato fra i soci. Questo principio può ritenersi implicitamente contenuto anche nel *Framework* (par. 23) ed è compatibile con quanto previsto dal par. 25 dello IAS 1.

Va considerato, infine, che se si tratta di società quotate, le informazioni necessarie per gli investitori devono essere fornite fino a quando la Società non viene cancellata dal listino del mercato finanziario in cui è

quotata. Per le altre società non quotate obbligate all'applicazione degli IAS/IFRS, l'obbligo permane fino a quando permane la loro appartenenza alle categorie di cui all'art. 2 del D. Leg.vo n. 38/2005.

Infine, se si tratta di società con rami d'azienda in funzionamento e rami in liquidazione, comunque per i primi vanno applicati *in toto* gli IAS/IFRS ai sensi dello IAS 1, par. 16.

2.3. I CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICABILI AI BILANCI DI LIQUIDAZIONE

Il problema di maggiore rilevanza che deve essere affrontato è quello dei criteri di valutazione applicabili alle attività e passività iscritte nei bilanci di liquidazione. Esso può essere risolto in uno dei seguenti modi:

- a) o si ritiene applicabile il procedimento interpretativo previsto, per le lacune, dai paragrafi 11 e 12 del documento IAS 8, ed allora, non potendosi rinvenire la regola di valutazione né negli attuali IAS/IFRS, né nelle interpretazioni SIC/IFRIC né nel *Framework* non resta che rivolgersi, in base a quanto previsto dal par. 12, alle “*disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano un Quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili*”, nonché alla letteratura contabile ed alle prassi di settore che non siano in contrasto con gli IAS/IFRS e col *Framework*. Ciò significa, in pratica applicare soprattutto i principi contabili degli USA, in tutta la loro multiforme realtà (compresi i documenti applicativi elaborati dall'A.I.C.P.A.), la letteratura contabile nordamericana e le eventuali prassi, se ci sono, di quel Paese;
- b) o, invece, si ritiene che il procedimento interpretativo previsto dallo IAS 8 debba essere riferito *sempre e solo ai bilanci di funzionamento* e, pertanto, sia inapplicabile ai bilanci di liquidazione; nel qual caso ritorna ad essere applicabile il diritto contabile italiano, del quale fanno parte i principi contabili nazionali e, dunque, il documento OIC 5.

Se si adotta la soluzione sub a), i criteri di valutazione applicabili ai bilanci di liquidazione (come risulta da un esame dei documenti degli US GAAP sulle liquidazioni e dalla dottrina nordamericana richiamata al Cap. 3) possono essere sia il fair value (eventualmente, al netto dei costi di vendita) in alcune ipotesi, sia il valore di realizzo per stralcio in altre ipotesi. Per le passività, sembra sia in ogni caso il valore di estinzione. Su questo argomento è in corso di svolgimento un importante progetto di ricerca del FASB “*Going Concern and Liquidation Basis of Accounting*”.

Se, invece, si adotta la soluzione sub b), l'unico criterio di valutazione applicabile per tutte le attività è il valore di realizzo per stralcio e per tutte le passività il valore di estinzione, senza procedere alla loro attualizzazione. In alcuni casi i due valori, fair value e valore di realizzo, nelle loro applicazioni concrete non portano ad un importo significativamente diverso (es.: per immobili con vasto mercato o per partecipazioni quotate).

Poiché, in ogni caso, anche nell'ambito degli US GAAP (come risulta da quanto indicato al successivo Cap. 3) in alcune ipotesi si ritiene che la miglior soluzione possibile sia quella di redigere i bilanci “su

basi di liquidazione” e, dunque, adottando il criterio del valore di realizzo netto per le attività ed il criterio del valore di estinzione per le passività, la soluzione più opportuna sembra quella di seguire, nelle varie ipotesi che possono essere prospettate, i criteri indicati nel documento OIC 5. In tal modo si ottiene il vantaggio di adottare, anche per le imprese IAS *compliant* in liquidazione, una soluzione unitaria del problema dei criteri di valutazione, con rilevanti benefici sul piano applicativo e sulla comparabilità dei bilanci delle società in liquidazione.

Pertanto, le soluzioni del problema adottate in questo documento sono le seguenti:

- a) nell’ipotesi di unica azienda o di pluralità di aziende tutte in esercizio provvisorio, sembra ragionevole continuare ad applicare gli IAS/IFRS e le relative interpretazioni SIC/IFRIC con gli adattamenti che un’analisi puntuale può richiedere;
- b) se vi sono contemporaneamente rami d’azienda in attività e rami d’azienda in liquidazione, mentre per i primi si continuano ad applicare come nell’ipotesi a) gli IAS/IFRS, per i secondi si applicano i criteri di liquidazione, così come indicato nel documento dei principi contabili nazionali OIC 5;
- c) infine, nell’ipotesi di società che abbiano solo aziende in liquidazione, sembra opportuno adottare, come detto sopra, una soluzione unitaria, uguale a quella indicata nell’OIC 5: valore di realizzo netto per le attività e valore di estinzione per le passività. Non si ritiene opportuno che, ai crediti e debiti a media-lunga scadenza, venga applicata la tecnica dell’attualizzazione (richiesta soprattutto dai documenti IAS 37 e IAS 39), in quanto la data di realizzo o di estinzione dei crediti e debiti in fase di liquidazione non può essere determinata in modo attendibile, specie per quanto riguarda i costi ed oneri futuri di liquidazione iscritti nell’apposito Fondo. E ciò anche perché sostanzialmente tutti i crediti/debiti divengono partite correnti, convertibili in denaro in qualunque momento, a prescindere dalle loro scadenze contrattuali.

Si ritiene opportuno, inoltre, continuare a fornire, ove applicabile, la stessa informativa richiesta dai principi contabili internazionali ed a conservare, per quanto possibile, la struttura dei prospetti di bilancio.

3. PANORAMA INTERNAZIONALE SUI PROFILI CONTABILI DELLE LIQUIDAZIONI SOCIETARIE

Al fine di delineare lo scenario internazionale dei comportamenti contabili inerenti le liquidazioni societarie, si rende opportuno considerare, in primo luogo, le differenti possibili fonti di riferimento normativo, ossia:

- norme di derivazione strettamente giuridica;
- regole di derivazione professionale.

A tal riguardo, è significativo sottolineare come il quadro normativo italiano rappresenti indubbiamente l'unico concreto esempio di disciplina organica degli aspetti contabili delle liquidazioni volontarie delle società, attesa la presenza contestuale sia di specifiche norme del codice civile, sia di un apposito documento dei principi contabili.

Sotto tale profilo, e con riferimento all'ambito internazionale, è possibile effettuare una differenziazione fondata sulla tradizionale distinzione tra Paesi con sistemi di *civil law* (tipica impostazione dei paesi dell'Europa continentale) e Paesi con sistemi di *common law* (essenzialmente i Paesi di matrice anglo-sassone).

In effetti, nei Paesi ad impostazione legalistica, le liquidazioni societarie (compresi gli aspetti contabili generali) sono ordinariamente regolamentate da provvedimenti legislativi inquadrati nella fattispecie estintiva delle società di cui la liquidazione costituisce notoriamente la fase di collegamento tra scioglimento ed estinzione. Al riguardo, è, peraltro, possibile ravvisare differenti profondità di disciplina, passando da situazioni maggiormente regolamentate (ad esempio Belgio) a quadri normativi appena delineati (come nel caso della Francia), solo in alcuni casi supportati da significativi approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali (come accade in Germania e Spagna).

Diversamente, nei Paesi con tradizione di *common law* (Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda) le procedure di liquidazione volontaria trovano regolamentazione generale in provvedimenti legislativi (molto spesso nell'ambito delle discipline inerenti le procedure concorsuali, come nel caso di Regno Unito e Stati Uniti) che trascurano gli aspetti contabili, con riferimento ai quali non interviene, peraltro, il tradizionale riferimento degli organismi professionali (con gli *Accounting Standards*) che nella materia specifica della liquidazione, e salvo quanto si dirà tra breve, poco o nulla hanno ancora prodotto.

Entrando nel merito degli aspetti contabili, emerge come le situazioni maggiormente problematiche attengano i bilanci di liquidazione propriamente detti (essenzialmente bilancio iniziale e bilanci annuali), in quanto per i documenti contabili inerenti la fase pre-liquidatoria la redazione del rendiconto/bilancio relativo all'ultima frazione di esercizio di funzionamento (corrispondente al nostro rendiconto sulla gestione ex art. 2487-*bis* c.c.) è prevista quasi ovunque: o per espressa previsione di legge (Australia, Belgio e Regno Unito) ovvero per prassi consolidata (Germania e USA), con la rilevante differenza che nei Paesi anglo-sassoni si ricorre ad impostazioni a stati comparati che oltre a riportare i valori di funzionamento, presentano anche i valori di realizzo/estinzione nell'ottica della predisposizione di veri e propri piani di liquidazione.

Del pari, non si riscontrano sostanziali differenze tra le varie impostazioni contabili inerenti i documenti della fase di chiusura della liquidazione, poiché in tutti i Paesi è richiesta la presentazione di un documento finale, comprensivo dello Stato Patrimoniale di chiusura e del connesso piano di riparto. Qualche elemento di differenziazione attiene la produzione di ulteriori documenti a valenza prevalentemente informativa, sia di tipo discorsivo (Belgio e Spagna) sia di derivazione contabile (come nel caso del rendiconto finanziario richiesto in Nuova Zelanda e Regno Unito).

Come premesso, di maggiore interesse risultano le problematiche inerenti i documenti contabili che i liquidatori devono redigere in fase di apertura (inventario/bilancio iniziale) e nel corso della procedura di liquidazione, laddove la stessa si prolunghi oltre l'anno (bilanci annuali), in quanto per tali aspetti emergono decise differenze tra i vari contesti.

Con riferimento al bilancio di apertura della liquidazione, nella prevalenza dei Paesi dell'Europa continentale (Francia, Germania e Spagna), è la legge a prevederne la presentazione sotto forma di Stato Patrimoniale di apertura della procedura. Mentre, per quanto concerne la redazione del *bilancio annuale di liquidazione*, salvo qualche eccezione (Spagna), si riscontra il rinvio espresso alla disciplina prevista per i bilanci annuali con conseguente adozione di impostazioni analoghe in termini di composizione e di strutture. Come già precedentemente evidenziato, in molti Paesi dell'area anglo-sassone (Australia, Canada e Nuova Zelanda) risulta del tutto assente una disciplina che si occupi dei profili contabili della liquidazione e, in effetti, al di là del riferimento in ordine alla necessità di predisporre l'informazione periodica, non risulta esistere a livello normativo alcun riferimento specifico circa la composizione, i principi e le regole da applicare. Fa eccezione il Regno Unito in cui la previsione di specifici prospetti contabili (*Statement of affairs* redatti sulla base di appositi *forms*) è contenuta nelle *Insolvency Rules* (quali norme di attuazione dell'*Insolvency Act* del 1986). Peraltro, anche negli USA, facendo esclusivo riferimento alle liquidazioni volontarie disciplinate dal *Bankruptcy Code* del 1978 è prevista la presentazione di appositi prospetti sotto forma di stato patrimoniale a valori di realizzo/estinzione.

Al di là di previsioni di legge, i bilanci di liquidazione delle società statunitensi, per prassi contabile consolidata, sono composti da uno *statement of net assets in liquidation* alla chiusura del primo esercizio di liquidazione e da uno *statement of changes in net assets in liquidation* per il periodo che decorre dall'approvazione del piano di liquidazione e termina alla chiusura del primo esercizio di liquidazione. Unitamente a tali prospetti, devono anche presentarsi gli *statements of income*, i *retained earnings* e i *cash flows* per il periodo che intercorre dall'1/1 alla data di approvazione del piano di liquidazione.

Più complesso il ragionamento riguardante le cosiddette *liquidation-basis*, ossia i principi di redazione ed i criteri di valutazione.

Preliminarmente, giova precisare che il problema non si pone nel caso di liquidazioni con presenza di esercizio provvisorio, attesa una diffusa convergenza in tutti i vari contesti per il mantenimento dei valori di

funzionamento che, con i dovuti adattamenti, continuano a costituire il riferimento per la redazione dei bilanci di liquidazione.

Riservando particolare riguardo *alle basi valutative, ossia ai criteri di valutazione* da adottare, pur riscontrando una tendenza diffusa a favorire l'adozione di basi valutative proprie della liquidazione in sostituzione dei valori di funzionamento, si possono, tuttavia, riscontrare situazioni variegata, riconducibili alle rispettive interpretazioni dottrinali e della prassi:

- adozione dei valori di funzionamento, adattati alla condizione liquidatoria (Francia);
- graduale passaggio dai valori di funzionamento a quelli di liquidazione, identificati con i valori di realizzo/estinzione (Spagna);
- presentazione di un doppio bilancio: uno interno (a valori di liquidazione) ed uno esterno (a valori di funzionamento);
- espressa previsione dei valori di realizzo/estinzione (Belgio);
- ricorso a basi valutative diverse da quelle di funzionamento, ossia proprie della liquidazione (Paesi anglo-sassoni), con maggiori precisazioni o di derivazione legale (UK) o richiamate dalla letteratura specializzata (USA).

In relazione a ciò, è utile, quindi, soffermarsi ulteriormente su quanto riscontrabile nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Nello specifico si evidenzia come nel Regno Unito le norme di riferimento, rappresentate dalle già richiamate *Insolvency Rules*, nel fornire le indicazioni in ordine ai prospetti contabili della liquidazione, lasciano intendere che le basi valutative da adottare siano identificabili con il valore di presunto realizzo per le attività ed il valore presunto di estinzione per le passività.

Per certi versi, non molto dissimile si presenta il quadro riscontrabile negli Stati Uniti dove pure manca, come ricordato, un corpo organico di principi e norme che trattano l'informazione contabile delle imprese in liquidazione ed i correlati profili tecnico-contabili e valutativi.

Ciò, in particolare, si verifica con maggiore evidenza per tutte le liquidazioni volontarie che non risultano disciplinate dal già richiamato *Bankruptcy Code*, normativa prevista essenzialmente per le procedure concorsuali, ma che nei *chapters 7* ed *11* regola anche le liquidazioni volontarie di società (non necessariamente in stato di insolvenza).

Nello specifico, nei casi di liquidazione previsti dai capitoli 7 e 11 del *Bankruptcy Code*, la base valutativa da adottare è direttamente riconducibile alla *premise of value* ritenuta appropriata (*going concern-basis* o *liquidation-basis*) e che risulta a priori identificabile in relazione alla procedura di liquidazione prescelta o comunque direttamente assunta dai Tribunali fallimentari in relazione agli specifici casi sottoposti alla loro giurisdizione.

Più precisamente, nella fattispecie della liquidazione volontaria prevista dal capitolo 7 risulta definita già a priori la *premise of value*, vale a dire la *liquidation basis*. Quindi, i bilanci redatti dall'organo liquidatorio

sono sempre bilanci di liquidazione in cui le attività e le passività sono valutate a valori di liquidazione (nello specifico *orderly liquidation basis*).

Invece, nel caso di liquidazione effettuata secondo il capitolo 11, in cui è l'Autorità Giudiziaria a stabilire principi e criteri di riferimento, i tribunali preferiscono generalmente adottare la *going concern assumption*, tranne nel caso in cui non emergano elementi tali da evidenziare il definitivo venir meno della condizione di funzionamento.

Come già ricordato, al di là dei riferimenti normativi, nei Paesi anglo-sassoni, i profili contabili risultano affidati ai relativi organismi professionali ed alla prassi più autorevole che, tuttavia, sulla tematica specifica dei bilanci di liquidazione non sono ancora pervenuti alla definizione di uno standard di riferimento.

In effetti, emerge come gli *standard setter* dei Paesi anglo-sassoni, si occupino di tale fattispecie solo incidentalmente, ossia in occasione della verifica della capacità dell'azienda di operare in condizioni di *going concern*. Il mantenimento di criteri valutativi di funzionamento o l'adozione di criteri propri della liquidazione risulta, dunque, collegato alla permanenza o meno del presupposto della continuazione dell'attività aziendale. Quindi, in tutti i casi in cui viene meno la condizione di *going concern* (poiché l'impresa ha già cessato l'attività e/o è in liquidazione oppure non è, comunque, più in grado di continuare ad operare) gli organismi professionali prevedono, nell'ambito dei principi contabili e di revisione (prevalentemente in questi ultimi), la necessità di abbandonare i valori di funzionamento (*going concern basis*) e di adottare basi di valutazione diverse (*liquidation basis*), tuttavia non meglio specificate.

Attualmente il FASB nord-americano, nella consapevolezza dell'assenza di principi contabili che definiscano i criteri valutativi e gli schemi contabili da adottare nelle ipotesi di liquidazione, ha avviato un progetto denominato '*Going Concern and Liquidation Basis of Accounting*', con l'obiettivo di incorporare nei propri principi contabili gli orientamenti contabili di riferimento attualmente esistenti in tema di liquidazione nell'ambito della letteratura dell'*auditing* e dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

In particolare, gli obiettivi di tale progetto sono riconducibili ai seguenti punti:

- attribuzione al *management* delle responsabilità inerenti la decisione se l'impresa è da considerarsi in condizioni di regolare funzionamento (*going concern*), senza possibilità di delegare tale decisione al revisore, come invece previsto dai principi di revisione e dalle relative interpretazioni;
- indicazione delle linee guida in base alle quali pervenire alla decisione della sussistenza o meno della condizione di *going concern* (sul tema esistono già delle linee guida formulate dall'AICPA nel SAS no.1 alla *Section 341*, seppure rivolte esclusivamente al revisore legale);
- individuazione dei tempi, forma e contenuto dei bilanci di liquidazione che le imprese devono redigere nel momento in cui adottano criteri di valutazione secondo le *liquidation basis*;
- precisare la *disclosure* che risulti necessaria a corredo dei bilanci di liquidazione.

Dalle discussioni del Board del FASB (preposto a tale progetto) e del *Technical Application and Implementation Committee* (TA&I) sono emerse tre possibili alternative sulla base delle quali emettere uno specifico principio dedicato al *going concern* ed alla *liquidation basis accounting*:

- **Alternativa 1**- avviare un processo di convergenza con il principio contabile IAS 1 e IAS 10, integrando quanto previsto da tali principi con i requisiti di *disclosure* e le linee guida previsti dall'*auditing literature* ed in particolare dall'*Au Section 341* dell'AICPA;
- **Alternativa 2** – attuare una piena convergenza con gli IAS 1 e 10 senza apportare modifiche significative;
- **Alternativa 3** – codificare quanto previsto nell'*auditing literature* partendo da quanto previsto nell'*Au Section 341* dell'AICPA.

Da quanto emerge dalle recenti evoluzioni del progetto, tra le alternative proposte, la preferenza dell'organismo sembra orientarsi verso la prima soluzione. Invero, nell'ottobre 2008 il FASB ha emanato un *Proposed Statement of Financial Accounting Standards* sul *Going Concern* (trattasi al momento di un *exposure draft*) nel quale si dà attuazione ad alcuni degli obiettivi perseguiti dal progetto. In tale proposta di principio, invero, si integra nell'ambito dell'*accounting literature* quanto già previsto dall'*auditing literature* (più precisamente, dall'*Au section 341, The Auditor's Consideration of an Entity's Ability to Continue as a Going Concern* emanato dall'AICPA) attribuendo al management il compito di stabilire se l'azienda è in condizioni di normale funzionamento (*going concern*) ed adottando le linee guida formulate dall'AICPA inerenti le condizioni in presenza delle quali presupporre il venir meno della condizione di *going concern*.

Di particolare rilievo, il fatto che in tale proposta si operi, inoltre, una convergenza verso l'orizzonte temporale previsto dallo IAS 1 da considerare ai fini della verifica del *going concern* (*periodo anche superiore a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio*) e che si richieda, come previsto dagli IAS/IFRS, di esplicitare se i bilanci non sono redatti a valori di funzionamento *evidenziando i motivi di tale cambiamento di base valutativa*.

Quanto alle *liquidation basis*, allo stato attuale, non risulta emanato o in corso di emanazione alcun principio e gli unici riferimenti a livello di principi contabili attualmente esistenti sono: lo *Statement of Financial Accounting Concepts* No. 1 del FASB (nota 10, par. 42); lo *Statement n. 4* (par. 117) dell'*Accounting Principles Board* (APB); l'*Issue No. 88-25* dell' *EITF newly created liquidating banks* e lo *Statement n. 30* dell'APB relativo alle *discontinued operations*. Tuttavia, secondo tali principi, *l'adozione delle liquidation basis risulta richiesta, ed è, quindi, conforme agli US-GAAP, solo nel caso in cui l'impresa sia in liquidazione o la liquidazione risulti imminente*.

In mancanza di principi emanati da organismi professionali dedicati ai bilanci di liquidazione, occorre, allo stato attuale, fare riferimento alla letteratura nord-americana attinente l'ambito contabile e più strettamente valutativo.

Dagli studi specialistici e dalla prassi emerge la preferenza a mantenere i valori di funzionamento nella redazione dei bilanci di liquidazione laddove trattasi di procedure di liquidazione particolarmente complesse e che si ritiene possano prolungarsi anche per molti anni. L'adozione delle *liquidation basis* appare, invece, preferibile in tutti i casi in cui, l'azienda non può più essere considerata in *going concern* ed i valori di

realizzo/estinzione per stralcio, oltre ad essere determinabili senza particolari difficoltà e/o senza elevate incertezze, risultano essere maggiormente significativi rispetto ai valori di funzionamento.

Tuttavia, sotto il profilo valutativo, in mancanza di orientamenti compiutamente definiti dal FASB, suppliscono anche gli studi inerenti i metodi di valutazione delle aziende dai quali risulta che, ai fini della determinazione delle *liquidation basis*, appare più adatta ed è maggiormente utilizzata la logica valutativa *asset-based approach* con adozione dell'*asset accumulation method* che prevede la valutazione distinta a valori correnti (generalmente *fair market value*) di ogni singola attività e passività aziendale. Evidentemente, l'applicazione di tale metodo comporta la redazione di un bilancio che per elementi e valori si differenzia (o può differenziarsi) da un bilancio di funzionamento redatto in conformità agli US-GAAP.

4. IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

La riforma del diritto societario attuata col D. Leg.vo n. 6/2003 ha introdotto nel Codice Civile una disciplina organica e completa del procedimento di liquidazione volontaria delle società di capitali, con numerose novità rispetto alla disciplina previgente, per le quali si rinvia al par. 1.1 del Principio contabile OIC 5. La disciplina procedimentale, come si è precisato al Cap. 1, deve essere obbligatoriamente osservata anche dalle società “IAS compliant”.

La vicenda di “scioglimento-liquidazione-estinzione” della società, che è la fase terminale di vita dell’impresa, si compone dal punto di vista normativo di tre diversi periodi:

- a) Accertamento del *verificarsi di una causa di scioglimento* della società e relativa pubblicità (artt. 2484 e 2485), nomina ed attribuzione di poteri ai liquidatori (art. 2487); gestione dell’impresa da parte degli amministratori fino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori (artt. 2486 e 2487-*bis*);
- b) *Procedimento di liquidazione*, dalla pubblicazione della nomina dei liquidatori fino al deposito del bilancio finale di liquidazione ed all’esecuzione del piano di riparto (artt. 2487-*bis*–2494);
- c) *Estinzione della società* a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese e deposito dei libri contabili e sociali (artt. 2495 e 2496).

In particolare, la sequenza degli atti del procedimento di liquidazione è la seguente:

A) *Nomina dei liquidatori* (o del liquidatore unico) con eventuale previsione delle regole di funzionamento del collegio di liquidazione; dei criteri di svolgimento della liquidazione; dell’attribuzione di specifici poteri ai liquidatori specie in relazione alla cessione dell’azienda sociale o di rami di essa o di singoli beni o diritti o di blocchi di essi; dell’esercizio provvisorio dell’impresa o di rami di essa; di altri atti necessari alla conservazione del valore dell’impresa (es.: affitto dell’azienda fino alla data della prevista cessione a terzi) (art. 2487).

La nomina ed i poteri dei liquidatori (così come la revoca dei liquidatori e la modificazione dei loro poteri) devono essere iscritti a loro cura nel registro delle imprese (art. 2487-*bis*).

In concomitanza con l’iscrizione, si verifica la cessazione dalla carica degli amministratori.

B) *Effettuazione delle consegne dagli amministratori ai liquidatori*

Le consegne riguardano: i libri contabili e sociali (nonché la documentazione amministrativo-contabile e le altre scritture contabili, anche se non esplicitamente menzionate); una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento²; il rendiconto sulla gestione degli amministratori nel

² Tale situazione dei conti è una situazione contabile riportante i saldi dei conti patrimoniali ed economici, previsti dal piano dei conti della società, alla *data di effetto della causa di scioglimento* ai sensi dell’art. 2484 c.c. ossia, alla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento o di iscrizione della delibera dell’assemblea di scioglimento anticipato della società, o ad altra data prevista dallo statuto; o, ancora, alla data di iscrizione del

periodo che intercorre tra la data di inizio dell'esercizio e quella della pubblicazione della nomina dei liquidatori³. La consegna deve poi, necessariamente, comprendere anche i "valori sociali" (denaro e valori esistenti in cassa, titoli ed altri strumenti finanziari, libretti di assegni, ecc.) nonché "giuridicamente" l'intero patrimonio della società e tutti gli altri documenti della medesima, anche di natura diversa da quella amministrativo-contabile.

C) *Redazione da parte dei liquidatori del primo bilancio della fase di liquidazione*

Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 2490, 1° comma, c.c., nel sistema dei principi contabili internazionali il bilancio annuale o intermedio di liquidazione si compone, come il bilancio "separato" o "individuale", di stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario e note contenenti le informazioni integrative. Esso deve essere presentato con riferimento alle stesse date di chiusura della fase di vita normale della società ed assoggettato al controllo del revisore legale e del Collegio sindacale (o del Consiglio di sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione). Deve, inoltre, essere approvato dall'assemblea dei soci (o dai singoli soci nell'ipotesi prevista dall'art. 2479 nelle società a responsabilità limitata oppure nel sistema dualistico dal Consiglio di sorveglianza) e pubblicato nel registro delle imprese come il bilancio ordinario d'esercizio.

Nelle note al bilancio del primo degli esercizi di durata della liquidazione occorre predisporre anche l'inventario iniziale di liquidazione precisando i nuovi criteri di valutazione adottati. Allo stesso bilancio vanno allegati i verbali delle consegne ricevute dagli amministratori, la situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento ed il rendiconto sulla gestione degli amministratori, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Il primo bilancio, dunque, riflette la gestione dell'*intero* esercizio nel quale ha avuto inizio la fase di liquidazione, ma il conto economico deve essere diviso in due distinti periodi: il primo, in cui la società è stata gestita dagli amministratori, con un risultato economico (utile/perdita) che è quello che scaturisce dai componenti reddituali rilevati nel conto economico relativo a quel periodo; il secondo, che riflette i risultati della gestione svolta dai liquidatori nella seconda parte dell'esercizio, dalla data della pubblicazione della nomina dei liquidatori a quella di chiusura dell'esercizio.

I componenti reddituali ed il risultato economico dei due diversi periodi, come si vedrà, devono essere *nettamente distinti* nella nota integrativa ed adeguatamente commentati ed illustrati (art. 2490).

Come si è rilevato al Cap. 3, la redazione di una situazione patrimoniale di apertura della liquidazione è prevista come obbligatoria pressoché in tutti i Paesi, Europei ed Extraeuropei.

decreto del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2485 c.c.

³ Tuttavia, poiché questo rendiconto è un vero e proprio bilancio e sarà necessario del tempo perché possa essere predisposto, esso potrà essere consegnato ai liquidatori, come ritiene la dottrina, anche *dopo* la data delle consegne vere e proprie.

Come sarà precisato meglio nel Cap. 8 di questo documento, dovrà essere redatto anche il bilancio consolidato in ciascun esercizio di durata della liquidazione, permanendo anche durante la liquidazione (specie se si tratta di società quotate) l'esigenza di fornire una informativa su base consolidata agli investitori; informativa che avrà ad oggetto gli sviluppi ed i risultati della gestione svolta dai liquidatori.

D) *Redazione, per ogni esercizio successivo, del relativo bilancio annuale*, che ha un contenuto analogo a quello sub C (senza però le informazioni specifiche sui valori iniziali e sui documenti consegnati dagli amministratori). I bilanci successivi al primo riflettono i risultati della gestione di liquidazione e possono portare all'accertamento di nuove attività e passività o alla modifica dei valori di quelle accertate nei precedenti esercizi.

E) *Eventuale ripartizione, in corso di liquidazione, di acconti sulle quote finali*

Essa può avvenire sotto la responsabilità dei liquidatori e sempreché dai bilanci (come sopra redatti) “risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali”. Non è dunque richiesto più l'“accantonamento” delle somme necessarie per pagare i creditori, ma la ripartizione può essere condizionata alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.

F) *Redazione e deposito del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto*

Il bilancio finale, come si vedrà, si compone di uno stato patrimoniale estremamente semplificato, di un conto economico relativo al periodo che intercorre fra l'inizio dell'ultimo esercizio e la data di compimento della liquidazione e degli altri documenti sopra richiamati. Esso deve essere corredato della relazione dei liquidatori e delle relazioni del Collegio sindacale (o di altro organo di controllo sulla gestione) e del revisore esterno incaricato della revisione legale dei conti.

Non è previsto che il bilancio finale (che deve essere depositato presso il registro delle imprese) venga presentato per l'approvazione all'assemblea dei soci.

Dopo il deposito, i liquidatori possono provvedere alla distribuzione delle quote finali di riparto.

L'approvazione dei soci si intende tacitamente avvenuta decorsi novanta giorni dal deposito nel registro delle imprese senza che siano stati presentati reclami dai soci; oppure, indipendentemente dal decorso del termine, se quote di riparto finali siano state incassate dai soci senza alcuna riserva.

G) *Cancellazione della società dal registro delle imprese*

Si effettua, su richiesta dei liquidatori, dopo l'approvazione del bilancio finale e comporta l'estinzione della società come soggetto di diritto.

Successivamente devono essere depositati presso il registro delle imprese, che deve conservarli per dieci anni, i registri sociali.

5. VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE E VALUTAZIONI DI FUNZIONAMENTO: PROFILI GENERALI

5.1. LA GESTIONE DELL'IMPRESA NELLA FASE DI LIQUIDAZIONE: CARATTERISTICHE E LIMITI

Come risulta dalle disposizioni degli artt. 2484 e 2486 del codice civile, al verificarsi di una delle cause di scioglimento della società, la gestione dell'impresa subisce delle trasformazioni di rilievo: l'interesse dei soci non è più quello all'esercizio il più possibile profittevole della gestione allo scopo di incrementare il valore del patrimonio della società e di conseguire (nella maggior misura possibile) dei dividendi, senza tuttavia pregiudicare la redditività futura dell'impresa, bensì un nuovo e diverso interesse: quello alla *monetizzazione*, nel minor tempo possibile, del loro investimento, tutelando anche gli interessi dei creditori.

Vi è, dunque, una *trasformazione* sul piano economico del capitale investito nell'impresa: *esso non è più uno strumento di produzione del reddito, bensì un semplice coacervo di beni destinato alla conversione in danaro liquido, al pagamento dei creditori ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo.*

Questa conversione in danaro, questa monetizzazione del patrimonio dell'impresa, tuttavia, avviene con modalità differenziate: vendita separata o a gruppi dei beni o vendita in blocco dell'azienda, immediata o dopo un periodo più o meno lungo di continuazione nell'esercizio dell'attività dell'impresa.

La vera e propria gestione di liquidazione, ossia la vendita dei beni in forma separata o in blocco spetta ai liquidatori, mentre la gestione conservativa dell'impresa spetta agli amministratori.

L'art. 2486 c.c. precisa che, dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento della società (che gli amministratori hanno l'obbligo di accertare effettuandone la pubblicità con l'iscrizione di una loro dichiarazione nel registro delle imprese) fino al momento in cui cessano dalla carica col subentro dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487-bis, gli amministratori “*conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale*”.

Si tratta, dunque, non già di un'attività di gestione *libera* con le stesse caratteristiche che aveva prima del prodursi della causa di scioglimento, bensì di un'attività di gestione *vincolata* perché finalizzata alla *conservazione dell'integrità* (in relazione alla sua composizione) e del *valore* del patrimonio sociale.

Dopo la riforma del 2003 è venuta meno la tradizionale distinzione fra “nuove operazioni” vietate ed operazioni di completamento o perfezionamento di atti di gestione programmati o iniziati prima dello scioglimento, consentite sia agli amministratori che ai liquidatori.

Secondo un'autorevole dottrina, gli amministratori oggi possono compiere *anche* nuove operazioni e possono continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché però si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all'incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio della società.

Così, ad esempio, non potranno essere elaborate nuove strategie di sviluppo e compiute operazioni di aumento delle dimensioni dell'impresa, bensì operazioni che mantengano nell'alveo precedente gli indirizzi di gestione.

Peraltro, il periodo di gestione degli amministratori è limitato, perché va dal verificarsi di una causa di scioglimento alla pubblicazione della nomina dei liquidatori. In caso di ritardo (negli adempimenti relativi alla constatazione e pubblicazione del verificarsi di una causa di scioglimento), gli amministratori sono responsabili per gli eventuali danni arrecati alla società, ai soci ed ai terzi (artt. 2485, 2° comma e 2486, 2° comma).

Dunque, durante la (limitata) gestione degli amministratori, l'azienda costituisce pur sempre un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito e non vi è alcuna ragione per abbandonare i criteri di valutazione di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione.

Una situazione diversa si crea, invece, con l'entrata in funzione dei liquidatori.

È da questo momento che, se non viene deliberato dall'assemblea l'esercizio provvisorio dell'impresa, il patrimonio aziendale si trasforma da un complesso produttivo in un coacervo di beni destinati alla monetizzazione.

L'art. 2489, 1° comma, stabilisce che “Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, *i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società*”.

Si tratta di un potere, in linea di principio, estremamente ampio, che può essere limitato solo da una previsione statutaria o da disposizioni contenute nella deliberazione assembleare di nomina. *Ma esso è pur sempre finalizzato al compimento di tutti e soli quegli atti che sono suscettibili di massimizzare il valore di realizzo delle attività, per rendere il più ampio possibile l'importo da ripartire ai soci alla chiusura della liquidazione.*

Fra gli “*atti utili*” determinabili liberamente dai liquidatori non c'è però quello di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di rami d'impresa. Questi poteri devono essere *espressamente* conferiti dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, lett. c).

Più precisamente, con la delibera di nomina l'assemblea può stabilire quanto segue:

- a) il numero dei liquidatori e, se sono più d'uno, le regole di funzionamento del Collegio (prescrivendo, ad esempio, che alcune importanti decisioni debbano essere assunte all'unanimità; inoltre, stabilendo eventualmente la delega di alcune attività di gestione a singoli liquidatori);
- b) se la rappresentanza della società nei confronti dei terzi e/o in giudizio spetti singolarmente a qualcuno dei liquidatori o collettivamente a tutti i liquidatori;
- c) i criteri in base ai quali la liquidazione deve essere condotta, ed in particolare i poteri attribuiti ai liquidatori in ordine alla cessione in blocco dell'azienda o di suoi rami ed alla cessione, singola o in blocco, di beni o di diritti;
- d) se, per quale periodo e con quali modalità si debbano porre in essere “*atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo*” (es.: affitto a terzi dell'azienda).

È evidente che per conservare il valore dell'impresa fino al momento della vendita in blocco dell'azienda, occorre continuarne la gestione, al fine di evitare la riduzione o l'annullamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che spesso costituiscono la parte preponderante di quel valore.

Le operazioni che devono essere *espressamente* autorizzate sono, dunque, quelle indicate sopra.

Se tali indicazioni non figurano nello statuto o nella delibera di nomina, i liquidatori sono liberi di compiere tutti gli *atti utili* per la gestione della liquidazione (compresa la cessione in blocco dell'azienda) ma non l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami dell'impresa (salvo che per il breve termine che risulti necessario fino al trasferimento in blocco dell'azienda e per l'esigenza di onorare gli impegni in corso). Se si verifica nel corso della liquidazione una situazione eccezionale che richieda l'intervento dell'assemblea, questa può, anche in un secondo momento, autorizzare il compimento di operazioni non indicate nella delibera di nomina dei liquidatori.

5.2. I CRITERI DI VALUTAZIONE DA ADOTTARE IN FASE DI LIQUIDAZIONE

L'argomento viene affrontato in modo approfondito nel successivo capitolo 7.

Si è visto sopra che, nell'ipotesi normale in cui non vi sia prosecuzione dell'attività dell'impresa, il patrimonio della società, alla data di inizio della gestione di liquidazione, cessa di essere un complesso produttivo destinato alla creazione del reddito e si trasforma in un coacervo di beni destinati ad essere realizzati separatamente o a gruppi sul mercato, al pagamento dei creditori ed alla distribuzione ai soci dell'attivo netto residuo.

Ciò comporta il verificarsi delle seguenti conseguenze:

- a) viene meno la distinzione fra attività e passività correnti e non correnti, perché *tutti* i beni ed i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato, nel più breve tempo possibile e tutte le passività (salvo alcune specifiche eccezioni che saranno precisate in prosieguo) sono destinate all'estinzione in un termine breve;
- b) viene meno la determinazione della "*financial performance*" con i criteri ordinari basati sui postulati generali del *going concern* e dell'*accrual basis of accounting* (principio di competenza); quest'ultimo postulato trova tuttavia un'applicazione parziale, come sarà precisato nel cap. 8. Continua a trovare una, sia pur parziale, applicazione il principio "*substance over form*" che però deve essere riferito alla sostanza economica di una impresa in liquidazione che non costituisce più un complesso economico funzionante, un *business*, bensì un coacervo di beni destinati alla liquidazione;
- c) di conseguenza, i criteri di rilevazione e correlazione dei costi e ricavi si modificano profondamente. In particolare, non si dovrà più procedere al calcolo degli ammortamenti delle

attività materiali e di quelle immateriali a vita utile definita e l'impairment test potrà subire delle modifiche rispetto al modello contenuto nei documenti IAS 36 e IAS 39.

Il criterio di valutazione delle attività, dunque, non può essere, come per il bilancio d'esercizio (ossia il bilancio *separato* o *individuale*), il costo (storico) o il costo ammortizzato o il fair value, bensì il *valore di realizzo per stralcio dei beni* ed il *valore di realizzo dei crediti*, al netto degli oneri diretti di realizzo.

Per quanto riguarda le passività, parimenti si adotta un unico criterio: *il valore di estinzione dei debiti*.

I crediti e debiti a media-lunga scadenza non devono essere attualizzati, per le ragioni esposte sopra al par. 2.3, punto c).

Il valore di realizzo (netto) non coincide col fair value: normalmente è inferiore ad esso, ma in qualche rara ipotesi anche superiore. Non coincide neanche con il costo e con il costo ammortizzato.

Per le rimanenze di magazzino e le altre attività correnti, il valore di realizzo per stralcio di solito è inferiore al presunto prezzo di vendita sul mercato in ipotesi di normale operatività dell'impresa.

5.3. IL MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE DEVONO ESSERE APPLICATI I CRITERI DI LIQUIDAZIONE

La trasformazione economica che subisce il capitale investito nell'impresa da strumento di produzione del reddito a mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, alla monetizzazione, si verifica certamente *alla data di inizio della gestione di liquidazione*, ossia alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese (mentre, come si è visto, il rendiconto sulla gestione non può che essere consegnato alcuni giorni dopo, non potendo evidentemente essere redatto *alla stessa data* sopra indicata).

Per quanto riguarda la permanenza di validità del postulato del "*going concern*", nell'accezione prevista dal *Framework* dello IASB, paragrafo 23 ("*Si assume che l'impresa non abbia né l'intenzione né il bisogno di liquidare né di ridurre significativamente il livello della propria operatività*") essa viene meno sicuramente al momento dell'inizio della gestione di liquidazione, *a meno che non venga disposta la continuazione dell'attività dell'impresa* ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, lett. c), sia pur con una gestione di tipo conservativo e non dinamico. Infatti, in questa ipotesi il capitale investito nell'impresa continua a mantenere la sua funzione di strumento di produzione del reddito e non si verifica neanche una "riduzione significativa del livello di operatività" dell'impresa.

Nell'ipotesi in cui la continuazione dell'attività valga solo per uno dei rami dell'azienda, la validità del postulato del *going concern* si verifica solo per tale ramo ma non per gli altri, per i quali interviene la cessazione dell'attività produttiva.

6. LA FASE PRELIQUIDATORIA: LA SUCCESSIONE TRA AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI

6.1. L'OBBLIGO DI CONSEGNA DEI LIBRI SOCIALI, DELLA SITUAZIONE DEI CONTI E DEL RENDICONTO SULLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Una volta accertata una causa di scioglimento della società e fino al momento della pubblicazione della nomina dei liquidatori prevista dall'art. 2487-bis c.c., gli amministratori conservano il potere di gestire la società, seppure ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Avvenuta l'iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese gli amministratori cessano dalla carica ed assumono l'obbligo di consegnare ai liquidatori *“i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato”* (art. 2487-bis, 3° comma, c.c.).

Tale passaggio di consegne, da formalizzare mediante apposito verbale, non può avvenire prima dell'iscrizione nel registro delle imprese della nomina e dei poteri dei liquidatori.

Non risulta, invece, più prevista l'elaborazione congiunta da parte di amministratori e liquidatori dell'inventario iniziale di liquidazione, di cui si dirà nel capitolo 7⁴.

Ciò chiarito, è evidente come le consegne di cui si discute riguardino sia i documenti amministrativo-contabili espressamente richiamati dalla norma codicistica, sia i valori sociali (denaro, titoli, strumenti finanziari, ecc.) ed in generale tutti i “beni” costitutivi il patrimonio sociale, con relativa documentazione. In sostanza, con la consegna in questione si opera non solo il passaggio di documenti amministrativi e di valori e titoli finanziari, ma di tutti i beni costitutivi l'intero patrimonio societario.

6.2. LA CONSEGNA DEI LIBRI SOCIALI

Come rilevato dal Principio contabile OIC 5, il riferimento legislativo ai “libri sociali” è da intendersi, anche per le società italiane IAS *compliant*, in senso estensivo, ossia, non solo comprensivo dei libri sociali di cui all'art. 2421 c.c., ma anche dei libri e scritture contabili *ex art.* 2214 c.c. e di ogni altra documentazione amministrativa riconducibile al patrimonio della società. Quindi:

- libro soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione⁵;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, ove esistente;

⁴ L'elaborazione congiunta dell'inventario iniziale di liquidazione continua, invece, ad essere prevista nel caso di liquidazione di società di persone (art. 2277 c.c.).

⁵ Si ricorda che in regime di liquidazione l'organo demandato al controllo non cessa dalla carica.

- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- libro degli strumenti finanziari *ex art. 2447-sexies c.c.*;
- libro giornale e libro degli inventari;
- altre scritture contabili (libro mastro, prima nota, partitari, ecc.);
- registri richiesti dalla normativa fiscale e previdenziale;
- documentazione amministrativa (contratti, fatture, lettere, ecc.).

È evidente che, almeno limitatamente ai libri sociali, la relativa consegna assume rilievo giuridico solo nel caso in cui i liquidatori siano soggetti diversi dagli amministratori. Nel caso in cui ad essere nominati liquidatori fossero gli stessi amministratori non vi sarà, infatti, bisogno di alcuna consegna, atteso che i liquidatori sono in tal caso già nel possesso dei libri in questione.

Diversamente, per quanto riguarda la *situazione dei conti* ed il *rendiconto sulla gestione*, di cui si dirà tra breve, *la loro redazione è da ritenere assolutamente obbligatoria anche nel caso in cui ad essere nominati liquidatori fossero gli stessi amministratori*. Inoltre, giova precisare che i due documenti in questione sono da tenere ben distinti sia per il differente riferimento temporale sia per il rispettivo diverso contenuto.

6.3. LA SITUAZIONE DEI CONTI ALLA DATA DI EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO

Il Principio contabile OIC 5 ha chiarito che la “situazione contabile” non coincide con l’inventario iniziale di liquidazione e consiste nel tradizionale prospetto contabile volto a rappresentare l’ordinata esposizione dei saldi attivi e passivi dei vari conti tenuti dall’azienda, rilevati alla data di effetto dello scioglimento, desumibili dal bilancio di verifica, *senza procedere ad alcuna scrittura rettificativa o di assestamento valutativo in generale* (si tratta, dunque, di una situazione contabile, non di una situazione patrimoniale).

Essa costituisce un utile riferimento a più livelli e cioè:

- da un lato, al fine di individuare quanto posto in essere dagli amministratori prima e dopo l’acquisizione di efficacia dello scioglimento, e, quindi, verificare il relativo operato nella breve fase preliquidatoria *ex art. 2486 c.c.* (antecedente la vera e propria gestione liquidatoria) esclusivamente rivolta alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;
- da altro lato, quale documento volto a fornire immediata contezza dell’espressione contabile del patrimonio sociale alla data di effetto dello scioglimento (in sostanza un inventario contabile), ed al tempo stesso utile punto di riferimento per i liquidatori, onde verificare, mediante una successiva ricognizione di fatto, l’effettiva esistenza dei beni sociali riportati in contabilità. In aggiunta a ciò, non si manca di evidenziare come la situazione dei conti permetta di individuare, in una fase successiva, le variazioni contabili derivanti dalle operazioni poste in essere dai liquidatori.

In termini strettamente pratici, è da ritenere che gli amministratori redigano il documento in questione in maniera analitica e dettagliata, onde favorire, come già ricordato, il riscontro degli elementi patrimoniali

attivi e passivi del patrimonio sociale. Si tratta, quindi, di una esposizione con un grado di articolazione ben maggiore rispetto ad esempio a quanto previsto dal documento IAS 1 per gli schemi di bilancio. Si tratta, in sostanza, di fornire il saldo contabile, alla data indicata, per ciascuna delle voci e sottovoci del piano dei conti della società, predisponendo un elaborato che è possibile ottenere da un applicativo di contabilità generale.

Anche nell'ipotesi in cui la contabilità della società venga tenuta nel corso dell'esercizio con i criteri previsti dai principi contabili nazionali è necessario che la situazione contabile esprima i saldi derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di gestione con i principi contabili internazionali.

6.4. IL RENDICONTO SULLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Il terzo obbligo di cui all'art. 2487-bis c.c. concerne la consegna da parte degli amministratori di *“un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato”*.

Quanto alla natura del documento l'OIC 5 ha chiarito che si tratta di un vero e proprio bilancio di esercizio infrannuale che riguarda la frazione di esercizio sociale intercorrente tra la chiusura dell'esercizio (anteriore alla data di scioglimento) a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato (ossia reso pubblico ai soci ed ai terzi) e la data di pubblicazione della nomina dei liquidatori, che è la data a partire dalla quale ha inizio la "gestione liquidatoria"⁶. Il rendiconto in questione va redatto anche se sono gli stessi amministratori ad essere nominati liquidatori.

Dal punto di vista della funzione emerge, quindi, chiaramente come il rendiconto sulla gestione rappresenti un documento destinato a dimostrare ed informare in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria della società ed al risultato economico derivante dall'attività degli amministratori svolta tra *la data di chiusura del precedente bilancio e la data di avvio della liquidazione*. Esso costituisce un documento inizialmente a *“valenza interna”* che è indirizzato ai liquidatori, non un bilancio destinato a pubblicazione. Verrà reso

⁶ In taluni casi può accadere che l'ultimo bilancio approvato si riferisca non all'ultimo esercizio chiuso, ma ad un esercizio ancora precedente. In questo caso, oltre al rendiconto sulla gestione, gli amministratori è opportuno che consegnino ai liquidatori anche la bozza dei bilanci precedenti (per quanto non approvati). Sarà poi cura dei liquidatori sottoporre tali bilanci al procedimento di controllo, approvazione da parte dell'assemblea dei soci e pubblicazione come già precisato dall'OIC 5. Non si ritiene, dunque, possibile predisporre un unico rendiconto degli amministratori, di cui all'art. 2487-bis che copra un periodo ultrannuale che comprenda uno o più esercizi precedenti, in relazione ai quali non sia stato adempiuto l'obbligo di formazione, controllo ed approvazione del bilancio d'esercizio, perché ciò sarebbe in contrasto col principio di annualità dell'esercizio sociale che richiede la redazione del bilancio per *ciascun esercizio* (nonché col principio di non modificabilità della sequenza degli esercizi previsto dall'art. 2490, 1° comma, c.c.). Ad esempio:

- esercizio di 12 mesi con chiusura al 31/12;
- assemblea che delibera lo scioglimento (*ex art. 2484, 1° comma, n. 6*) in data 10/01/2009;
- iscrizione della delibera e della nomina dei liquidatori in data 12/01/2009;
- 20/01/2009 data di consegna dei beni e libri sociali e della situazione contabile;

dal 12/01/2009 ha inizio la gestione di liquidazione. Il rendiconto relativo al periodo 01/01/2009- 11/01/2009 sarà redatto dagli amministratori e consegnato ai liquidatori non appena pronto.

Alla data di inizio liquidazione il bilancio al 31/12/2008 non è stato evidentemente ancora approvato e spesso neanche abbozzato dagli amministratori.

Tale bilancio, che non fa parte del rendiconto degli amministratori, e costituisce un documento contabile autonomo e distinto da questo, rappresenta l'ultimo bilancio d'esercizio della società ai sensi dell'art. 2487-bis, 3° comma. Esso sarà redatto dai liquidatori sulla base della bozza predisposta dagli amministratori e sarà assoggettato, a cura dei liquidatori, al procedimento di controllo, approvazione e pubblicazione.

pubblico ai soci, ai creditori ed agli altri stakeholders vari mesi dopo la sua redazione, dovendo essere allegato al primo bilancio di esercizio redatto dai liquidatori, ai sensi dell'art. 2490, comma 4, c.c.

Si rende opportuno, inoltre, evidenziare come il rendiconto sulla gestione costituisca un utile punto di riferimento per la redazione dell'inventario o bilancio iniziale di liquidazione, il quale, assumendo natura e funzioni del tutto diverse dal rendiconto sulla gestione, risulta, come più volte ricordato, di esclusiva opera dei liquidatori (si veda capitolo 7).

Quanto indicato nei successivi paragrafi si riferisce al rendiconto sulla gestione che si pone in un rapporto di continuità con l'ultimo bilancio d'esercizio, ossia col bilancio *individuale* o *separato* della società in liquidazione.

6.4.1. La composizione del rendiconto sulla gestione

Per le società IAS *compliant* il rendiconto sulla gestione degli amministratori deve tener conto delle indicazioni contenute nel documento IAS 1. Pertanto esso si compone di stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario e note al bilancio. Non è invece necessaria una "relazione sulla gestione". I principi di iscrizione e valutazione sono, in linea di principio, analoghi a quelli utilizzati per il bilancio del precedente esercizio, tenendo però conto, per i criteri di valutazione, di quanto osservato al seguente par. 6.4.2.

Il rendiconto sulla gestione, come si è sopra precisato, copre l'ultimo periodo in cui gli amministratori hanno gestito l'impresa, che precede immediatamente l'inizio della vera e propria gestione di liquidazione. Esso ha anche una valenza tributaria, in quanto l'art. 182, comma 1, T.U.I.R. precisa che è in base alle risultanze di esso che si determina il reddito d'impresa relativo al periodo in questione: reddito da indicare in una apposita dichiarazione che deve essere presentata dai liquidatori. È dunque necessario che venga redatto il rendiconto anche se, nell'ipotesi di società quotate, sono state eventualmente presentate, ai sensi dell'art. 154-*ter* del T.U.F. e degli artt. 81 ed 82 del Regolamento Emittenti della CONSOB, la relazione relativa al 1° trimestre dell'esercizio ed una o più relazioni trimestrali.

In questa ipotesi il rendiconto in questione non può essere "sostituito" da tali relazioni, sia perché esse devono essere predisposte su "base consolidata" mentre qui si tratta del bilancio individuale della società in liquidazione, sia perché le relazioni trimestrali possono essere redatte non in conformità al documento IAS 34 e contenere dunque notizie insufficienti rispetto a quelle che devono necessariamente figurare nel rendiconto, considerata la sua funzione. Naturalmente le scelte valutative e d'impostazione fatte nel rendiconto devono essere coerenti con quelle utilizzate nella compilazione delle relazioni trimestrali e semestrali riferite al medesimo periodo.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale facente parte del rendiconto sulla gestione, poiché l'iscrizione in esso delle attività e passività è basata non sui criteri previsti dal Codice Civile che considerano prevalenti gli effetti giuridici delle operazioni di gestione, bensì sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma, si

ritiene che le principali ipotesi di “disallineamento” rispetto alle attività e passività che sarebbero state iscritte con i criteri previsti dal Codice Civile debbano essere, sia pur sinteticamente, segnalate ed illustrate dagli amministratori in apposite note esplicative. Ad esempio, se, nonostante l’avvenuta stipula di un atto notarile di acquisto di un immobile, l’immobile medesimo non si trova iscritto fra le attività non essendo stati ancora trasferiti all’acquirente società in liquidazione i rischi significativi connessi alla proprietà, l’esistenza nel patrimonio della società, dal punto di vista giuridico, dell’immobile con tutte le necessarie informazioni, deve essere adeguatamente segnalata ai liquidatori, dato il rilievo che essa assume ai fini della liquidazione.

6.4.2. I criteri di valutazione

Dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento e fino al momento dell’inizio della liquidazione, il periodo di gestione degli amministratori non dovrebbe essere particolarmente lungo. In ogni caso, per quanto già esistente la causa di scioglimento, l’azienda continua a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, per cui i criteri di valutazione da adottare continuano ad essere quelli di funzionamento. È, quindi, solo alla data di inizio della gestione liquidatoria che il capitale investito nell’impresa muta destinazione (dal funzionamento alla liquidazione).

In ordine ai criteri di valutazione da adottare, è stato già precedentemente chiarito (paragrafo 5.3) che prima della data di avvio della gestione liquidatoria e della cessazione dell’attività di impresa non è possibile adottare i criteri di liquidazione in luogo dei criteri di funzionamento.

In effetti, fino a quando non interviene il sostanziale mutamento di destinazione del patrimonio sociale, l’impresa continua ad essere un complesso economico funzionante, per quanto la gestione (ancora nelle mani degli amministratori) abbia un carattere “conservativo” e non “dinamico-produttivo”. Ciò emerge ancor più nell’ipotesi di esercizio provvisorio eventualmente deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2487, 1° comma, lett. c), c.c., per il quale l’eventuale prosecuzione dell’attività si giustifica solo nell’ottica del miglior realizzo possibile.

In definitiva, il ricorso all’adozione di criteri valutativi propri della fase di liquidazione (valori di presunto realizzo/estinzione) non può avvenire prima dell’avvio della procedura stessa coincidente con l’avvio della gestione liquidatoria. Ne consegue, pertanto, che:

- il *rendiconto sulla gestione degli amministratori*, relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato, si fonda su criteri valutativi di funzionamento, seppure tenendo conto dell’intervenuto scioglimento della società e, quindi, dei relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuità aziendale;
- l’*inventario (bilancio) iniziale di liquidazione*, da redigersi a cura dei liquidatori alla data di inizio della gestione di liquidazione, si fonda, invece, su criteri valutativi coerenti con la diversa destinazione del patrimonio sociale (la liquidazione) individuabili nei presumibili valori di realizzo per le attività e nei valori di estinzione delle passività (si veda il capitolo 7).

Sulla base di quanto appena evidenziato, si illustrano di seguito gli aspetti particolari, di cui gli amministratori è necessario che tengano conto nella redazione del rendiconto sulla gestione, conseguenza degli effetti connessi alla deliberata liquidazione della società.

Ovviamente, si rende opportuno evidenziare che i riferimenti seguenti, oltre a costituire delle indicazioni di carattere generale, devono adattarsi alle singole specifiche situazioni aziendali ed ai differenti settori di attività, nonché integrarsi con l'ipotesi normativa di possibile esercizio provvisorio di singoli rami dell'impresa.

Immobilizzazioni materiali ed immateriali

Stante l'avvenuto scioglimento della società, e venendo, quindi, a mancare il presupposto dell'utilità pluriennale, non è più possibile procedere ad ulteriore capitalizzazione dei costi di sviluppo.

Date le finalità del "rendiconto degli amministratori", che costituisce un documento a "valenza interna" destinato ai liquidatori, si ritiene che la vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali a vita definita, ai fini del calcolo degli ammortamenti, sia la medesima considerata in sede di redazione del bilancio del precedente esercizio, senza alcuna modifica.

Rimanenze di magazzino

Il problema valutativo attiene il rischio di presenza di materie, merci e prodotti finiti fuori mercato o a lento rigiro; o ancora di semilavorati e prodotti in corso di lavorazione. In questi casi, si rende necessaria un'apposita svalutazione del relativo costo, tenendo conto che il parametro di confronto atto ad individuare l'eventuale minor valore si considera prudentemente inferiore al valore netto di realizzo desumibile dal mercato di cui allo IAS 2; ciò per le difficoltà ordinariamente emergenti in fase di liquidazione.

Lavori in corso su ordinazione

A livello valutativo, si rende necessario considerare gli eventuali effetti derivanti in termini di risoluzione dei contratti, pagamento di penali ecc., per il caso che, per effetto dello scioglimento, la società non sia in grado di onorare in tutto o in parte gli obblighi che ha assunto nei confronti dei committenti.

Passività

A livello di passività, oltre alla necessità di preciso aggiornamento di ogni singola posizione debitoria fruttifera di oneri finanziari, specifica attenzione dovrà porsi alla possibile insorgenza di nuovi o maggiori debiti in conseguenza di specifiche clausole contrattuali stipulate con clienti, fornitori, banche, dipendenti, ecc. Ciò comporterà l'esigenza di operare specifici accantonamenti a fondi per rischi ed oneri, se si verificano le condizioni previste dal documento IAS 37.

Come rilevato nel precedente paragrafo 2.3, punto c) le passività a media-lunga scadenza (come anche le attività di analogia durata) non dovranno essere attualizzate, per i motivi ivi indicati.

In alcune ipotesi, come sarà precisato nel successivo capitolo 11, le possibili modifiche ai criteri di valutazione appena illustrate potrebbero trovare applicazione già con riferimento all'esercizio anteriore a quello in cui si verifica lo scioglimento della società. In effetti, nella realtà concreta non è remota l'ipotesi di deliberazione della liquidazione molto vicina (*ex ante* o *ex post*) alla data di approvazione del bilancio del precedente esercizio da parte dell'assemblea.

Ne discende, in tali casi, che il dato contabile di inizio periodo a cui si rivolge il rendiconto sulla gestione degli amministratori *ex art. 2487-bis c.c.* (periodo successivo all'ultimo bilancio approvato), dovrebbe già aver considerato le modifiche connesse alla differente prospettiva aziendale. Conseguentemente, in situazioni di questo tipo, il rendiconto sulla gestione tenderà a confermare le modifiche già operate (tenendo ovviamente conto dell'ulteriore tempo nel frattempo trascorso), assumendo significato soprattutto per i riflessi derivanti da eventuali operazioni poste in essere dagli amministratori durante la fase conservativa volta all'integrità del patrimonio sociale e del relativo valore, fase in cui, si ricorda, gli stessi continuano a mantenere il potere gestorio.

Ciò chiarito, si precisa che eventuali utili netti risultanti dal rendiconto non possono essere distribuiti, neanche parzialmente, ai soci, dovendo gli stessi poi andare a costituire insieme al capitale sociale ed alle riserve eventualmente presenti il risultato di liquidazione.

Deve ritenersi che al rendiconto sulla gestione si applichino le disposizioni dell'art. 6 del D. Leg.vo n. 38/2005 sul regime giuridico delle riserve da "fair value" costituite nell'ultimo periodo di gestione degli amministratori.

Da quanto esposto, si può desumere come la redazione del rendiconto sulla gestione degli amministratori possa normalmente richiedere tempi tali per cui diviene materialmente impraticabile consegnare lo stesso ai liquidatori alla data delle consegne (specie se queste vengono effettuate qualche giorno dopo l'iscrizione della nomina dei liquidatori). Ne discende la possibilità, riconosciuta dalla dottrina, di consegna anche successiva del solo rendiconto, quantunque tale differimento sia da ricondurre a tempi ragionevolmente brevi, anche ai fini dei termini previsti in materia fiscale, riguardanti i relativi adempimenti concernenti il periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e "l'inizio della liquidazione" (art. 182, 1° comma, T.U.I.R.).

6.5. PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLA SITUAZIONE DEI CONTI E DEL RENDICONTO SULLA GESTIONE

Da quanto fin qui esposto emerge, ad ogni evidenza, come la combinazione dei documenti oggetto di consegna da amministratori a liquidatori fornisca un quadro completo sia in ordine alla situazione del patrimonio aziendale alla data di effetto dello scioglimento (*situazione dei conti*) sia avendo riguardo agli effetti economico-finanziari, con conseguente riflesso sul patrimonio sociale, derivanti dalle operazioni compiute dagli amministratori durante la fase preliquidatoria (*rendiconto sulla gestione*).

A completamento si evidenzia come tanto per la situazione dei conti quanto per il rendiconto sulla gestione, la legge non prescriva espressamente alcuna specifica approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Si

ricorda, tuttavia, che tali documenti, dovendo essere allegati al primo bilancio annuale di liquidazione, con le eventuali osservazioni dei liquidatori (art. 2490, 4° comma c.c.) risulteranno comunque sottoposti all'attenzione dell'assemblea.

7. IL BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE

7.1. OBBLIGATORIETÀ DEL BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE ANCHE PER LE IMPRESE IAS COMPLIANT

Il Principio contabile OIC 5, par. 4.1, ha stabilito che la redazione del bilancio (o inventario) iniziale di liquidazione è obbligatoria nelle società di capitali anche se non esplicitamente prevista dalla legge. Ovviamente ciò vale anche per le imprese “IAS compliant” (che sono normalmente tutte società di capitali, in base al D. Leg.vo n. 38/2005).

Si tratta anche in questa ipotesi di un documento contabile che è di *esclusiva competenza dei liquidatori*, non essendo previsto un intervento (ufficiale) degli amministratori e, quindi, una loro condivisione delle risultanze di quell’inventario.

Si è visto sopra, al Cap. 3, che la redazione di un bilancio di apertura della liquidazione è prevista dalla legge anche nei maggiori Paesi dell’Europa continentale (Francia, Germania, Spagna).

7.2. FINALITÀ DEL BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE

Le finalità del bilancio iniziale di liquidazione sono strettamente legate alla funzione economica e giuridica della liquidazione, che è quella della trasformazione in denaro delle attività, dell’estinzione delle passività e della distribuzione fra i soci dell’attivo netto residuo.

Si è visto che dopo lo scioglimento della società il patrimonio sociale non è più uno “strumento” destinato ad attuare la produzione, ma diviene un complesso eterogeneo di beni “destinati alla realizzazione ed alla divisione”.

Questa peculiare destinazione del patrimonio aziendale influenza anche i criteri da impiegare per la valutazione dei suoi elementi attivi e passivi.

L’OIC 5 ha precisato che il bilancio iniziale di liquidazione ha le seguenti principali finalità:

- a) accertare la “situazione iniziale” del patrimonio dell’impresa che è indispensabile per la successiva gestione di liquidazione.

La conoscenza dei rapporti giuridici attivi e passivi iniziali è indispensabile ai liquidatori, per poter svolgere le operazioni di realizzo delle attività e di estinzione delle passività. Essa è necessario che sia la più accurata e completa possibile per ridurre al minimo il rischio della mancata individuazione di alcuni elementi patrimoniali, attivi e/o passivi;

- b) determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione per poter successivamente pervenire alla determinazione del risultato economico dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione, e, quindi, delle quote di riparto dell’attivo netto residuo fra i soci;
- c) stabilire se presumibilmente (e salvo nuovi o più completi accertamenti di attività e passività che costituiscono un vero e proprio obbligo dei liquidatori) i fondi liquidi esistenti alla apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le

passività e coprire le spese e gli oneri della liquidazione tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti⁷.

Date le funzioni assegnate al bilancio iniziale di liquidazione, la dottrina prevalente ritiene che la sua compilazione debba ritenersi indispensabile in ogni caso, anche se liquidatori vengano nominati i medesimi amministratori.

7.3. STRUTTURA E CONTENUTO

Quanto alla sua forma, il bilancio iniziale di liquidazione è costituito da una situazione patrimoniale, priva di conto economico. Esso può essere esposto in forma di tabella che riporta, per ciascuna voce delle attività e delle passività, in colonne affiancate, gli importi, rispettivamente, dello stato patrimoniale che fa parte del rendiconto degli amministratori e del bilancio iniziale in questione (si tratta di importi riferiti *alla medesima data*, perché le ore 24 della data di conclusione della gestione degli amministratori (e, dunque, di riferimento del loro “rendiconto”) coincidono con le ore 0 del giorno successivo, in cui ha inizio la “procedura di liquidazione” e la gestione dei liquidatori).

Come è stato rilevato dalla dottrina, il bilancio di apertura della liquidazione ha anche una “funzione prognostica” dell’esito della liquidazione e del metodo da seguire per giungere alla monetizzazione del patrimonio sociale; per cui diversa sarà la valutazione del patrimonio sociale a seconda che si progetti una vendita, in blocco o per rami, dell’azienda sociale, ovvero che si intenda procedere ad una vendita separata dei singoli beni aziendali.

Dunque, il contenuto del bilancio iniziale e la valutazione delle attività e passività sono strettamente legati alle *modalità* con le quali sarà svolta la liquidazione (in base soprattutto a quanto deliberato dall’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2487, 1° comma, lett. c) del c.c.) ed alla prosecuzione o meno dell’attività d’impresa attraverso l’esercizio provvisorio o anche l’affitto dell’azienda.

Poiché il bilancio iniziale di liquidazione ha la funzione di accertare la composizione ed il valore del patrimonio della società al fine di stabilire di quali beni e crediti i liquidatori dispongano per coprire le passività esistenti e quelle future generate dalla liquidazione, esso non può essere predisposto esclusivamente in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ignorando i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti alla sua data di riferimento, i diritti di proprietà e di credito di cui la società è titolare e gli obblighi giuridici esistenti alla medesima data.

Pertanto, a differenza di quanto avviene in sede di redazione del bilancio IAS di una impresa in funzionamento, qui è necessario rappresentare il patrimonio della società all’inizio della liquidazione

⁷ Si tenga presente che i liquidatori hanno i medesimi obblighi di tenuta della contabilità e dei libri sociali degli amministratori, per cui normalmente sarà tenuta una contabilità a partita doppia, per la quale le rilevazioni – base di partenza sono rappresentate *proprio dai valori figuranti nel bilancio iniziale*. La contabilità a p.d. diviene addirittura indispensabile quando la liquidazione si protrae oltre il primo esercizio, e vi è necessità di compilare uno o più bilanci intermedi.

in base ai criteri previsti dal Codice Civile (e dal Principio contabile OIC 5) e rilevare nella contabilità e nei bilanci annuali di liquidazione la dinamica di tale patrimonio in base ai medesimi criteri⁸

7.3.1. Attività e passività da iscrivere nel bilancio iniziale in ipotesi di non continuazione dell'attività dell'impresa

A) Attività figuranti nel bilancio ordinario da eliminare

a) Costi di sviluppo e in genere altri costi pluriennali per la parte non ancora ammortizzata

L'iscrizione all'attivo del bilancio d'esercizio di questi costi pluriennali presuppone l'ordinario funzionamento della società, almeno fino a che essi non saranno ammortizzati per intero; dal momento che con lo scioglimento della società queste condizioni non sussistono, tali costi saranno eliminati, perché *non* corrispondono ad attività "monetizzabili" ai fini della liquidazione. Fanno eccezione alcune particolari attività immateriali, se cedibili a terzi, come Know-how e software iscritti in bilancio nell'ambito dei costi di sviluppo.

b) Immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, concessioni, diritti d'autore, ecc.) non realizzabili o non trasferibili

Le attività immateriali da annullare sono quelle che è impossibile trasferire singolarmente o con la cessione in uno o più rami dell'azienda verso un corrispettivo. Non si procede all'annullamento del valore se possono essere trasferite insieme all'azienda cui ineriscono, in ipotesi di cessione in blocco di questa.

c) Avviamento

All'avviamento "derivativo" eventualmente ancora iscritto in bilancio si possono estendere le conclusioni esposte sub a).

Per quanto riguarda il valore dell'avviamento originario creato con l'esercizio dell'attività, se non vi è prosecuzione dell'attività produttiva esso non può essere iscritto nel bilancio iniziale, in quanto manca il presupposto della sussistenza di un suo valore di realizzo. È per questo che, al fine di conservare il valore dell'impresa, è prevista la continuazione dell'attività, anche in fase di liquidazione. In mancanza di ciò, l'avviamento originario può essere iscritto all'attivo del bilancio iniziale di liquidazione in un solo caso: qualora vi sia un impegno contrattuale per la cessione in uno o più rami dell'azienda ad un prezzo superiore ai valori netti con cui gli elementi patrimoniali figuravano nel bilancio d'esercizio e per un importo non superiore a quello che residua dopo la valutazione dei beni a valori di realizzo e compreso nel prezzo di vendita.

d) Crediti inesigibili

Nel caso i liquidatori ritengano che alcuni crediti siano totalmente inesigibili, ne annulleranno il valore.

⁸ Le esigenze informative degli utilizzatori dei bilanci di liquidazione sono diverse da quelle degli utilizzatori dei bilanci di funzionamento e riguardano principalmente la natura ed il valore di realizzo delle attività di cui può disporre l'impresa in liquidazione per coprire le passività esistenti ed i costi ed oneri della liquidazione. La necessità di accertare la situazione giuridica delle attività patrimoniali e delle passività attuali e future prevale sulle altre e riduce sensibilmente il campo di applicazione del principio di prevalenza della sostanza (economica) sulla forma (giuridica) escludendo l'applicabilità di alcuni documenti IAS/IFRS e dei criteri di rappresentazione e valutazione in essi contenuti, come viene precisato nei paragrafi seguenti.

B) Attività iscrivibili nel bilancio di liquidazione, che non figurano nel bilancio ordinario

Oltre all'avviamento "originario" (del quale si è già trattato al punto A) c), può verificarsi il caso che la società possieda segreti di fabbricazione dalla cui vendita possa realizzarsi un ricavo (è l'ipotesi già esaminata sopra al punto A.a)). Può inoltre verificarsi che vi siano beni già completamente ammortizzati (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) ma aventi ancora un valore recuperabile con la vendita. In questo caso ed in altri analoghi si fa luogo all'iscrizione di una apposita posta all'attivo del bilancio di liquidazione. Può anche verificarsi che vi siano beni di proprietà della società (es. immobili) non iscritti all'attivo del rendiconto sulla gestione degli amministratori in difetto del trasferimento dei rischi e/o benefici (come indicato nell'esempio sopra al par. 6.4.1). Questi beni devono essere iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione per le ragioni già precisate.

Nell'ipotesi in cui vi siano alla data di riferimento del bilancio iniziale contratti di locazione finanziaria in corso, poiché la società-locataria ha adottato nei bilanci precedenti il trattamento contabile previsto per il *finance lease* dallo IAS 17, nello stato patrimoniale che fa parte del "rendiconto sulla gestione degli amministratori" si trovano già iscritti all'attivo i beni in leasing al loro fair value al netto di ammortamenti e svalutazioni ed al passivo il debito verso il locatore, al suo valore attuale.

Nell'ipotesi in cui la società intenda riscattare i beni alla scadenza del contratto per poi rivenderli, l'importo da iscrivere all'attivo è quello del presunto ricavo di realizzo netto dei beni, mentre al passivo occorre iscrivere il debito verso il locatore al valore di estinzione, comprensivo del prezzo di riscatto.

Se, invece, nel piano di liquidazione è prevista la cessione a terzi del contratto di leasing, occorre eliminare dal bilancio iniziale le attività e passività iscritte degli amministratori ed iscrivere all'attivo il presumibile provento netto ricavabile dalla cessione del contratto.

C) Passività figuranti nel bilancio ordinario

a) Fondi per rischi ed oneri. TFR ed altre passività per i dipendenti

Il TFR non può essere iscritto nel bilancio iniziale e nei bilanci annuali di liquidazione in base ai criteri indicati nel documento IAS 19 per i "piani a benefici definiti" perché ciò che deve essere rappresentato in bilancio (per le ragioni precisate sopra al par. 7.3 ed alla nota 8) è l'effettivo importo del debito verso i dipendenti per il TFR maturato. Pertanto, esso viene iscritto in bilancio per il personale mantenuto alle dipendenze della liquidazione, in conformità ai criteri previsti dal codice civile. Per i fondi per rischi ed oneri si pone in genere il problema di una determinazione più adeguata del loro valore.

Tra i fondi rischi vanno iscritte anche le "passività potenziali" (*contingent liabilities*) esistenti, che dovranno essere anch'esse valutate al valore di estinzione.

b) Debiti prescritti

Se i liquidatori ritengono fondatamente che alcuni debiti non dovranno esser estinti per intervenuta prescrizione, li elimineranno dal bilancio.

D) Passività da iscriversi nel bilancio liquidazione, che non figurano nel bilancio ordinario

Si tratta di debiti che, per varie ragioni, possono non essere stati rilevati in contabilità dagli amministratori, e che non risultano quindi dall'ultima situazione patrimoniale da essi compilata, che fa parte del loro "rendiconto". Oppure di passività che sorgono alla data di inizio della liquidazione in base a previsioni contrattuali o a norme di legge, anche a seguito di garanzie ed impegni assunti dalla società.

Per quanto riguarda le "poste ideali del patrimonio netto": capitale sociale, riserva legale, riserva statutaria, utili di precedenti esercizi non distribuiti, utile dell'esercizio in corso, altre riserve non di utili è opportuno che esse continuino ad essere rilevate nei bilanci di liquidazione oltre che per ragioni di "continuità", anche per ragioni di natura fiscale. Per quanto riguarda il capitale sociale, il mantenimento dell'apposita voce è giustificato anche dalla possibile presenza di azioni di varie categorie che attribuiscono diritti differenziati ai soci in sede di riparto finale.

Le "speciali" poste del patrimonio netto che figurano in un bilancio IAS/IFRS (es.: riserva costituita con i plusvalori derivanti dalla valutazione al fair value di immobili impianti e macchinari o di strumenti finanziari "available for sale") devono essere riassorbite in sede di valutazione con i criteri di liquidazione delle attività e passività (valore di realizzo per stralcio per le attività; valore di estinzione per le passività). La movimentazione di tali riserve deve essere seguita nei vari esercizi della liquidazione anche ai fini fiscali.

Per quanto riguarda lo schema e l'articolazione delle voci dell'Attivo e del Passivo e le poste del patrimonio netto (che riguarda anche i bilanci dei successivi periodi annuali della liquidazione) sarà adottato uno schema di situazione patrimoniale conforme alle previsioni dello IAS 1 e possibilmente identico a quello utilizzato nel rendiconto sulla gestione degli amministratori (per ovvie ragioni di continuità) e si iscriveranno le poste attive e passive con le *identiche distinzioni* in esso figuranti. A ciò conduce anche l'interpretazione della norma dell'art. 2490, 1° comma, ultimo periodo, secondo la quale si applicano, *in quanto compatibili*, le disposizioni degli artt. 2423 e segg. c.c. (che in questo caso devono essere sostituite da quelle dello IAS 1).

Tuttavia, mentre quando è stata deliberata la prosecuzione dell'attività dell'impresa non vi sono ragioni per modificare l'articolazione delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico, qualora tale prosecuzione non vi sia dovranno e potranno essere consentite semplificazioni ed adattamenti rispetto agli schemi ordinari di stato patrimoniale e conto economico dello IAS 1, oltre all'inserimento delle nuove voci relative allo stato di liquidazione. Per un approfondimento di questo punto si rinvia al capitolo 8 sul bilancio intermedio di liquidazione.

7.3.2. Valutazione delle Attività e Passività. Fondo per costi ed oneri di liquidazione

I criteri con i quali occorre valutare le singole poste attive e passive del bilancio di liquidazione discendono logicamente dalle funzioni ad esso assegnate e dalla destinazione impressa al patrimonio sociale con lo scioglimento della società e sono radicalmente diversi da quelli prescritti dagli IAS/IFRS per il bilancio individuale o separato. Come si è precisato sopra, al par. 2.3, per le attività vi è un solo criterio: *il probabile valore di realizzo netto conseguibile entro un termine ragionevolmente breve e tenuto presente che*

normalmente i beni vengono venduti separatamente. Anche per le passività vi è un unico criterio: il valore di estinzione, ossia la somma che si dovrà pagare per estinguerle.

Si indicano di seguito i criteri applicabili alle principali voci dell'Attivo e del Passivo; si tenga presente che l'indicazione di un valore di presunto realizzo delle attività superiore al valore contabile che figura dallo stato patrimoniale del rendiconto degli amministratori va fatta con cautela e se la differenza fra i due valori è significativa, non se essa è insignificante.

A) Attività

a) *Denaro ed altri valori esistenti in cassa*

Trattandosi di valori "liquidi" non si fa luogo ad una vera e propria valutazione ma solo alla "numerazione". Se fra i valori esistenti in cassa vi sono monete estere, esse si valuteranno al cambio presunto di realizzo, purché, naturalmente, siano negoziabili.

b) *Conti e depositi bancari attivi*

Si valutano al valore nominale, tranne casi eccezionali. Sono esposti al lordo degli interessi maturati alla data di riferimento del bilancio.

c) *Crediti commerciali e finanziari*

Per la determinazione del valore di realizzo occorrerà ponderare attentamente il rischio di inesigibilità tenuto conto anche delle eventuali garanzie reali o personali offerte dal debitore, e le spese di incasso. Anche in questo caso degli eventuali interessi si terrà conto solo nella misura in cui essi siano maturati alla data cui è riferito il bilancio. Degli interessi maturati in epoca successiva si terrà conto nel Fondo per costi ed oneri di liquidazione di cui alla successiva sezione C. Spesso, pur di incassare sollecitamente i crediti, anche prima della loro scadenza o nel caso vi siano contestazioni sul quantum col debitore, i liquidatori sono costretti a concedere sconti e riduzioni. Per cui il valore di realizzo dei crediti, specie se infruttiferi e a media e lunga scadenza, può essere sensibilmente inferiore al valore nominale.

d) *Rimanenze di materie, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e merci*

Per merci, prodotti, materie e semilavorati destinati alla vendita, i liquidatori nel ricercare il probabile valore di realizzo terranno conto dei seguenti elementi:

- possibilità o meno del realizzo, per merci o materie deperite, alterate o comunque insuscettibili di scambio sul mercato;
- tempi di realizzo e modalità di vendita, tenuto conto anche del tipo di clientela cui potranno essere vendute le varie partite;
- spese da sostenere per la vendita (trasporto, assicurazioni, imballaggi, ecc.) ed oneri finanziari connessi all'incasso del prezzo (spese bancarie, ecc.).

Il valore di presunto realizzo va considerato anche nell'ipotesi in cui i liquidatori ritengano opportuno ultimare con gli impianti della società o presso altre aziende, le lavorazioni in corso o trasformare le materie

prime esistenti in prodotti finiti. Il che, secondo la dottrina, è assolutamente doveroso al fine di evitare una riduzione del valore del patrimonio sociale, che danneggerebbe i soci ed i creditori. Il valore di presunto realizzo è indicato al netto dei costi di realizzo.

e) Immobilizzazioni materiali (fabbricati industriali, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi, automezzi, ecc.)

Le valutazioni di liquidazione delle immobilizzazioni presentano notevoli difficoltà a causa delle particolari caratteristiche del loro “mercato”. Per i fabbricati industriali adibiti a magazzini o a stabilimenti, che sono atti ad usi specializzati, occorre anzitutto stabilire se si potrà trovare un acquirente che possa destinarli ai medesimi usi. In caso contrario, i liquidatori potranno orientarsi verso il valore di realizzo dell’area su cui i fabbricati sono stati edificati, al netto delle spese di demolizione. Per le altre immobilizzazioni, che hanno anch’esse un mercato piuttosto ristretto, il realizzo può essere difficile ed oneroso, se non vi sono industrie analoghe che trovino conveniente il loro acquisto.

Nel determinare il valore di realizzo di macchinari, impianti, attrezzature, mobili e arredi, si terrà conto dei prezzi di listino dell’“usato” praticati dai fabbricanti, al netto delle spese di smontaggio, separazione, trasporto, ecc., se non si ritenga che queste possano essere poste a carico degli acquirenti. Il valore netto così ottenuto sarà decurtato di una certa percentuale per tener conto delle difficoltà inerenti alla vendita di tali beni. Per tutte queste ragioni i valori esposti nel bilancio di liquidazione saranno normalmente inferiori ai corrispondenti valori netti del bilancio individuale o separato. Nel caso, invece, che si riesca a vendere in blocco il fabbricato industriale col suo corredo di impianti, attrezzature e macchinari, il valore di realizzo complessivamente ottenuto potrà essere anche superiore al precedente valore contabile, se la valutazione in bilancio veniva effettuata al costo.

Per la valutazione di alcuni immobili a destinazione specifica (opifici industriali, cave, ecc.) o di impianti specializzati sarà necessario far ricorso ad esperti qualificati (ingegneri, geologi, ecc.).

I valori di realizzo saranno al netto degli eventuali costi di bonifica e di ripristino dei siti.

f) Aree fabbricabili e fabbricati non industriali

Il valore di realizzo di questi beni può essere notevolmente superiore al costo esposto nel bilancio individuale/separato per l’influenza di fenomeni monetari e di mercato, specie quando il loro acquisto risale ad epoca anteriore alla liquidazione di diversi anni ed essi sono stati valutati al costo. Il valore di realizzo si determina con riferimento a prezzi medi di mercato all’epoca della stima. Anche qui occorre detrarre i previsti costi di bonifica e di ripristino dei siti.

g) Immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, concessioni, diritti d’autore, ecc.)

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali nel bilancio di liquidazione è estremamente problematica. Non di rado questi valori, come si è già osservato, sono annullati, o per l'impossibilità di trasferire a terzi i relativi diritti o perché è estremamente difficile trovare un compratore nel caso in cui l’utilità residua di questi beni immateriali debba ritenersi esigua. Non essendovi un “mercato” per questi beni, per quelli di loro

che sono trasferibili a terzi singolarmente (brevetti e marchi registrati, diritti d'autore, know-how, software) il valore di realizzo è determinato preferibilmente con stima di un esperto qualificato ed indipendente.

h) Titoli a reddito fisso, azioni e partecipazioni non azionarie

La determinazione del valore di realizzo dei titoli a reddito fisso (CCT, BTP, obbligazioni, ecc.) e delle azioni in portafoglio è necessario che tenga presente l'andamento delle quotazioni di borsa e, per i titoli non quotati o illiquidi, di ogni altra informazione desumibile da fonti non ufficiali⁹.

Alquanto difficoltosa è la determinazione del probabile valore di realizzo per i titoli a reddito fisso e le azioni non quotati e per le partecipazioni non azionarie; per queste ultime, anche a causa del loro mercato ristretto. Per le azioni e le partecipazioni non azionarie, costituenti una partecipazione di minoranza non qualificata, un'utile base di riferimento per la determinazione del valore di realizzo può essere rappresentata dal valore di bilancio in base al patrimonio netto contabile.

Nel caso si debba vendere una partecipazione di controllo, le difficoltà di valutazione aumentano, perché il valore di realizzo in questo caso dipende da elementi economici ed extra economici che non possono riflettersi sulle quotazioni di borsa. La base per la valutazione è costituita dal "capitale economico" della partecipata, determinato con la stima di un professionista qualificato, tenuto conto dell'eventuale "premio di maggioranza". Il realizzo in fase di liquidazione, però, è abbastanza problematico per le azioni non quotate, per cui non di rado il valore determinato in prima approssimazione sarà congruamente decurtato.

B) Passività

Le passività del bilancio di liquidazione, come si è già osservato, sono rappresentate da debiti, di varia natura e scadenza, e da fondi per rischi ed oneri (*provisions*).

a) Debiti verso fornitori

Di questi debiti, cambiari e non, sui quali normalmente non vengono corrisposti interessi, sarà esposto in bilancio il valore nominale, aumentato dell'importo delle eventuali spese che si prevede di dover sostenere per il loro pagamento (es.: spese bancarie per il pagamento di tratte o cambiali o fatture). I liquidatori dovranno porre molta cura nello stabilire se vi sono debiti verso fornitori per i quali non siano ancora pervenute le relative fatture.

Talvolta il valore di estinzione di questi debiti è inferiore al valore nominale, per gli sconti che si possono ottenere nel caso di estinzione anticipata. Di questo minor valore i liquidatori potranno tener conto all'atto della redazione del bilancio iniziale solo se esso, in virtù di accordi intercorsi con i creditori, appaia certo o almeno altamente probabile (vedi anche quanto riportato al successivo punto f). Se vi sono controversie giudiziarie con i fornitori va tenuto conto degli oneri relativi, se probabili, in un fondo rischi.

⁹ Si tenga presente che, anche se si tratta di strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, non si tratta di determinare il loro *fair value*, perché la vendita dei beni dell'impresa in fase di liquidazione non costituisce (almeno, nella normalità dei casi) una "libera transazione fra parti consapevoli e disponibili". Pertanto non si possono applicare i criteri di determinazione del *fair value* previsti dai paragrafi AG 69 e seguenti dello IAS 39. Tali criteri possono fornire solo un orientamento provvisorio sul valore da determinare, che normalmente è inferiore al *fair value*.

b) Debiti finanziari

Sono i debiti per prestiti ottenuti, sui quali devono essere corrisposti gli interessi. Essi saranno iscritti nel bilancio di liquidazione per il valore di estinzione (che comprende gli interessi maturati). Va tenuto anche conto di eventuali penali per anticipata estinzione (es.: per mutui fondiari).

c) Debiti verso il personale e gli enti previdenziali

I debiti verso il personale sorgono normalmente in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro che di regola segue lo scioglimento della società e riguardano il TFR maturato e le eventuali competenze arretrate da pagare (mensilità aggiuntive, gratifiche, premi, ecc.).

Una indagine accurata occorre sia esperita per la determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, ecc.). Si terrà conto anche di eventuali pene pecuniarie ed interessi da corrispondere ai predetti enti per il ritardato pagamento dei contributi.

d) Debiti per imposte e tasse

Notevoli difficoltà si incontrano nella determinazione dell'importo di questi debiti, specie quando sono in corso contestazioni e pendono ricorsi avanti i competenti organi del contenzioso tributario. I debiti per imposte da iscrivere nel bilancio sono solo quelli relativi ad esercizi sociali anteriori allo scioglimento della società, e quelli risultanti dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta immediatamente antecedente l'inizio della liquidazione (sulla base del rendiconto degli amministratori). Le imposte dovute per i redditi che si presume di conseguire durante la gestione di liquidazione saranno comprese nell'importo complessivo dei costi ed oneri di liquidazione di cui si dirà in prosieguo.

Nella determinazione delle passività tributarie occorre tener conto anche di sanzioni pecuniarie ed interessi moratori per ritardata iscrizione a ruolo.

Per le contestazioni in corso occorrerà ponderare attentamente le probabilità di accoglimento, totale o parziale, dei ricorsi interposti dalla società, provvedendo all'iscrizione di appositi fondi rischi qualora appaia probabile il pagamento di determinati importi¹⁰.

e) Debiti vari

Per tutti i debiti in generale occorrerà tener presenti, nei limiti previsti *sub a)* gli sconti e le riduzioni che normalmente si possono ottenere per l'estinzione anticipata di essi, o facendo perno sullo stato di liquidazione della società¹¹.

¹⁰ L'art. 36 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che disciplina la riscossione delle imposte dirette, prevede una responsabilità personale dei liquidatori per il mancato pagamento di imposte dirette relative alla fase di liquidazione o ad esercizi anteriori, se esso dipende dal soddisfacimento dei crediti di "ordine inferiore" o da assegnazioni dei beni ai soci.

¹¹ Per ragioni di natura psicologica non di rado alcune categorie di creditori sono propensi a concedere riduzioni dei loro crediti ad una società in liquidazione, ancorché scaduti, pur di ottenere un sollecito pagamento del saldo di essi.

f) *Riduzione di debiti a seguito di accordi di ristrutturazione o di disposizioni in tema di concordato preventivo*

È noto che, in base alle recenti innovazioni introdotte nella legge fallimentare, la società in liquidazione può decurtare l'importo nominale dei debiti nei confronti di una pluralità di creditori (anche se privilegiati) facendo ricorso alle seguenti disposizioni della legge fallimentare:

a) art. 182-*bis* (Accordi di ristrutturazione di debiti) in base al quale se è stato raggiunto un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, anche al di fuori della formale procedura di concordato preventivo (accordo la cui attuabilità è attestata dalla relazione di un professionista, singolo o associato, iscritto *nel registro dei revisori contabili* ed in determinati albi professionali) e se l'accordo viene omologato dal Tribunale, i debiti restano determinati nella misura risultante dall'accordo *per i creditori che vi hanno aderito* e gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione dell'accordo non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 della legge fallimentare.

L'accordo ha efficacia alla data della sua iscrizione nel registro delle imprese (se non vi sono opposizioni dei creditori);

b) art. 160 sul concordato preventivo, in base al quale, oltre che la ristrutturazione dei debiti di cui al punto a), la domanda di concordato può prevedere altre forme di soddisfazione delle ragioni dei creditori e di decurtazione dei loro crediti (anche privilegiati). In queste ipotesi l'efficacia, nei confronti dei creditori, delle varie forme di riduzione o decurtazione dei crediti (anche di quelli tributari ai sensi dell'art. 182-*ter* legge fallimentare) non può che aversi dopo l'omologazione del concordato da parte del Tribunale.

In base a tali norme, nell'ipotesi sub a) i liquidatori possono iscrivere sia nel bilancio iniziale che nei bilanci annuali di liquidazione l'importo ridotto dei debiti *dopo* (e non prima) l'iscrizione nel registro delle imprese dell'accordo di ristrutturazione. Nell'ipotesi sub b) *dopo* (e non prima) che sia intervenuto il decreto del Tribunale che omologa il concordato.

Al di fuori delle due ipotesi sopra indicate, l'efficacia degli accordi transattivi o di altra natura che comportano la riduzione di debiti verso singoli creditori deve risultare dal titolo e si verifica di solito alla data dell'accordo. Mentre le indicazioni fornite in ordine alla *data di efficacia* si ritengono non derogabili per i debiti iscritti nei bilanci annuali di liquidazione, nel bilancio iniziale (che ha la natura di un preventivo finanziario) l'importo della riduzione delle passività può essere iscritto, tra le rettifiche positive di liquidazione, anche *prima* del momento sopra indicato, come di seguito precisato:

- per l'accordo di ristrutturazione dei debiti, alla data della stipula dell'accordo, ove appaia probabile la successiva omologazione da parte del Tribunale;
- per il concordato preventivo, alla data dell'approvazione da parte dei creditori, ove appaia probabile la successiva omologazione da parte del Tribunale.

C) Fondo per costi ed oneri di liquidazione

1. Natura e funzione

La funzione del Fondo è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, sia pur parziale, di quei costi ed oneri. L'iscrizione iniziale nel Fondo di tali costi, oneri e proventi costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili, anche nel sistema degli IAS/IFRS, al bilancio individuale/separato, che è giustificata dalla natura di bilanci *straordinari* dei bilanci di liquidazione e, *in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione*. Pertanto, l'iscrizione va effettuata anche in mancanza del presupposto dell'esistenza di una obbligazione *attuale* (legale o implicita). Ciò deve ritenersi consentito per la particolare funzione cui assolve il Fondo in questione e per la provvisorietà degli importi in esso iscritti.

2. Contenuto del Fondo

I costi ed oneri indicati nel Fondo devono essere **diversi** da quelli correlati alle attività e passività *già iscritte* nell'Attivo o nel Passivo del bilancio iniziale di liquidazione (e da quelle già iscritte nei Fondi per rischi ed oneri).

Come regola generale, vanno iscritti tutti i costi, oneri e proventi attinenti la gestione di liquidazione che *maturano* dalla data dell'inizio della liquidazione e fino alla data di chiusura della liquidazione; non ciò che ha causa (economica) in operazioni di gestione compiute *prima* della data di inizio della liquidazione e che dovrebbe già figurare nel rendiconto degli amministratori.

Tutto ciò che non è possibile prevedere nell'*an*, al momento di redazione del bilancio iniziale di liquidazione, o che non è possibile quantificare in modo attendibile non può essere iscritto. Se si tratta di partite significative occorre, però, fornire una adeguata descrizione nella nota integrativa del bilancio annuale a commento del fondo (es. una causa civile importante, della quale non si è in grado di prevedere l'esito).

Non vengono iscritti nel Fondo in questione neanche i costi ed oneri che non sono associabili alla gestione della liquidazione e che non si è potuto iscrivere, per mancanza dei necessari elementi conoscitivi, nel bilancio iniziale di liquidazione fra i debiti o i fondi per rischi ed oneri (es.: un premio di produzione rivendicato in data successiva alla redazione del bilancio iniziale di liquidazione dai dipendenti già licenziati).

A) Costi ed oneri da iscrivere nel Fondo

In concreto si tratta di debiti ed altre passività relative a (l'elencazione è esemplificativa, non esaustiva):

- fitti passivi per i locali utilizzati dalla procedura di liquidazione, con le relative utenze: energia elettrica, telefono, gas, acqua, ecc. ed eventuali spese di manutenzione e riparazione;
- retribuzioni ed oneri sociali per i dipendenti dell'ufficio di liquidazione (compreso il TFR) e per gli eventuali collaboratori coordinati dell'ufficio medesimo;
- compensi per i professionisti per prestazioni successive alla data di inizio della liquidazione (avvocati, commercialisti, notai, ecc.);

- compensi ai liquidatori, al revisore legale ed ai membri del collegio sindacale (se esistente) nell'importo determinato dall'assemblea dei soci;
- oneri per eventuale noleggio di macchinari ed attrezzature necessarie all'ufficio di liquidazione con le relative manutenzioni;
- oneri finanziari per il periodo della liquidazione su debiti (verso banche, verso soci ed altri finanziatori) iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione (gli oneri maturati fino a tale data sono già iscritti nel rendiconto degli amministratori), comprese le rate relative a contratti di leasing (quota capitale ed interessi);
- spese legali necessarie per la fase finale di cancellazione della società;
- imposte dirette, correnti e differite, sui redditi fiscali previsti per gli anni di durata della liquidazione e per il riparto finale. Le attività e passività fiscali differite non devono essere attualizzate.

B) Proventi della liquidazione da iscrivere nel Fondo

I costi ed oneri da sostenere nel corso della liquidazione sono in parte controbilanciati da eventuali proventi che si prevede di conseguire nel medesimo periodo (diversi dai ricavi di realizzo delle Attività già iscritte nel bilancio iniziale di liquidazione). A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti:

- interessi attivi da titoli, depositi e conti correnti bancari e da finanziamenti attivi in essere alla data di inizio della liquidazione;
- dividendi da azioni in portafoglio, utili da partecipazioni non azionarie e strumenti finanziari partecipativi;
- rimborsi di imposte e tasse e di altri costi ed oneri iscritti nel Fondo;
- fitti attivi di immobili di proprietà della società dati in locazione a terzi o da sublocazioni;
- canoni attivi per noleggi di beni di proprietà;
- eventuali proventi da cessione di contratti di leasing;
- proventi derivanti dall'esito positivo di cause civili.

Ciò che viene iscritto, in unica voce, fra le Passività del bilancio iniziale di liquidazione è **il saldo** fra l'importo complessivo delle voci sub A) e l'importo complessivo delle voci sub B) (saldo che normalmente ha un segno negativo per il prevalere dei costi ed oneri di liquidazione).

3. Modalità di movimentazione del Fondo

Il Fondo per costi ed oneri di liquidazione figura distintamente fra le passività del bilancio iniziale di liquidazione e fra le passività di tutti i bilanci intermedi di liquidazione, fino alla sua completa estinzione. La sua contropartita non è iscritta nel conto economico ma è, invece, compresa nel conto "Rettifiche di liquidazione" (imputata al Patrimonio Netto); pertanto il Fondo in questione non figura esplicitamente come quota ideale del Netto. Tutte le informazioni sulla sua entità e sulla sua dinamica si desumono, dunque, dalla nota integrativa dei bilanci intermedi di liquidazione.

Nella nota integrativa del primo bilancio annuale di liquidazione, va compilata una tabella che potrà avere il seguente contenuto (in colonne affiancate):

Nella prima colonna:

- l'importo lordo delle varie voci di costi ed oneri di liquidazione, analiticamente indicati ed il loro totale;
- l'importo delle varie voci di proventi, anche questi analiticamente indicati;
- il saldo (A-B) che rappresenta l'importo iniziale del fondo.

Nella seconda colonna:

- in corrispondenza a ciascuna voce di costi/oneri e di proventi le variazioni in più o in meno per nuovi o migliori accertamenti.

Nella terza colonna:

- analiticamente per ciascuna voce, gli importi dei costi ed oneri già sostenuti (e dei proventi conseguiti) che vanno a ridurre l'importo di quelli previsti (ossia, gli utilizzi del fondo).

Nella quarta colonna:

- gli importi residui delle varie voci di costi/oneri e di proventi e, quindi, come saldo l'importo aggiornato del fondo alla data del bilancio.

Analoga tabella va redatta nella nota integrativa di *ciascuno* dei bilanci annuali di liquidazione. In tal modo è possibile tenere conto della dinamica del fondo nei vari esercizi di durata della liquidazione.

Nell'ipotesi in cui, per un determinato costo/onere (o provento) sia stato sostenuto (conseguito) *per un determinato esercizio* un importo superiore a quello previsto *per tale esercizio*, nella colonna tre, l'utilizzo va indicato per l'intero importo stanziato.

Se invece il costo od onere effettivamente sostenuto *in quell'esercizio* è inferiore all'importo stanziato *per il medesimo esercizio* (nel Fondo), la differenza, che costituisce una sopravvenienza attiva va imputata al conto economico, alla voce n. 3 dei proventi straordinari.

4. Correlazione col conto economico dei bilanci annuali di liquidazione

Anche nell'ambito dei bilanci annuali di liquidazione è necessario iscrivere i costi ed oneri di liquidazione ed i proventi di liquidazione man mano che vengono rilevati, in base ai criteri sulla competenza economica esposti al paragrafo 8.1. L'importo complessivo annuale dei costi ed oneri rilevati sarà poi neutralizzato da un'apposita voce del conto economico inserita fra i componenti reddituali positivi, per un importo pari a quello stanziato per quei costi ed oneri.

Analogamente, l'importo dei proventi sarà neutralizzato da apposita voce inserita fra i componenti reddituali negativi (vedi par. 8.2.1B)).

Per differenza fra gli importi effettivi dei costi/oneri e proventi e gli "utilizzi" del Fondo si avranno delle eccedenze negative/positive che influiranno sul risultato economico dell'esercizio.

Se dopo la redazione dell'inventario iniziale (che costituisce la situazione patrimoniale di apertura per le scritture contabili del primo periodo della liquidazione) e fino alla data di chiusura di tale periodo, emergono *nuove* attività e passività iniziali prima non rilevate, vanno effettuate le opportune rettifiche

contabili che portano ad una modifica del patrimonio netto iniziale di liquidazione. Invece, per le successive rettifiche in più o in meno dei valori di realizzo ed estinzione di attività e passività iniziali (diverse da quelle dovute ad errori nella redazione dell'inventario iniziale), trattandosi di modifiche di *stime* contabili, non di modifiche di principi contabili, le rettifiche dovranno essere imputate al conto economico e non al patrimonio netto iniziale.

7.3.3. Il contenuto del bilancio iniziale in ipotesi di continuazione dell'attività dell'impresa

Nell'ipotesi di continuazione dell'attività dell'impresa, sia pure ai fini della conservazione del suo valore in funzione del miglior possibile realizzo (art. 2487, 1° comma, lett. c) del c.c.) e della massimizzazione del ricavo ottenibile dalla alienazione dell'azienda come complesso produttivo, la dottrina rileva che non si tratta di una vera e propria gestione "dinamica" di tipo lucrativo, libera, bensì di una gestione che è pur sempre finalizzata alla *conservazione più che all'incremento del valore* (anche perché non si tratta di conseguire *utili* che possano essere distribuiti ai soci, non essendo ciò consentito in fase di liquidazione).

Nella sostanza, dunque, sia che la gestione venga svolta direttamente dai liquidatori, sia che l'azienda venga data in affitto per il presumibile periodo anteriore alla sua alienazione (come spesso avviene nella procedura fallimentare in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa), non si procede ad un realizzo diretto dei beni singolarmente considerati, e, dunque, non può essere applicato, per le attività, il criterio del valore di realizzo per stralcio.

Inoltre, non si producono alcune delle variazioni nella composizione del patrimonio della società indicate nel precedente paragrafo 7.3.1.

In proposito va considerato quanto di seguito indicato.

A) Attività

Per quanto riguarda le attività iscritte nello stato patrimoniale del rendiconto degli amministratori, dovendosi proseguire nell'ordinaria attività produttiva dell'impresa che richiede l'applicazione dei criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento e del principio di competenza dei costi e ricavi nella sua normale accezione, non vi è alcuna ragione per annullare i costi di sviluppo e gli altri costi capitalizzati già iscritti nel bilancio dagli amministratori; si procederà, invece, al mantenimento dei costi capitalizzati iscritti ed alla prosecuzione dell'ammortamento, considerando la vita utile residua in relazione alla presumibile durata dell'esercizio provvisorio.

Analogamente, non si procede all'annullamento delle immobilizzazioni immateriali intrasferibili o non realizzabili direttamente e singolarmente sul mercato e dell'avviamento, ma alla prosecuzione dell'ammortamento di quelle a vita utile definita, anche perché il valore di realizzo in blocco dell'azienda spesso è costituito in gran parte dalle attività immateriali non iscritte o non iscrivibili nel bilancio d'esercizio.

B) Passività

Ugualmente, per le passività si procede al mantenimento delle voci e dei valori figuranti nel rendiconto degli amministratori, effettuando però sempre l'integrazione con l'iscrizione di fondi per rischi ed oneri per eventuali passività, certe o probabili, non iscritte dagli amministratori.

Naturalmente anche in questa ipotesi si iscrive il fondo per costi ed oneri della liquidazione, con le modalità precisate nel precedente paragrafo; *ma solo per gli specifici costi ed oneri della liquidazione che siano estranei alla gestione provvisoria dell'azienda considerata.*

Per quanto riguarda i criteri di valutazione applicabili, essi sono quelli ordinari, di funzionamento *tenuto però conto dello stato di liquidazione.* Sono, dunque, sostanzialmente *gli stessi criteri applicati dagli amministratori nello stato patrimoniale facente parte del loro rendiconto*, al fine di determinare il risultato economico del periodo che va dall'inizio dell'esercizio sino alla data di cessazione della loro gestione e di inizio della procedura di liquidazione.

In questa ottica, non si ritiene che possano essere iscritti nel bilancio iniziale valori di mercato delle attività o valori di realizzo superiori ai valori contabili (rappresentati in sostanza dal costo storico al netto di ammortamenti e perdite di valore; dal costo ammortizzato al netto di perdite di valore o dal fair value).

Questo criterio può essere derogato solo qualora vi sia già *un impegno contrattuale a fermo* di vendita in blocco dell'azienda, al termine dell'esercizio provvisorio, per un prezzo superiore al suo valore contabile netto. In questa ipotesi si può procedere all'iscrizione della differenza fra i due valori in una voce dell'attivo "Avviamento derivante dalla cessione in blocco dell'azienda".

Si ritiene opportuno indicare in nota integrativa i valori di realizzo significativamente diversi dai valori contabili delle attività, specie quando essi riguardano immobili e partecipazioni e siano di importo rilevante. Inoltre, anche al fine di consentire al bilancio iniziale di svolgere la sua funzione prognostica, si ritiene necessario che venga indicato nella relazione sulla gestione il probabile valore di realizzo in blocco dell'azienda al termine dell'esercizio provvisorio. Questa indicazione è opportuno che venga effettuata (come richiesto implicitamente dall'art. 2490, 5° comma, c.c.) nella relazione sulla gestione del primo bilancio intermedio.

7.3.4. Modalità di rappresentazione delle rettifiche di liquidazione ed informazioni integrative

Per quanto riguarda l'illustrazione dei nuovi criteri di valutazione e delle rettifiche ai valori di funzionamento ed in genere le informazioni integrative menzionate dall'art. 2490 c.c., si rinvia alla trattazione del primo bilancio annuale di liquidazione svolta nel capitolo 8.

Le rettifiche di liquidazione, costituite dalle differenze fra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione delle attività e passività (oltre che dai valori di eventuali nuove attività e passività prima non iscritte in bilancio) danno luogo ad un saldo che aumenta o diminuisce l'importo del patrimonio netto contabile che risulta dal rendiconto degli amministratori e concorrono a formare il *patrimonio netto iniziale di liquidazione.* Il saldo delle rettifiche costituisce una posta globale aumentativa o diminutiva rispetto al patrimonio del rendiconto *e non influisce sul risultato economico del primo periodo di liquidazione.* La contabilità della liquidazione assume, come saldi contabili di apertura, i valori "assestati" delle attività e passività.

A seguito dell'iscrizione fra le passività del "fondo per costi ed oneri della liquidazione", il patrimonio netto iniziale di liquidazione, viene sensibilmente ridotto dell'importo di tale "fondo", che è tanto più rilevante quanto più lunga è la durata della liquidazione.

8. IL BILANCIO INTERMEDIO (ANNUALE) DI LIQUIDAZIONE

I criteri di redazione del bilancio intermedio vengono proposti distintamente per le tre ipotesi che possono essere prospettate:

- a) esistenza di una o più aziende *tutte* assoggettate alla liquidazione, senza prosecuzione dell'attività dell'impresa;
- b) esistenza di una o più aziende *tutte* assoggettate alla prosecuzione dell'attività dell'impresa;
- c) esistenza contemporanea di una o più aziende assoggettate alla liquidazione e di una o più aziende di cui si prosegue l'attività.

8.1. CRITERI DI CALCOLO DEL RISULTATO ECONOMICO

8.1.1. Aziende *tutte* assoggettate alla liquidazione

Nell'ipotesi in cui **non** sia stata deliberata dall'assemblea dei soci la prosecuzione dell'attività neanche per uno dei rami dell'impresa, la gestione di liquidazione comporta la trasformazione del patrimonio aziendale da strumento di produzione del reddito ad un mero coacervo di beni (come sopra precisato), con le necessarie conseguenze in tema di:

- cessazione della destinazione alla produzione di immobili, impianti, macchinari ed attività immateriali e venir meno della distinzione fra attività correnti ed attività non correnti (anche se per ragioni di ordine pratico e fiscale è conveniente mantenere la “struttura” delle voci dell'Attivo che figura nello stato patrimoniale facente parte del rendiconto sulla gestione degli amministratori);
- impossibilità del calcolo degli ammortamenti e delle svalutazioni straordinarie per perdite di valore, non essendovi più un'attività produttiva e non dovendosi determinare un risultato d'esercizio con i criteri ordinari “di funzionamento”.

I principi generali sulla redazione del bilancio ordinario, stabiliti dal *Framework* e dai documenti IAS 1 e IAS 18, subiscono le seguenti modifiche:

- a) il principio del *going concern* non è più valido;
- b) il principio di competenza (inteso come correlazione dei costi e ricavi) parimenti non è applicabile, non essendovi più un'attività produttiva e non dovendosi determinare, per ciascun esercizio, un utile/perdita con criteri ordinari. *Tuttavia, il principio di competenza mantiene una limitata validità per i costi di utilizzazione dei servizi e per gli accantonamenti di cui alla lett. d);*
- c) si è già visto che tutti i costi ed oneri da sostenere ed i proventi da conseguire nella fase di liquidazione, se attendibilmente stimabili, sono già accantonati nel bilancio iniziale di liquidazione ed iscritti nel Fondo per costi ed oneri di liquidazione;
- d) si continuano ad iscrivere gli accantonamenti per TFR ed altri benefici per i dipendenti e gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri (*provisions*) che corrispondono a passività da estinguere;

- e) i costi relativi all'utilizzo di servizi (costo del personale ancora mantenuto in attività, fitto dei locali, servizi professionali, costi per utenze varie, ecc. ed altre prestazioni relative a contratti di durata) si continuano a rilevare in relazione al periodo di fruizione dei servizi;
- f) gli oneri ed i proventi finanziari e gli oneri tributari si continuano a rilevare in base alla loro competenza economica.

Per tutti i costi, oneri e proventi rilevati in via preventiva nel Fondo per costi ed oneri di liquidazione, gli importi relativi alle voci d), e) ed f), rilevati per competenza nel conto economico, *vengono neutralizzati dall'iscrizione degli "utilizzi" del Fondo.*

Dunque la contabilità da tenere durante la liquidazione *non è basata sul principio di cassa*, ma è pur sempre basata sul principio di competenza, sia pur modificato ed attenuato.

Durante la fase di liquidazione, i bilanci intermedi rilevano un risultato economico positivo o negativo che ha natura diversa dall'utile o dalla perdita che risultano dal bilancio ordinario d'esercizio (bilancio *individuale o separato*) e che si ottiene in base ai seguenti componenti positivi e/o negativi:

- eventuali ricavi di vendita di prodotti ottenuti col completamento delle lavorazioni in corso alla data di inizio della liquidazione (al netto degli utilizzi del Fondo sopra menzionati);
- costi di materie e lavorazioni sostenuti nella fase di liquidazione per realizzare i ricavi di cui sopra ed altri costi sostenuti durante la liquidazione per il personale, per prestazioni professionali, per servizi vari, ecc. (anch'essi al netto degli "utilizzi" del Fondo);
- proventi ed oneri finanziari (al netto degli "utilizzi" del Fondo);
- imposte e tasse (al netto degli "utilizzi" del Fondo);
- rivalutazioni e svalutazioni (in base al valore di realizzo) di beni iscritti nell'inventario iniziale di liquidazione (immobili, impianti, macchinari ed attività immateriali, rimanenze di magazzino, titoli e partecipazioni);
- plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo dei beni sopra menzionati;
- sopravvenienze attive e passive derivanti dal realizzo e dall'estinzione di crediti e debiti (compresi quelli iscritti nei fondi per rischi ed oneri);
- sopravvenienze attive e passive derivanti dall'accertamento di nuove o maggiori attività e passività rispetto a quelle iscritte nell'inventario iniziale di liquidazione.

8.1.2. Aziende delle quali si prosegue l'attività

Se, anziché una vera e propria gestione di liquidazione si ha la prosecuzione dell'attività d'impresa, l'intero patrimonio della società in liquidazione continua ad essere un complesso economico funzionante che produce reddito, sia pur con una gestione di carattere "conservativo" e non dinamico. Dunque, il postulato del *going concern*, *almeno per tutta la durata dell'esercizio provvisorio*, continua a mantenere la propria validità ed i criteri di determinazione del risultato sono analoghi a quelli riguardanti il bilancio d'esercizio. Va tenuto presente, però, che si tratta pur sempre di una gestione "conservativa", limitata nelle scelte strategiche e negli indirizzi produttivi ad una prosecuzione dell'attività con le medesime caratteristiche della

gestione del precedente esercizio. Inoltre, va tenuto presente che la vita utile delle attività materiali ed immateriali è limitata al periodo dell' "esercizio provvisorio", ultimato il quale si procederà alla vendita in blocco dell'azienda; per cui l'ammortamento dei beni materiali, immateriali e dei costi capitalizzati (costi di sviluppo) non potrà superare quel periodo. Per quanto riguarda la capitalizzazione di ulteriori costi, essa è ritenuta generalmente inopportuna date le finalità liquidatorie dell'attività, salvo il caso in cui, al fine di mantenere la funzionalità od ottenere una migliore cedibilità di uno o più rami aziendali, siano sostenuti costi che possano avere utilità futura e non si eccede il valore netto di realizzo. In questa ipotesi, nel calcolo dell'ammortamento va considerato come valore residuo dei cespiti quello compreso nello stimato ricavo di vendita (con l'azienda) dello stabilimento in cui essi sono installati.

Anche in ipotesi di prosecuzione dell'attività va redatto il bilancio iniziale di liquidazione, con le modalità precisate (ossia, con valori di funzionamento, non di liquidazione). Anche in questa ipotesi va indicato il fondo per i presunti costi ed oneri della liquidazione (spese per il mantenimento dell'ufficio della liquidazione e retribuzione dei collaboratori, compensi dei liquidatori, ecc.) ma esclusivamente per i costi ed oneri che siano *diversi* dai costi ed oneri per la gestione dell'azienda di cui prosegue l'attività.

Le modalità di iscrizione sono analoghe a quelle vevoli per l'ipotesi di cui al punto 8.1.1.

8.1.3. Pluralità di aziende (o di complessi aziendali relativi a rami distinti dell'impresa) di cui alcune in liquidazione ed altre in esercizio provvisorio

In questa terza ipotesi occorre determinare, con criteri diversi, *due distinti risultati economici*:

- a) quello delle aziende in liquidazione, con i criteri di liquidazione di cui al punto 8.1.1;
- b) quello delle aziende di cui si prosegue l'attività, con i criteri di funzionamento di cui al punto 8.1.2.

Ambedue i risultati devono essere rappresentati, come previsto dall'art. 2490 c.c., nell'unitario bilancio intermedio delle società in liquidazione. Ciò provoca una serie di problemi, affrontati nei punti successivi.

Supponendo si tratti di due aziende, una in liquidazione e l'altra in esercizio provvisorio, si pone un problema di ripartizione dei costi generali amministrativi, commerciali, finanziari e tributari fra le due gestioni.

Ciò implica la tenuta di due contabilità sezionali, o almeno di una specifica contabilità per l'azienda di cui si prosegue l'attività, con un apposito piano dei conti e, auspicabilmente, un distinto libro giornale; contabilità che porti alla redazione di un distinto bilancio per tale azienda.

I costi generali indicati dovrebbero in teoria essere ripartiti secondo i criteri indicati nei documenti IAS/IFRS come di seguito precisato:

- a) *Spese generali di produzione o industriali*: i criteri di ripartizione sono quelli previsti dai paragrafi 12 e seguenti dello IAS 2 (se si tratta di attività di produzione di beni e servizi) e dai paragrafi 16 e seguenti dello IAS 11 sulla determinazione dei costi di commessa (se si tratta di lavori su ordinazione);

- b) *Costi generali amministrativi e di vendita*: sono imputati tenendo in debito conto le caratteristiche dell'attività svolta dall'azienda o dai rami d'azienda in esercizio e l'“assorbimento” di tali costi da parte delle due gestioni: quella in esercizio e quella in liquidazione;
- c) *Costi generali di natura finanziaria*: sono ripartiti in proporzione agli oneri finanziari relativi ai finanziamenti utilizzati dalle due gestioni;
- d) *Accantonamenti ai fondi rischi per oneri*: vanno imputati in relazione ai rischi che gravano su ciascuna gestione;
- e) *Accantonamenti per il trattamento di fine rapporto ed ai fondi pensione ed altri accantonamenti correnti per il personale*: seguono i dipendenti o i lavoratori autonomi ai quali si riferiscono;
- f) *Oneri tributari*: sono commisurati al risultato economico di ciascuna delle due gestioni;
- g) *Compensi annui ai liquidatori*: se non sono stati differenziati per ciascuna gestione nella delibera assembleare di nomina dei liquidatori (e sono espressi in un importo complessivo mensile/annuale per l'intera attività svolta), potranno essere ripartiti fra le due gestioni in base al numero di ore mensili dedicate all'una o all'altra gestione. Criteri analoghi devono essere osservati per la ripartizione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale (tuttavia, qui deve ritenersi consentita la suddivisione di tale compenso per metà alla gestione in esercizio e per metà alla gestione in liquidazione).

In pratica, i costi generali indicati saranno quasi tutti posti a carico dell'azienda in esercizio, perché per la gestione dell'azienda in liquidazione è sufficiente una struttura abbastanza limitata di persone e mezzi materiali.

8.2. FORMA, CONTENUTO E VALUTAZIONI NELLE TRE IPOTESI PROSPETTATE

8.2.1. Aziende tutte assoggettate alla liquidazione

A) Forma e contenuto dello stato patrimoniale

Anche se durante la liquidazione non vi è più un complesso produttivo funzionante che produce reddito, purtuttavia è opportuno continuare ad utilizzare, almeno in linea di principio, gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dallo IAS 1 sia perché così è previsto dall'art. 2490, 1° comma, c.c.; sia perché essi consentono di apprezzare in modo chiaro la dinamica dei componenti patrimoniali e reddituali e le modifiche subite dalla composizione del patrimonio rispetto al momento di inizio della procedura ed al bilancio ordinario del precedente esercizio; sia, infine, per ragioni di opportunità fiscale. Le attività e le passività saranno tutte e solo quelle previste nel bilancio iniziale di liquidazione, oltre alle *nuove* attività e passività eventualmente accertate dai liquidatori nei mesi successivi all'inizio della loro gestione e non figuranti nel bilancio iniziale.

Contabilmente si procede dapprima alla riapertura dei conti in base ai valori figuranti nel rendiconto degli amministratori; successivamente all'effettuazione delle rettifiche per il passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di liquidazione indicate nel capitolo 7 (maggiori o minori valori di attività e

passività; cancellazione di attività e passività; iscrizione di nuove attività e passività); le rettifiche vengono epilogate in un apposito conto “Rettifiche di liquidazione” il cui saldo, positivo o negativo, costituirà una posta del patrimonio netto iniziale di liquidazione, senza transito nel conto economico. Il conto delle rettifiche, con le necessarie informazioni, come si vedrà, viene riportato nella nota integrativa del primo bilancio intermedio di liquidazione.

B) Conto economico

Per le ragioni sopra indicate si mantiene in linea di principio lo schema dello IAS 1, con la denominazione e classificazione delle voci figurante nel rendiconto sulla gestione degli amministratori. Con riferimento allo schema di *conto economico complessivo (Statement of comprehensive income)* con i costi classificati per natura, riportato nella *Guidance on implementing IAS 1 (revised 2008)*, le modifiche da apportare a tale schema per tener conto dello stato di liquidazione sono le seguenti:

a) Componenti reddituali positivi

Nella voce “*Ricavi*” vanno iscritti i soli ricavi di vendita dei prodotti ottenuti col completamento delle lavorazioni in corso.

I costi sostenuti per il completamento delle lavorazioni vanno rilevati nella voce “*Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione*”, tenendo però presente che i prodotti ottenuti vanno sempre valutati al valore di realizzo, non al costo. La voce “*Lavori in economia e capitalizzati*” viene utilizzata solo nelle rare ipotesi dell’esecuzione di lavori di completamento di immobilizzazioni materiali.

La voce *Altri proventi* viene sempre utilizzata per ricavi e proventi non finanziari di varia natura.

b) Componenti reddituali negativi

La voce “*Materie prime e materiali di consumo utilizzati*” avrà una utilizzazione abbastanza limitata.

Nella voce “*Costi per benefici ai dipendenti*” vengono rilevate le retribuzioni degli eventuali dipendenti utilizzati dall’ufficio di liquidazione (TFR compreso).

La voce “*Ammortamenti*” non sarà più utilizzata perché non si computano più gli ammortamenti.

Nella voce “*Altri costi*” che ha natura residuale, occorre iscrivere gli accantonamenti per i fondi per rischi ed oneri in base al principio di competenza e tutti gli altri costi per servizi non finanziari, non rilevati in altre voci.

Nella voce “*Oneri finanziari (finance costs)*” va iscritto l’ammontare complessivo degli oneri finanziari e delle spese e commissioni bancarie, al netto dei proventi finanziari.

Prima del saldo “*Utile/Perdita prima delle imposte*”, va iscritta la voce “*Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione*” che rappresenta il saldo fra l’importo stanziato, *per quell’esercizio*, dei costi ed oneri e l’importo dei proventi di liquidazione. Tale voce deve essere adeguatamente illustrata in un’apposita nota al bilancio intermedio.

In tal modo, la differenza tra gli aggregati dei componenti reddituali positivi e negativi è costituita solo dai componenti reddituali per gli importi che non siano stati già previsti, per quell’esercizio, ed inseriti nel

Fondo per costi ed oneri della liquidazione. Il dettaglio degli “utilizzi” per ciascuna voce dei costi ed oneri e per ciascuna voce dei proventi è contenuto nelle note al bilancio, come è stato precisato sopra.

Per tutte le voci di tipo “straordinario” costituite dalle svalutazioni/rivalutazioni di attività e passività rispetto agli importi iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione e per tutte le plusvalenze/minusvalenze di realizzo e sopravvenienze attive e passive si ritiene opportuno aggiungere nello schema di conto economico dello IAS 1 una serie di voci specifiche di un’impresa in liquidazione, come viene di seguito precisato. Questa aggiunta deve ritenersi consentita ai fini di chiarezza della rappresentazione di tali componenti, dato lo stato di liquidazione della società:

- 1- rivalutazioni e svalutazioni (in base ai valori di realizzo e di estinzione) di attività di ogni tipo (anche finanziarie) e di passività rispetto al loro valore iniziale (o al valore iscritto nel precedente bilancio intermedio);
- 2- plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo delle attività iscritte nel bilancio iniziale di liquidazione o nel precedente bilancio intermedio (esclusi i crediti);
- 3- sopravvenienze attive e passive derivanti dal realizzo di crediti e dall’estinzione di debiti (compresi quelli iscritti nei fondi per rischi ed oneri);
- 4- sopravvenienze attive e passive derivanti dall’accertamento di nuove o maggiori attività e passività rispetto a quelle iscritte all’inizio della liquidazione.

Le *imposte sul reddito (income tax expense)* devono essere iscritte in una voce specifica, unica, che figura come ultima voce del conto economico. Il suo importo è al netto di quanto già iscritto per imposte nel Fondo per costi ed oneri di liquidazione.

La voce comprende le imposte correnti, anticipate e differite, tenuto conto della dichiarazione annuale dei redditi ai fini dell’IRES e dell’IRAP.

C) Note al bilancio intermedio

A parte le *specifiche* informazioni richieste dall’art. 2490 nel *primo* bilancio annuale di liquidazione (per le quali si rinvia al successivo par. 8.2.2) e quelle relative al Fondo per costi ed oneri di liquidazione, nelle note al bilancio vanno fornite le informazioni richieste dallo IAS 1, par. 114 e seguenti, con le seguenti limitazioni e precisazioni:

- a) un sommario dei principali criteri contabili adottati;
- b) informazioni sulle voci di stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario;
- c) ulteriori informazioni su passività potenziali, impegni ed altre informazioni finanziarie, nonché su attività potenziali se ritenute utili e significative per l’andamento finanziario della liquidazione;
- d) le informazioni ritenute essenziali attinenti gli elementi utilizzati nelle stime e le principali assunzioni riguardanti il futuro;
- e) le informazioni richieste da altri IAS/IFRS ritenuti applicabili anche in fase di liquidazione.

Per quanto riguarda le informazioni richieste dalla CONSOB alle società quotate ed a capitale diffuso con la Comunicazione DEM/6064293 del 28/07/2006, si ritiene debbano essere fornite, per i bilanci intermedi di liquidazione, quelle relative alle operazioni con parti correlate ma non le altre che perdono di significato in una società in liquidazione (es.: operazioni atipiche e inusuali, posizione finanziaria netta, ecc.).

Devono essere fornite, inoltre, le informazioni previste dal documento della Commissione Europea del novembre 2003 citato al Cap. 1, nota 1 e dall'art. 2427 del codice civile, che sono *diverse* da quelle previste dallo IAS 1. In una società in liquidazione esse sono limitate alle seguenti:

- elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate con i dati richiesti dall'art. 2427 c.c.
- dati essenziali del bilancio della società o ente che esercita sulla società in liquidazione attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, c.c.
- numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria (se ve ne sono ancora)
- ammontare dei compensi spettanti a liquidatori e sindaci.

Le informazioni sui rischi finanziari previste dal documento IFRS 7 vanno fornite solo se la società in liquidazione sia esposta a rischi finanziari (es.: rischio di cambio, rischio di liquidità, rischio di prezzo) particolarmente significativi in relazione alla composizione del suo patrimonio e se essa esegue, in fase di liquidazione, operazioni di copertura di tali rischi.

Tuttavia, poiché lo stato di liquidazione comporta una differenziazione delle effettive epoche di realizzo ed estinzione di crediti e debiti rispetto alle previste scadenze contrattuali, si ritiene che alcune delle informazioni richieste dallo IFRS 7 non debbano essere più fornite perché inutili o scarsamente utili per gli utilizzatori dei bilanci: classificazione delle attività/passività finanziarie e dei componenti reddituali, sostituite da quanto osservato sopra alle sezioni A) e B) di questo paragrafo; indicazioni relative al fair value degli strumenti finanziari; analisi per anzianità e scadenza di attività/passività finanziarie; analisi di sensitività ed altre informazioni relative al rischio di mercato.

D) Relazione sulla gestione

Nella relazione sulla gestione, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2490, 2° comma, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- a) le eventuali specifiche indicazioni, deliberate dall'assemblea dei soci in sede di nomina, sui criteri con i quali deve svolgersi la liquidazione e sui poteri dei liquidatori;
- b) l'andamento della liquidazione nell'esercizio, con riferimento al realizzo delle attività, all'estinzione delle passività, alla soluzione delle eventuali controversie in corso, ai nuovi o maggiori accertamenti di attività e passività;
- c) le prospettive della liquidazione, in ordine alla completa o parziale estinzione delle passività ed alla copertura dei costi ed oneri e la sua prevedibile durata;
- d) le eventuali operazioni straordinarie compiute (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni,

- conferimenti di rami d'azienda);
- e) i principi e criteri stabiliti dai liquidatori per lo svolgimento della liquidazione.

Queste informazioni sostituiscono quelle previste dal 1° comma dell'art. 2428.

In ordine a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2428, vanno fornite le seguenti indicazioni:

- f) i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti ed altre consociate, se esistenti;
- g) le informazioni relative alle eventuali azioni proprie ed azioni della controllante;
- h) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (es.: la stipula di contratti per l'alienazione di gruppi significativi di beni sociali o la cessione in blocco dell'azienda).

Non si ritiene che, dato lo stato di liquidazione, debbano essere fornite le informazioni sugli indicatori finanziari e non finanziari di performance, né le informazioni di natura ambientale se non nei rari casi in cui esse siano particolarmente significative e rilevanti.

E) Criteri di valutazione

I criteri di valutazione da utilizzare nel bilancio intermedio di liquidazione sono quelli già indicati nel capitolo 7 dedicato al bilancio iniziale di liquidazione.

Come si è rilevato, anche se si procede nel primo esercizio di liquidazione al completamento della lavorazione di prodotti e semilavorati o all'esecuzione di lavorazioni limitate per migliorare la loro commerciabilità, il criterio di valutazione è sempre quello del valore di realizzo per stralcio, considerando i beni venduti singolarmente o per "lotti".

Se la vendita in blocco dell'azienda appare certa o altamente probabile dopo qualche mese dall'inizio della liquidazione, sia pur senza aver formalmente eseguito l'esercizio provvisorio, è opportuno che non vengano modificati i valori contabili iscritti nel rendiconto degli amministratori, mentre un valore di avviamento, per differenza tra il prezzo di vendita dell'azienda ed il suo valore contabile, non è opportuno che venga iscritto se esso non risulta da un contratto di vendita *già stipulato*.

Il bilancio intermedio deve essere corredato anche del rendiconto finanziario, redatto secondo lo schema dello IAS 7, opportunamente adattato e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, con numero e denominazione delle voci analogo a quello figurante nell'analogo prospetto che fa parte del rendiconto sulla gestione degli amministratori. Si indicano di seguito i criteri in base ai quali deve essere redatto il rendiconto finanziario.

F) Rendiconto Finanziario

Il rendiconto finanziario che fa parte del bilancio intermedio di liquidazione ha funzioni analoghe a quelle previste dal documento IAS 7 per il rendiconto del bilancio di funzionamento e si compila con criteri analoghi ad esso, introducendo le modifiche e gli adattamenti di seguito indicati che tengono conto dello stato di liquidazione.

La forma ed il contenuto, in linea di principio, sono quelli previsti dallo IAS 7, con la suddivisione dei flussi finanziari nelle tre aree "attività operativa", "attività di investimento" ed "attività di finanziamento".

Si ritiene opportuno mantenere tale suddivisione, anche se in una gestione di liquidazione vera e propria non vi è più un'attività produttiva e, quindi, una vera e propria attività operativa, per le seguenti ragioni:

- anche in una gestione di liquidazione pura è possibile riscontrare, sia pur per un periodo limitato, una vera e propria attività operativa che genera ricavi di vendita di beni e servizi, qualora la società sia obbligata a completare lavorazioni in corso e/o a svolgere, fino al loro completamento, attività di produzione di beni a seguito di impegni contrattuali assunti prima del suo scioglimento e messa in liquidazione (es.: una impresa che esegue appalti stradali per conto di committenti pubblici, la quale è obbligata a portare a compimento le opere in corso di esecuzione al fine di evitare il pagamento di penali di importo ingente ed una drastica riduzione dei crediti vantati nei confronti del committente);
- il mantenimento della suddivisione dei flussi finanziari nelle classiche tre aree dello IAS 7 è necessario qualora vi siano rami d'azienda in esercizio provvisorio e rami d'azienda in liquidazione, essendo il rendiconto finanziario *unico*, come indicato al par. 8.2.4;
- anche se non vi sono rami d'azienda in esercizio provvisorio, il mantenimento del medesimo schema utilizzato per i bilanci ordinari dei precedenti esercizi, agevola i confronti e consente di fornire informazioni più utili e più chiare.

a) Area Operativa

In quest'area vanno indicati i flussi relativi non solo ai ricavi di vendita di beni e servizi, agli altri ricavi operativi ed ai costi finanziari operativi, ma anche quelli derivanti dall'incasso di crediti verso i clienti e dal pagamento di debiti verso i fornitori e i dipendenti esistenti alla data di inizio della gestione di liquidazione ed iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione.

Inoltre, in quest'area vanno rilevati i flussi finanziari relativi al pagamento dei costi ed oneri di liquidazione ed all'incasso dei relativi proventi.

Si applicano, in generale, le indicazioni previste dai paragrafi 13, 14 e 15 dello IAS 7.

b) Attività di investimento

Si applicano le indicazioni contenute nel par. 16 dello IAS 7. In quest'area vanno rilevati i flussi relativi alla vendita di immobili, impianti, macchinari, beni immateriali ed altri beni immobilizzati, nonché azioni e partecipazioni non azionarie, iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione.

c) Attività di finanziamento

Si applicano le indicazioni contenute nel par. 17 dello IAS 7.

8.2.2. Il primo bilancio intermedio di liquidazione

Nelle note al bilancio del primo bilancio intermedio di liquidazione, oltre a quanto previsto nel paragrafo precedente bisogna inserire il bilancio iniziale di liquidazione (che in tal modo viene reso noto ai soci, ai creditori ed a tutti gli interessati, a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese) ed una illustrazione e giustificazione dei criteri di valutazione di liquidazione rispetto ai criteri utilizzati dagli amministratori nel

bilancio del precedente esercizio e nel rendiconto sulla gestione, nonché una illustrazione e giustificazione degli stanziamenti effettuati al fondo per costi ed oneri di liquidazione.

È opportuno compilare una tabella, che riporti in colonne affiancate, per tutte le voci delle attività e passività:

- a) l'importo figurante nel precedente bilancio d'esercizio;
- b) l'importo figurante nel rendiconto degli amministratori;
- c) l'importo iscritto nel bilancio iniziale a seguito del mutamento nei criteri di valutazione;
- d) l'importo iscritto nello stato patrimoniale del primo bilancio intermedio.

Le differenze di valore per ciascuna voce occorre siano brevemente commentate.

Il conto economico del primo bilancio deve essere suddiviso in due parti:

- a) quella corrispondente al conto economico del primo periodo di gestione degli amministratori che va dall'inizio dell'esercizio alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori, evidenziando il risultato economico di tale periodo (si tratta in sostanza del conto economico facente parte del rendiconto degli amministratori);
- b) quella corrispondente al successivo periodo di gestione dei liquidatori, evidenziando il risultato economico del secondo periodo. La distinzione è rilevante anche ai fini fiscali, dovendosi compilare due distinte dichiarazioni dei redditi (art. 182 T.U.I.R.).

Il modo più chiaro è quello di predisporre una tabella con tre colonne affiancate, che riporti, per ciascuna voce del conto economico, rispettivamente, l'importo del 1° periodo, quello del 2° periodo e l'importo complessivo.

Analoga suddivisione, fra periodo coperto dal rendiconto sulla gestione degli amministratori e periodo successivo, dovrà essere effettuata per il rendiconto finanziario.

Al primo bilancio intermedio vanno allegati:

- il verbale delle consegne ai liquidatori;
- la situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento della società;
- il rendiconto sulla gestione degli amministratori.

8.2.3. Aziende in esercizio provvisorio

A) Forma e contenuto dello stato patrimoniale e valutazioni

Come si è visto sopra, in questa ipotesi le attività e passività sono di norma quelle che figurano già nel rendiconto degli amministratori, con le eventuali nuove attività e passività accertate dai liquidatori. Non si applicano i criteri di liquidazione e si prosegue con gli ordinari criteri di funzionamento.

B) Conto economico

In linea di principio, il conto economico è compilato, in tutte le sue voci, con i medesimi criteri che valgono per l'impresa in funzionamento e che sono previsti dal documento IAS 1. Lo schema di conto economico

deve porsi in una relazione di continuità con quello che figura nel rendiconto sulla gestione degli amministratori.

Possono essere presenti, come voci peculiari, le sopravvenienze attive e passive derivanti dall'accertamento di nuove o maggiori attività e passività rispetto a quelle figuranti nel bilancio iniziale di liquidazione.

C) Note al bilancio

Vanno fornite, in linea di principio, *tutte* le informazioni richieste dallo IAS 1 (nonché dagli altri IAS/IFRS applicabili). Anche qui particolarmente accurate occorre siano l'illustrazione e la motivazione dei criteri di valutazione applicati, dato quanto specificamente previsto dall'art. 2490, 5° comma, c.c.. Vanno fornite, inoltre, le informazioni aggiuntive richieste dalla CONSOB e dal documento della Commissione Europea del novembre 2003.

D) Relazione sulla gestione

Vanno fornite, in linea di principio, tutte le informazioni previste dal 2° comma dell'art. 2428.

Quanto alle informazioni sul generale andamento della gestione, essendo pur sempre la società in liquidazione vanno fornite le informazioni indicate al punto D del paragrafo 8.2.1. Vanno inoltre precisate le ragioni per le quali è stata disposta la prosecuzione dell'attività e le prospettive della liquidazione (art. 2490, 5° comma) ed indicato il probabile valore di realizzo in blocco dell'azienda al termine dell'esercizio provvisorio.

E) Rendiconto finanziario e Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Hanno un contenuto analogo a quello delle imprese in funzionamento.

8.2.4. Coesistenza di aziende in liquidazione ed in esercizio provvisorio

A) Forma e contenuto dello stato patrimoniale

Come si è rilevato, anche in base a quanto richiesto dal 5° comma dell'art. 2490, il patrimonio della società si divide in due parti:

- a) le attività e passività relative alla "classica" gestione di liquidazione;
- b) le attività e passività facenti parte delle aziende in esercizio provvisorio.

Nell'unitario stato patrimoniale, la rappresentazione più opportuna è, probabilmente, quella ottenuta iscrivendo, per ciascuna voce delle attività e passività, in colonne affiancate:

- l'importo relativo alla gestione di liquidazione vera e propria;
- l'importo relativo alla gestione delle aziende in funzionamento;
- l'importo complessivo.

In quest'ultima colonna vanno indicate le voci di patrimonio netto che vanno considerate unitariamente e poste solo nella terza colonna, tenendo tuttavia separati il risultato economico della prima e della seconda gestione (anche perché possono avere segno opposto).

B) Conto economico

Analoga suddivisione fra le due gestioni, ed utilizzo di tre colonne affiancate, va fatta per i componenti reddituali positivi e negativi, esponendo separatamente il risultato economico dell'una e dell'altra.

C) Note al bilancio e relazione sulla gestione

Le note al bilancio sono distinte per la gestione di liquidazione e per la gestione di funzionamento e conterranno le informazioni previste ai paragrafi 8.2.1 e 8.2.3.

Vanno illustrati e giustificati i criteri adottati per la suddivisione fra le due gestioni dei costi generali amministrativi, industriali, commerciali, finanziari e tributari.

La relazione sulla gestione sarà unitaria e conterrà tutte le informazioni richieste, indicate ai paragrafi 8.2.1 e 8.2.3.

D) Rendiconto finanziario e Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Il rendiconto finanziario sarà composto di un unico prospetto, che contiene i dati relativi ad ambedue le gestioni.

Anche il Prospetto delle variazioni di patrimonio netto avrà un carattere unitario, essendo il capitale sociale e le riserve riferite all'unitario patrimonio netto della società in liquidazione. Tuttavia occorre prevedere due distinte voci per il risultato economico delle due gestioni, che possono essere di segno diverso (per una di utile, per l'altra di perdita).

9. IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E IL PIANO DI RIPARTO

9.1. IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE: FUNZIONE

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. Tale bilancio, accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2492, commi 1° e 2° c.c.). Queste disposizioni, ovviamente, si applicano anche alle imprese "IAS compliant".

Secondo la previsione codicistica il *bilancio finale di liquidazione* si articola in due parti distinte:

- 1) il *bilancio finale in senso stretto*;
- 2) il *piano o prospetto di riparto*.

9.2. IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE IN SENSO STRETTO

9.2.1. Natura e composizione

Come poc'anzi evidenziato la prima parte del bilancio finale di liquidazione consiste nel *bilancio finale in senso stretto*, riguardo al quale, come già in passato, il legislatore non ha previsto alcuna specifica indicazione in merito alle modalità di redazione.

A tal riguardo, si è in passato discusso in dottrina circa la natura attribuibile al bilancio finale di liquidazione (bilancio vero e proprio, rendiconto, enunciazione di risultato, ecc.).

È evidente come il diverso inquadramento possa generare conseguenti riflessi applicativi in ordine tanto alla composizione quanto al contenuto del documento. In passato l'utilizzo dell'espressione bilancio finale di liquidazione ha indotto la dottrina a considerare alternativamente il solo stato patrimoniale finale ovvero questo unitamente al conto economico, o ancora un insieme di documenti volti a dimostrare lo svolgimento dell'attività liquidatoria (rendiconto). Parimenti controversa appare l'estensione temporale di riferimento a cui tale documento dovrebbe ricondursi, se cioè riferibile all'intero periodo (pluriennale) di liquidazione oppure al solo periodo successivo all'approvazione dell'ultimo bilancio intermedio o ancora ad entrambi i periodi.

Poiché la funzione di "rendicontazione" dell'operato dei liquidatori è stata già svolta, nei precedenti esercizi, dai bilanci annuali di liquidazione, si ritiene che il bilancio finale di liquidazione si componga, oltre che dello stato patrimoniale, del solo conto economico relativo al periodo che intercorre fra la data di inizio dell'esercizio e quella di chiusura della liquidazione.

A tale conto economico potrà essere aggiunto (come si vedrà in prosieguo) un *altro* conto economico "riassuntivo" che copra l'intero periodo ultrannuale della liquidazione, il quale ha la funzione di rendiconto dell'operato dei liquidatori circa lo svolgimento complessivo della loro attività di realizzo delle attività, estinzione delle passività e conseguenti risultanze economico-finanziarie.

Quest'ultimo conto economico, tuttavia, non può ritenersi obbligatorio ma solo consigliato.

Peraltro, l'esigenza di favorire un allargamento documentale rispetto alla tradizionale composizione si correla alle specifiche situazioni, tenendo, quindi, conto di vari aspetti quali: la durata della fase liquidatoria, la numerosità e complessità delle operazioni svolte, la significatività dei valori interessati dalla liquidazione, ecc.

In relazione a ciò, è, quindi, possibile distinguere alcune parti essenziali del bilancio di liquidazione rispetto ad ulteriori documenti che possono ritenersi aggiuntivi ove la situazione lo richieda. Più precisamente, è da ritenere essenziale per la composizione del bilancio finale di liquidazione la presenza dello *stato patrimoniale* e del *conto economico* (oltre ovviamente il piano di riparto). È, inoltre, ampiamente diffusa (per quanto non unanime) la tesi in base alla quale le specifiche esigenze informative ed il particolare meccanismo di approvazione di tale bilancio rendono fondamentale la presenza anche delle *note al bilancio* e soprattutto della *relazione sulla gestione* (liquidatoria) in cui dovrebbero confluire le informazioni esplicative sull'andamento della gestione (passata) dei liquidatori.

Per le imprese IAS *compliant* si ritiene opportuna anche la presenza del rendiconto finanziario, riferito all'ultimo periodo della gestione di liquidazione (e redatto secondo quanto precisato al par. 8.2.1 F) e del Prospetto delle variazioni di patrimonio netto.

9.2.2. *Struttura e contenuto dei documenti contabili*

Ribadito che a livello di composizione il bilancio finale di liquidazione è comprensivo in primo luogo sia dello stato patrimoniale sia del conto economico, per le relative strutture e gli specifici contenuti è possibile confermare anche in questo caso l'orientamento verso gli schemi dello IAS 1, seppure con i necessari adattamenti e semplificazioni. Tale riferimento appare giustificabile sotto vari profili e cioè:

- a) coerenza con il dettato normativo previsto per i bilanci intermedi (art. 2490 c.c.);
- b) uniformità formale, e quindi agevole collegamento (e saldatura) con gli schemi adottati sia a livello di fase pre-liquidatoria (rendiconto degli amministratori), sia, e soprattutto, in fase di liquidazione vera e propria (bilancio iniziale di liquidazione e bilanci intermedi);
- c) possibile presenza di elementi patrimoniali non ancora liquidati.

9.2.2.1. *Lo stato patrimoniale*

Nell'ipotesi da ritenere maggiormente frequente di completa monetizzazione delle attività e di totale estinzione delle passività, lo *stato patrimoniale* assumerà la forma più semplice con l'indicazione delle voci inerenti le disponibilità liquide nell'attivo e l'importo da distribuire ai soci nel passivo. Tuttavia, non è rara la possibilità di riscontrare situazioni meno lineari in cui vi siano tanto debiti contestati o non ancora scaduti quanto elementi attivi non realizzati, poiché destinati ad essere assegnati in natura.

In relazione a ciò, discende la possibilità di avere articolazioni a vari livelli:

- 1) *articolazione elementare*, laddove la procedura liquidatoria ha generato la realizzazione/estinzione globale degli elementi patrimoniali;
- 2) *articolazione complessa*, allorquando alla conclusione della processo liquidatorio permangono ancora elementi patrimoniali attivi e/o passivi.

Come già accennato, nella sua articolazione più semplice lo stato patrimoniale risulterà interessato esclusivamente da disponibilità liquide da attribuire *pro quota* ai soci. Contabilmente risultano, quindi, interessate all'attivo le voci della *Cassa* e dei *Depositi e conti correnti bancari e postali* (con relativa suddivisione) e nella sezione opposta il *Patrimonio Netto finale di liquidazione* da articolare, sia per fini di maggiore chiarezza sia per motivi pratici, nelle varie voci (in somma algebrica) e cioè:

- Capitale e Riserve come risultanti dal bilancio iniziale di liquidazione;
- Rettifiche di liquidazione;
- Acconti ai soci (ossia, acconti sul “risultato della liquidazione” versati ai soci ai sensi dell'art. 2491, 2° comma, c.c.);
- Utili (perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi;
- Utile (perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione.

Ciò chiarito, la scarsità di voci di tali fattispecie genera una struttura estremamente semplice che non pone alcun problema formale favorendo una articolazione del tipo seguente:

STATO PATRIMONIALE	
<u>ATTIVO DELLA LIQUIDAZIONE</u>	<u>PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE</u>
Depositi e conti correnti presso banche	Capitale sociale
Depositi e conti correnti presso A.P.	Riserve
Cassa	+/- Rettifiche di liquidazione
	- Acconti ai soci
	+ Utili (-perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi
	+ Utile (-perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione

Giova, tuttavia, evidenziare come l'ipotesi in questione non esaurisca certo tutte le possibili situazioni. Anzi, nella realtà concreta è piuttosto frequente che alla chiusura della liquidazione sussistano alcune posizioni (generalmente debitorie) che per quanto liquidate non risultano ancora estinte.

La presenza di tali posizioni potrebbe, a rigore, impedire la conclusione del procedimento di liquidazione; tuttavia, è legittimo che i liquidatori procedano alla redazione del bilancio finale di liquidazione iscrivendo il debito tra le passività dello stato patrimoniale, contestualmente all'appostazione nell'attivo di uno specifico deposito vincolato di pari importo, o alternativamente tenendo conto di ciò, come si vedrà oltre, nell'ambito del piano di riparto.

Il riferimento è, in primo luogo, ai debiti concernenti i compensi ai liquidatori e ad altre possibili spese per la chiusura della procedura, a cui si possono aggiungere eventuali ulteriori posizioni debitorie non ancora estinte, poiché non scadute o in quanto oggetto di contestazione. Circa la valutazione il riferimento si intende al valore nominale, aumentato, laddove opportuno, dell'importo di possibili interessi e spese di estinzione.

Specifico riferimento è riservato alla posizione dei crediti e debiti tributari ed in particolare a quella verso l'Erario, in quanto è noto che per le imposte sul reddito in particolare, solo alla chiusura della liquidazione è possibile procedere alla definizione ultima della relativa misura. Più precisamente, dal punto di vista fiscale il periodo compreso tra l'inizio e la fine della liquidazione costituisce, in sostanza, un unico periodo di imposta, il cui risultato imponibile è determinato in via definitiva in base al bilancio finale di liquidazione.

Ne discende che i singoli esercizi intermedi (comprese le eventuali frazioni d'anno) comportano una determinazione solo provvisoria del risultato imponibile, con relativa dichiarazione dei redditi nei termini ordinari e conseguente versamento delle imposte eventualmente emergenti, da conguagliare poi in sede di chiusura della liquidazione appunto attraverso il bilancio finale di liquidazione¹².

Ciò precisato è chiaro che la posizione fiscale definitiva risulterà alternativamente di debito o di credito verso l'Erario. Anche in questo caso, onde favorire la chiusura della liquidazione si potranno adottare specifiche soluzioni e cioè:

- nel caso di debito verso l'Erario, analogamente a quanto visto per altre ipotesi di esistenza di debiti non ancora estinti, si apposterà nell'attivo una voce di deposito specifico di importo pari all'esposizione debitoria verso l'Amministrazione finanziaria ancora iscritta nel passivo;
- nel caso di credito verso l'Erario, da iscrivere regolarmente nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio finale di liquidazione (Circolare Min. Fin. n. 254/E del 19/9/1997), si propongono diverse soluzioni, ossia:
 - cessione del credito a terzi ai sensi del D.M. n. 384 del 30/9/1997;
 - assegnazione ai soci (con relativa previsione nel piano di riparto), al momento della riscossione al netto delle spese necessarie per la riscossione medesima;
 - attesa del rimborso alla scadenza da parte del soggetto legittimato (ossia il liquidatore o, in mancanza, un curatore speciale appositamente nominato dall'Autorità Giudiziaria).

Quanto esposto circa la sussistenza di posizioni debitorie non ancora estinte al momento della liquidazione implica, peraltro, la considerazione di eventuali posizioni postergate che, in questi casi, non potranno essere estinte prima dell'estinzione di tali debiti.

Un ultimo specifico riferimento occorre poi sia riservato alle ipotesi in cui si fosse in presenza di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti per conferimenti, che generano dei veri e propri crediti della liquidazione verso i soci: da portare in compensazione (con conseguenti possibili conguagli riportati in sede di piano di riparto) con le somme da corrispondere ai soci stessi in seguito alla liquidazione ovvero da esigere materialmente nei casi di insufficienza delle liquidità dell'attivo per la copertura delle passività della liquidazione.

L'articolazione dello stato patrimoniale assumerà forma ancor più complessa nel momento in cui alla conclusione del processo liquidatorio sussistessero ancora elementi patrimoniali attivi non realizzati. Tale situazione si può verificare per la presenza di apposita previsione statutaria o di specifica delibera assembleare in base alla quale, al posto dei (o in aggiunta ai) fondi liquidi, sia stabilita l'assegnazione in natura di beni immobili o mobili, o ancora di crediti.

In presenza di tali situazioni, ricorrenti nei casi di compagini sociali ristrette e concordi nell'evitare possibili allungamenti dei tempi di liquidazione, ovvero realizzi poco convenienti di determinati beni è chiaro che si pone un delicato problema valutativo che richiederà particolare attenzione da parte dei liquidatori. In

¹² Si precisa che per le società di capitali, nel caso in cui la durata della liquidazione superasse i cinque periodi di imposta (tre per le società di persone ed imprese individuali), compreso il periodo iniziale, i redditi e le imposte eventualmente versate riguardanti i bilanci intermedi risulteranno definitivi.

proposito, è evidente come tanto per ragioni di uniformità con le logiche valutative della fase di liquidazione vera e propria, quanto al fine di evitare disparità di trattamento tra i soci, il valore corrente di realizzo per stralcio costituisca l'unico criterio a cui far ricorso, nelle relative configurazioni di valore di mercato per i beni mobili ed immobili e di valore di realizzo per i crediti (valore di realizzo).

Sulla base di quanto appena esposto, discende che la struttura dello stato patrimoniale assumerà un'articolazione maggiormente complessa rispetto a quella semplice prima evidenziata.

La struttura che si propone è la seguente.

STATO PATRIMONIALE	
<u>CREDITI VERSO SOCI</u>	<u>PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE</u>
per versamenti ancora dovuti	Capitale sociale
<u>BENI DA ASSEGNARE AI SOCI</u>	Riserve
Beni immobili da assegnare in natura	+/- Rettifiche di liquidazione
<u>CASSA E DEPOSITI BANCARI E POSTALI</u>	- Acconti ai soci
Depositi speciali per debiti tributari	+ Utili (-Perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi
Depositi speciali per debiti verso fornitori	+ Utile (-Perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione
Depositi e conti correnti presso banche	<u>DEBITI</u>
Depositi e conti correnti presso A.P.	Debiti tributari
Cassa	Debiti verso fornitori
	Debiti v/liquidatori

Va qui precisato che mentre il capitale sociale e le riserve sono quelle che figurano nello stato patrimoniale che fa parte del rendiconto degli amministratori, le successive poste del patrimonio netto di liquidazione si generano nell'ambito della procedura di liquidazione.

9.2.2.2. Il conto economico

Il conto economico che accompagna lo stato patrimoniale è un *conto economico di periodo*, riferito cioè solo all'intervallo temporale intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di completamento delle attività liquidatorie. La sua struttura e composizione è analoga a quella indicata nel capitolo 8 per i bilanci intermedi di liquidazione.

Si raccomanda, inoltre, per la sua utilità, la redazione di un *conto economico generale*, riferito cioè all'intera procedura di liquidazione che si apre contabilmente con il bilancio iniziale di liquidazione. In tal modo, il conto economico rifletterà direttamente il risultato economico totale della liquidazione, articolato nei relativi componenti positivi e negativi (oltre le rettifiche di liquidazione). In buona sostanza, il saldo contabile derivante da tale conto economico coincide con la somma algebrica di tutti i risultati economici rilevati nei singoli bilanci intermedi (compresa anche l'ultima frazione di periodo) la quale andrà integrata con le rettifiche iniziali a patrimonio netto. Tale conto economico sarà redatto in via extracontabile ed esporrà, in modo riassuntivo, l'importo delle varie classi di componenti reddituali positivi e negativi. Esso potrà costituire un allegato al bilancio finale di liquidazione fornendo un quadro economico globale e definitivo

dell'intera liquidazione¹³. Si ritiene opportuno che, in tale allegato, venga riprodotto anche il "Fondo per costi ed oneri di liquidazione" contenuto nella nota integrativa del primo bilancio annuale di liquidazione, il cui contenuto è stato illustrato al par. 7.3.2 c).

9.2.3. *Le note al bilancio e la relazione sulla gestione*

L'art. 2492 c.c. tace in proposito. Ma si ritiene che il bilancio finale di liquidazione debba essere corredato, come i bilanci intermedi, delle note al bilancio e di una relazione sulla gestione (la dottrina, anche prima della riforma del 2003, ha sempre ritenuto necessaria una relazione finale dei liquidatori sull'andamento e sui risultati della loro gestione).

9.2.3.1. *Le note al bilancio*

Le *note al bilancio* devono contenere le notizie inerenti l'attività liquidatoria relativamente alla frazione di esercizio intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di chiusura della liquidazione.

Il loro contenuto ricalcherà l'articolazione richiamata in precedenza a proposito dei bilanci intermedi di liquidazione¹⁴, con le ovvie semplificazioni derivanti dalla semplicità della struttura del bilancio finale rispetto ai bilanci intermedi.

Un elemento di novità rispetto alle informazioni normalmente richiamate per i bilanci intermedi può essere rappresentato dal necessario approfondimento che si rende indispensabile nel caso di sussistenza nello stato patrimoniale finale di liquidazione di elementi attivi e passivi non ancora realizzati/estinti, ciò per l'eventuale presenza di assegnazioni di beni in natura ai soci o per esposizioni debitorie non ancora estinte.

Le note al bilancio illustreranno anche i criteri di redazione del conto economico generale della liquidazione, di cui al precedente paragrafo 9.2.2.2.

9.2.3.2. *La relazione sulla gestione*

La relazione sulla gestione fornirà le informazioni relative all'ultimo periodo della liquidazione, diverse da quelle contenute nella nota integrativa.

Rispetto al contenuto indicato al capitolo 8 per il bilancio intermedio, essa dovrà illustrare l'andamento della liquidazione nell'ultimo periodo con riferimento al realizzo delle attività, all'estinzione delle passività, alla soluzione delle eventuali controversie in corso, ai nuovi o maggiori accertamenti di attività e passività.

Si ritiene opportuno che in un'apposita tabella vengano esposti: da un lato gli importi delle attività e passività figuranti nel bilancio iniziale di liquidazione (compreso il fondo per costi ed oneri di liquidazione) dall'altro gli incassi e pagamenti effettuati nel corso dell'intera procedura e l'attivo netto residuo destinato alla ripartizione fra i soci.

¹³ È stato rilevato dalla dottrina che "I risultati economici parziali dei vari esercizi intermedi, come si è già notato, sono meramente provvisori e non hanno alcuna rilevanza agli effetti della determinazione dell'«attivo netto residuo» e, quindi, delle quote di riparto. Quei risultati non possono dunque generare alcuna aspettativa legalmente tutelata nei soci e la loro funzione, come si è già osservato, è solo quella di indici segnalatori dell'economicità della gestione svolta dai liquidatori".

¹⁴ Si veda *supra* capitolo 8.

9.3. IL PIANO DI RIPARTO

A norma dell'art. 2492, 1° comma c.c., i liquidatori devono indicare nello stesso bilancio finale di liquidazione, “la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo”.

Il piano (o prospetto) di riparto forma dunque parte inscindibile del bilancio finale ed è opportuno che sia contenuto nella nota integrativa di tale bilancio o come suo allegato.

Ciò che può essere ripartito ai soci (ed agli altri soggetti che eventualmente abbiano diritto ad una quota finale in sede di liquidazione, come i titolari di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, 6° comma c.c., diversi sia dalle azioni che dalle obbligazioni) è *l'attivo netto residuo* (al netto degli eventuali acconti sulle quote di riparto già corrisposti) costituito nella normalità dei casi da disponibilità liquide. Si è visto, tuttavia, che, specie nelle società a ristretta base sociale, è possibile vi siano beni in natura non venduti o crediti da assegnare ai soci ed inoltre debiti (specie tributari) non ancora estinti ed alla cui estinzione è vincolata una parte delle disponibilità liquide finali.

Le disponibilità liquide vincolate all'estinzione di debiti ancora esistenti o di costi ed oneri ancora da sostenere (compensi ai liquidatori, spese di chiusura della procedura e cancellazione della società dal registro delle imprese, imposte e tasse relative agli ultimi periodi di imposta ed al riparto finale, debiti in contestazione, ecc.) evidentemente non possono entrare a far parte delle disponibilità liquide da ripartire.

Le quote di riparto da predisporre possono poi comprendere, per uno o più soci, sulla base di criteri di ripartizione che è consigliabile vengano fatti deliberare dall'assemblea dei soci, la cessione, previo frazionamento del valore, di uno o più crediti (ad esempio, i crediti verso l'Erario per rimborso IVA) o di beni in natura. Per rendere possibile il riparto può anche essere previsto l'accollo ad uno o più soci (di solito si tratta del socio di controllo che ha interesse ad una pronta chiusura dalla procedura di liquidazione) di debiti ancora non estinti (con l'attribuzione ai medesimi soci del deposito in denaro indicato nel bilancio finale per l'estinzione di tali debiti).

Va anche considerato che per alcune categorie di azioni e per alcuni tipi di strumenti finanziari partecipativi il diritto alla quota finale di liquidazione può essere postergato a quello di altri soci (cfr. artt. 2346, 2348 ed 2350 c.c.) mentre per i titolari di azioni privilegiate il pagamento delle quote di riparto deve avvenire prima. Inoltre, va considerato che nelle società a responsabilità limitata il rimborso dei finanziamenti dei soci (nell'ipotesi prevista dall'art. 2467, 1° comma, c.c.) è postergato rispetto “alla soddisfazione degli altri creditori”. Per cui il socio che abbia effettuato finanziamenti nell'ipotesi prevista, non può ricevere il rimborso se prima non si sia proceduto all'estinzione di *tutti* gli altri debiti; ed è dunque necessaria in tale ipotesi l'estinzione di tali debiti con qualunque mezzo, compreso l'accollo. Analoga postergazione è prevista dall'art. 2497-*quinquies* c.c. per i crediti per finanziamenti effettuati dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (di norma, la controllante della società in liquidazione).

Altre situazioni particolari da considerare possono essere quelle di un socio d'opera che non abbia completato il conferimento della propria opera e sia dunque debitore verso la società del valore residuo del conferimento; valore che va iscritto come credito nel bilancio finale di liquidazione e conguagliato col debito verso lo stesso socio per la quota di riparto a lui spettante.

Dunque, le situazioni che possono venire a crearsi in sede di riparto dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003 possono essere molto più complesse di quelle che si riscontravano in precedenza.

Il riparto, secondo la dottrina prevalente, non può avvenire se non dopo l'approvazione da parte di tutti i soci, espressa o tacita, del bilancio finale di liquidazione.

Si riporta un esempio dei conteggi da predisporre per il piano di riparto, tratto dal documento dei principi contabili nazionali OIC 5 – “*Bilanci di liquidazione*”.

Dal bilancio finale di liquidazione al 30 settembre 2007 risulta la seguente situazione.

ATTIVO			
- Banca X c/c n. 153, saldo attivo	€		310.000
- Depositi speciali per debiti verso l'Erario	“		60.000
- Crediti per rimborsi IVA	“		<u>100.000</u>
Totale Attivo	€		<u>470.000</u>
PASSIVO			
<i>a) Patrimonio Netto di liquidazione</i>			
- Capitale sociale	€		400.000
- Riserve	“		200.000
- Saldo del conto “Rettifiche di liquidazione”	“		(100.000)
- Acconti ai soci su quote di riparto	“		(20.000)
- Perdite esercizi precedenti	“		(50.000)
- Perdita periodo 1/1-30/9/2007	“		<u>(20.000)</u>
Patrimonio netto finale di liquidazione	€		<u>410.000</u>
<i>b) Debiti</i>			
- Debiti verso l'Erario	€		60.000
Totale debiti da estinguere	€		60.000
Totale Passivo	€		<u>470.000</u>

Il Capitale sociale, che risulta integro a conclusione della procedura di liquidazione, è costituito da n. 400 mila azioni ordinarie da nominali 1 Euro.

Le azioni sono così distribuite fra i soci:

Socio Rossi n. 200 mila azioni ordinarie, quota di partecipazione 50%.

Socio Bianchi n. 100 mila azioni ordinarie, quota di partecipazione 25%.

Socio Verdi n. 100 mila azioni ordinarie, quota di partecipazione complessiva 25%.

Le decisioni assunte unanimemente dai soci in merito alle modalità di riparto con una apposita delibera del 3 ottobre 2007, sono le seguenti:

- tutte le ripartizioni dovranno, ovviamente tener conto degli acconti sulle quote di riparto già distribuiti, in misura pari al 5% del capitale sociale;
- assegnazione ai soci, in proporzione delle quote di partecipazione, del credito verso l’Erario per il rimborso dell’IVA, con spese di cessione del credito a carico dei soci assegnatari;
- accollo al socio Rossi del debito verso l’Erario per il pagamento di imposte dirette, con attribuzione al medesimo del deposito speciale costituito in relazione a tale debito. Il medesimo socio ha accettato di accollarsi le spese (di importo esiguo) per la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il conteggio per la determinazione delle quote di riparto spettanti a ciascun socio è il seguente:

a) *Socio Verdi*

– 25% delle disponibilità liquide	€ 77.500
– 25% del credito IVA	<u>“ 25.000</u>
	<u>€ 102.500</u>

b) *Socio Rossi*

– 50% delle disponibilità liquide	€ 155.000
– 50% del credito IVA	<u>“ 50.000</u>
	<u>€ 205.000</u>

c) *Socio Bianchi*

– 25% delle disponibilità liquide	€ 77.500
– 25% del credito IVA	<u>“ 25.000</u>
	<u>€ 102.500</u>

Poiché l’attribuzione degli acconti è stata effettuata in proporzione alle quote di partecipazione, essa non esercita alcuna influenza sugli importi da attribuire a ciascun socio (infatti, sia l’importo delle disponibilità liquide finali che quello del patrimonio netto finale di liquidazione sono già al netto dell’ammontare degli acconti).

Nelle società a responsabilità limitata va anche considerato che l’art. 2468, 2° comma, consente che la quota di partecipazione agli utili sia diversa dalla misura della partecipazione al capitale. In questa ipotesi, l’eventuale differenza positiva tra l’attivo netto residuo da distribuire ed il capitale sociale deve essere ripartita in base alla quota di partecipazione agli utili.

10. I CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO IN IPOTESI DI ASSENZA DI "CONTINUITÀ AZIENDALE"

Si è visto al par. 5.3 che il venir meno della validità del postulato del "*going concern*" (ossia dell'azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio) si verifica sicuramente alla data del passaggio dalla gestione degli amministratori a quella dei liquidatori, a meno che l'assemblea dei soci, in sede di nomina dei liquidatori, non abbia disposto la continuazione dell'attività, ossia l'"esercizio provvisorio dell'impresa" per un periodo di tempo determinato in attesa della vendita in blocco dell'azienda. La cessazione dell'attività produttiva comporta l'abbandono dei criteri di iscrizione e valutazione "di funzionamento" e l'adozione dei "criteri di liquidazione" illustrati sopra al capitolo 5.

Occorre affrontare ora due problemi di rilevante importanza pratica che sono strettamente collegati con quelli della formazione dei bilanci di liquidazione:

- a) se e con quali modalità si debba tener conto dello stato di liquidazione nella redazione del bilancio del precedente esercizio, quando l'inizio della liquidazione è vicino alla data di chiusura dell'esercizio;
- b) se, in ipotesi del venir meno della validità del postulato del *going concern* nel corso dell'esercizio, si possano abbandonare i criteri di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione nella redazione del bilancio (o, prima ancora, di eventuali bilanci infrannuali, come ad esempio la situazione patrimoniale *ex artt. 2446 e 2447*) a prescindere dalla formale messa in liquidazione della società.

Ambedue i problemi indicati debbono essere risolti alla luce di un principio generale che è desumibile dall'interpretazione degli artt. 2423-bis, 1° comma, n. 1) e 2490 del codice civile e che è stato già indicato nel capitolo 5: l'abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio individuale o separato ed il passaggio ai criteri di liquidazione *deve avvenire nel momento in cui l'azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante* e, a seguito della cessazione dell'attività produttiva, si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all'estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo.

Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri di iscrizione e valutazione "di funzionamento", ma è necessario applicarli nella prospettiva della cessazione dell'attività e della liquidazione dell'impresa.

Infatti:

- ai sensi dell'art. 2486, 1° comma, fino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori, gli amministratori "conservano il potere di *gestire la società*" sia pure ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Ciò significa *che non vi è cessazione dell'attività dell'impresa* e non si verifica, dunque, quella fondamentale trasformazione economica che costituiva il presupposto per il passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di liquidazione (l'impresa è pur sempre un complesso economico funzionante, anche se la gestione è di tipo "conservativo" e non "dinamico");

- l’assemblea che nomina i liquidatori può disporre la continuazione dell’attività dell’impresa; in questa ipotesi, come si è visto, resta valido, fino al termine dell’esercizio provvisorio, il postulato del *going concern* e non si ha, dunque, il passaggio ai criteri di liquidazione.

Queste conclusioni non sono in contrasto con quanto previsto dai documenti IAS 1 e IAS 10 come si vedrà al paragrafo seguente.

Prima di passare all’esame dei due problemi sopra prospettati occorre considerare che non tutte le cause di scioglimento della società si verificano in conseguenza del venir meno del postulato del *going concern*, e dunque non sempre alla data di effetto dello scioglimento l’impresa ha già cessato o sta per cessare la sua attività produttiva.

Per quanto riguarda le cause di scioglimento previste dall’art. 2484, 1° comma, c.c. quelle indicate ai nn. 1, 2, 3, 5 e 6, non incidono sulla funzionalità dell’impresa come organismo produttivo e non pregiudicano il suo equilibrio economico e finanziario. Infatti:

- 1- il “*decorso del termine di durata*” (senza che sia stata deliberata la proroga), non comporta necessariamente l’immediata cessazione dell’attività dell’impresa;
- 2- la medesima conclusione vale per il “*conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo*” (a meno che le due ipotesi non comportino l’arresto dell’attività produttiva);
- 3- l’*impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea*, non comportano la cessazione dell’attività produttiva, anche perché le disfunzioni amministrative possono essere superate con idonei provvedimenti previsti dalla legge;
- 5- lo stesso vale per l’*impossibilità di liquidazione della quota del socio recedente*, perché l’attività produttiva continua fino a che l’assemblea non deliberi lo scioglimento anticipato;
- 6- a sua volta, la *deliberazione di anticipato scioglimento* al di fuori delle ipotesi di riduzione del capitale per perdite (ad esempio, per divergenze tra i soci sull’opportunità di continuare a svolgere una determinata attività), non comporta l’immediata cessazione dell’attività perché in questa ipotesi e fino alle consegne ai liquidatori esiste pur sempre un complesso produttivo funzionante che viene gestito dagli amministratori ai sensi dell’art. 2486 c.c.

È solo nell’ipotesi del verificarsi di perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo di legge (o addirittura da comportare l’intera perdita del capitale e l’emersione di un deficit netto) ed in mancanza di adeguata ricapitalizzazione che indubbiamente si è verificato sia uno squilibrio economico-patrimoniale che uno squilibrio finanziario tali da comportare, anche se non immediatamente, la cessazione a breve dell’attività produttiva e, probabilmente, il verificarsi di uno stato di insolvenza.

Nelle altre cinque ipotesi sopra indicate, dunque, la cessazione dell’attività produttiva si verifica non alla data di effetto della causa di scioglimento, bensì alla data di inizio della gestione di liquidazione.

10.1. I CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DEL PRECEDENTE ESERCIZIO IN IPOTESI DI LIQUIDAZIONE GIÀ DELIBERATA O IMMINENTE

Talvolta la causa di scioglimento e la nomina dei liquidatori avvengono ad una data ravvicinata rispetto a quella di chiusura dell'esercizio, prima ancora che gli amministratori abbiano redatto e fatto approvare dall'assemblea il bilancio dell'ultimo esercizio.

Rispetto a tale problema, il Principio contabile internazionale IAS 10 "Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento", al paragrafo 14 "Continuità aziendale", precisa che "l'entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se la direzione aziendale *decide* dopo la data di riferimento del bilancio *di porre l'entità in liquidazione* o di *cessare l'attività* o *che non ha altra realistica alternativa che fare ciò*" (corsivo aggiunto). Analoga precisazione figura nel par. 25, 2° periodo, dello IAS 1.

Per le società italiane IAS compliant il significato e la portata di tali espressioni devono essere valutati alla luce delle disposizioni sullo scioglimento e la liquidazione delle società del codice civile.

Per quanto riguarda la "decisione" della direzione aziendale di "mettere l'azienda in liquidazione", si precisa che nell'ordinamento giuridico italiano lo "stato di liquidazione" non può essere instaurato da una semplice decisione degli amministratori e/o dei dirigenti della società: devono essere osservate le disposizioni degli artt. 2484 e seguenti del codice civile, le quali richiedono *sempre* l'accertamento, da parte degli amministratori, dell'esistenza di una causa di scioglimento e (salvo l'intervento del Tribunale ai sensi dell'art. 2485, 2° comma) l'adozione di una delibera dell'assemblea dei soci di formale messa in liquidazione della società e di nomina dei liquidatori. Pertanto, la società è in stato di liquidazione *solo dopo l'adozione di tale delibera*, non prima. E la vera e propria procedura di liquidazione (che implica, come si è visto, la cessazione dell'attività produttiva) inizia *solo dopo* l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina (ed accettazione) dei liquidatori.

Dunque, la volontà o decisione degli amministratori di porre la società in liquidazione, se non è seguita dalla deliberazione assembleare indicata (*fatto salvo quanto sarà detto al successivo par. 10.2*) non può avere l'effetto di interrompere l'attività produttiva e di legittimare l'adozione di criteri di liquidazione. In Italia, la semplice "decisione" della direzione aziendale non può produrre l'effetto dell'apertura di una procedura di liquidazione.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi: decisione della direzione aziendale (che, in Italia, corrisponde ad una delibera del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di gestione nel sistema dualistico) di cessazione dell'attività, essa può avere come effetto l'interruzione dell'attività produttiva (es.: chiusura di uno stabilimento industriale e licenziamento dei dipendenti) essendo un atto di competenza degli amministratori. Per quanto riguarda, infine, la terza delle ipotesi previste dallo IAS 10 e dallo IAS 1, la semplice consapevolezza della direzione aziendale *che non vi è alcuna realistica alternativa alla cessazione dell'attività* non è sufficiente se non si traduce in una decisione operativa corrispondente. Solo da questo momento gli amministratori possono ritenersi legittimati ad abbandonare i criteri di funzionamento ed a passare ai criteri di liquidazione.

Dunque, per lo IASB il venir meno della validità del presupposto della “continuità aziendale” (*going concern*) richiede la cessazione dell’attività dell’impresa o il verificarsi dello stato di liquidazione della medesima che comporta il medesimo effetto.

In tal modo viene confermato l’indirizzo che già emerge dall’interpretazione delle disposizioni del codice civile: prima della data di inizio della gestione di liquidazione e della cessazione dell’attività dell’impresa *non è possibile abbandonare i criteri di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione, non essendosi ancora verificata quella profonda trasformazione economica, quel mutamento di destinazione del patrimonio dell’impresa che è stato ripetutamente richiamato nei capitoli precedenti.*

Gli amministratori, però, nella redazione del bilancio del precedente esercizio, pur utilizzando i “criteri di funzionamento”, dovranno tener conto degli effetti che la liquidazione della società, imminente o già deliberata, produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività¹⁵ applicando i criteri di valutazione di funzionamento con le modalità e gli adattamenti precisati nel par. 6.4.2 riguardante il rendiconto sulla gestione degli amministratori, al quale si rinvia.

Gli effetti indicati dovranno essere tenuti *sempre* presenti, qualora la data della delibera di messa in liquidazione e di nomina dei liquidatori sia successiva solo di qualche mese alla data di chiusura dell’esercizio e comunque anteriore alla data di formazione del progetto di bilancio dell’esercizio precedente. Se invece essa sia successiva a quella di formazione del progetto di bilancio (es.: ricade nella seconda metà dell’anno) ovvero se lo scioglimento della società sia dovuto a cause *diverse* rispetto a quelle che pregiudicano la validità del postulato del *going concern*, le particolari modalità di applicazione dei normali criteri di valutazione indicate al paragrafo 6.4.2 non è necessario che vengano osservate.

Infatti, alla data di redazione del bilancio dell’esercizio precedente non è ancora prevedibile lo scioglimento della società né vi è alcuna necessità di procedervi, ed il postulato del *going concern* conserva ancora la sua validità.

10.2. GLI EFFETTI DEL VENIR MENO DEL GOING CONCERN A PRESCINDERE DALLO SCIoglIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Il venir meno della validità del postulato del *going concern* può verificarsi in un momento qualunque dell’esercizio, senza che vi sia alcuna relazione con la messa in liquidazione della società, che non è neanche prevista, non essendosi verificata alcuna delle cause di scioglimento.

Un elenco di eventi e circostanze che, singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere significativi dubbi sulla permanenza di validità del postulato del “*going concern*” è contenuto nel par. 8 del documento del principio di revisione nazionale n. 570 “Continuità Aziendale” dell’ottobre 2007, raccomandato dalla CONSOB e richiamato nel documento Banca d’Italia/Consob/Isvap del 6 febbraio 2009. Si riproduce tale elenco:

¹⁵ Gli effetti sopra esposti sono stati già indicati nel capitolo 6, con riferimento al rendiconto sulla gestione degli amministratori e vengono ulteriormente precisati nel successivo paragrafo 10.2.

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano *cash flow* negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano *cash flow*;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

In merito alla rilevanza di tali indicatori ai fini della individuazione del momento in cui è necessario “abbandonare” i criteri di funzionamento, va qui osservato che alcuni di essi non sono idonei a segnalare l’esistenza *attuale* di una “situazione di insolvenza” o di una “situazione di crisi di impresa”, nel significato attribuito a tali espressioni dalle disposizioni della legge fallimentare e non implicano una cessazione *immediata*, o *prossima*, dell’attività produttiva (è questo, ad esempio, il caso di tutti gli “indicatori gestionali” e del secondo e terzo degli “altri indicatori”, oltre che di alcuni degli “indicatori finanziari”, come il settimo, il penultimo e l’ultimo).

La rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere esclusa, o sensibilmente attenuata, da altri fattori. Ad esempio, il fatto che un'impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati *cash flow* con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l'aumento di capitale; la perdita di un importante fornitore può essere mitigata dalla disponibilità di un'adeguata fonte alternativa di rifornimento; la presenza di bilanci con *cash flow* negativo o con perdita operativa può essere controbilanciata dall'impostazione di un piano industriale che faccia fondatamente prevedere un prossimo risanamento della gestione ed un ritorno all'equilibrio economico e finanziario: in proposito si precisa che deve trattarsi di un piano pluriennale (di solito, almeno triennale) che preveda la generazione entro l'esercizio successivo almeno dei flussi finanziari sufficienti a consentire la continuazione dell'attività.

Occorre distinguere due ipotesi:

- a) che in conseguenza del verificarsi di un evento interno o esterno all'impresa si produca una cessazione pressoché immediata dell'attività produttiva;
- b) che l'evento in questione consenta pur sempre uno svolgimento ridotto dell'attività per qualche mese e l'avvio di una normale procedura liquidatoria con le fasi e le sequenze illustrate nei capitoli precedenti.

Si consideri che, in ambedue le ipotesi, l'elemento della cessazione dell'attività produttiva deve permanere *fino alla data di formazione del progetto di bilancio* e la cessazione deve essere tendenzialmente definitiva; se, invece, vi è stata una interruzione solo temporanea dell'attività, ma l'attività è poi ripresa ed è in atto alla data di chiusura dell'esercizio e successivamente fino alla data di formazione del progetto di bilancio, vi è ancora un'impresa in funzionamento e non può parlarsi di cessazione di validità del postulato del *going concern*.

Nella prima ipotesi, in cui si verifica un evento che comporta la cessazione pressoché immediata dell'attività produttiva, creando una "disgregazione economica" del patrimonio sociale *ed uno stato di liquidazione di fatto che si protrae fino alla data di formazione del progetto di bilancio*, non vi è dubbio che gli amministratori, in sede di redazione del bilancio di quell'esercizio, dovranno applicare criteri di *liquidazione* (valori di realizzo per stralcio per le attività e valori di estinzione per le passività) e, dunque, valutare il patrimonio dell'impresa con criteri diversi da quelli di funzionamento. L'abbandono dei criteri di funzionamento ed il passaggio ai criteri di liquidazione dovrà essere illustrato e giustificato in modo esauriente nelle note al bilancio. In questa ipotesi, venendosi a verificare una causa di impossibilità di svolgimento dell'attività che è analoga a quelle previste dall'art. 2484, 1° comma, nn. 2) ("sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale") e 3) ("impossibilità di funzionamento"), gli amministratori sono tenuti ad accertare il verificarsi di tale causa ai sensi dell'art. 2484 ed a convocare al più presto l'assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori. *Trattandosi di una cessazione tendenzialmente definitiva*

dell'attività, in questa ipotesi anche il rendiconto sulla gestione degli amministratori dovrà essere redatto con criteri di liquidazione.

La seconda ipotesi si può verificare con maggior frequenza. Un esempio tipico è quello di un'impresa da tempo in difficoltà finanziarie che fa ricorso in misura preminente a finanziamenti bancari, alla quale vengono revocati i fidi con richiesta di rientro in un termine breve; oppure di un'impresa alla quale non viene accordata dal sistema bancario la ristrutturazione dell'indebitamento oneroso che è stato richiesto, per cui essa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. Di solito in questi casi l'impresa ha sostenuto anche perdite, che hanno provocato una significativa riduzione del patrimonio netto.

Sono, questi, alcuni dei principali casi in cui si verificano delle significative "incertezze" che devono essere prese in considerazione dagli amministratori, ai sensi del paragrafo 25 dello IAS 1 nella valutazione della capacità dell'entità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Anche nei casi in cui l'esito delle valutazioni degli amministratori evidenzia che il presupposto della continuità sia non più appropriato non si produce tuttavia una interruzione immediata dell'attività produttiva; per cui la formale messa in liquidazione o l'ingresso in una procedura concorsuale (in ipotesi del verificarsi dello stato di crisi o peggio dello stato di insolvenza) si verificano alcuni mesi dopo, e comunque in epoca successiva alla data di formazione del progetto di bilancio. Si ricade, dunque, nell'ipotesi già prevista al paragrafo precedente. Non essendosi verificata alla data di chiusura dell'esercizio e fino alla data di formazione del progetto di bilancio la cessazione dell'attività produttiva, il bilancio di quell'esercizio non potrà essere redatto con i veri e propri criteri applicabili ai bilanci intermedi di liquidazione. Tuttavia, non potranno neanche applicarsi i criteri di funzionamento con le modalità "ordinarie" utilizzate nella normale fase di vita dell'impresa.

A differenza di quanto indicato sopra nel par. 6.4.2 a proposito del rendiconto sulla gestione degli amministratori, che costituisce un documento a rilevanza interna rivolto ai liquidatori ed avente lo scopo di informare i liquidatori medesimi sui risultati dell'attività svolta dagli amministratori nell'ultimo periodo della loro gestione, qui si tratta di un bilancio d'esercizio destinato a pubblicazione, che esplica rilevanti effetti anche nei confronti dei creditori e dei terzi. Per cui, nella valutazione delle attività si dovrà tener conto del mutato orizzonte temporale di permanenza dell'impresa in funzionamento e delle conseguenze di tale mutamento sulla residua vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, sulle modalità ed i tempi di recupero economico delle attività finanziarie (specie partecipazioni e crediti), delle rimanenze di magazzino e dei lavori in corso su ordinazione. Inoltre, si dovrà tener conto degli effetti sui debiti e sui fondi per rischi ed oneri.

In particolare, qualora l'impresa si venga a trovare nella situazione sopra indicata in cui vi sono fondati dubbi sulla validità del postulato del *going concern*, nella valutazione delle attività dovrà essere posta una particolare cura nell'esecuzione del test di *impairment*, specie per le attività immateriali, le partecipazioni ed i crediti, formulando ipotesi ed assunzioni sull'importo e la durata dei flussi finanziari netti, sull'importo dell'eventuale valore residuo e sul tasso di attualizzazione dei flussi che devono essere necessariamente

diverse da quelle utilizzate nel calcolo del valore d'uso in ipotesi di impresa in normale funzionamento e che comportano di solito la necessità di effettuare svalutazioni significative rispetto ai valori contabili.

Come evidenziato nel citato documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, qualora gli amministratori concludano che il presupposto della continuità aziendale non risulta appropriato, dovranno essere descritte in bilancio con chiarezza e completezza le motivazioni delle conclusioni raggiunte e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.

11. GLI EFFETTI SUL BILANCIO DELLA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE

11.1. LA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE: MODALITÀ ED EFFETTI

La revoca dello stato di liquidazione della società comporta il ripristino della normale attività dell'impresa e deve essere effettuata nella prospettiva della "conservazione dell'eventuale valore dell'impresa".

Ai sensi dell'art. 2487-ter c.c. la revoca dello stato di liquidazione può essere effettuata "in ogni momento", se necessario "previa eliminazione della causa di scioglimento". La delibera deve essere assunta con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie.

La revoca, tuttavia, non ha effetto immediato, bensì dopo sessanta giorni dall'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, salvo che non vi sia il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non abbiano dato il consenso.

È poi previsto, in analogia alla disciplina dell'art. 2445 c.c. sulla riduzione di capitale con rimborso dei conferimenti ai soci, che i creditori anteriori all'iscrizione della delibera di revoca possano far opposizione entro il termine di sessanta giorni dall'iscrizione.

In tal caso si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2445, per cui il Tribunale può ugualmente disporre che la revoca abbia efficacia qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, oppure può imporre alla società la prestazione di una idonea garanzia (ad es.: una fideiussione bancaria a favore dei creditori oppositori).

Ai sensi degli artt. 2437 e 2473 c.c. ai soci dissenzienti dalla delibera di revoca di liquidazione è attribuito il diritto di recesso.

Una autorevole dottrina ritiene che la revoca possa essere deliberata fino al termine dell'approvazione (e non del solo deposito) del bilancio finale di liquidazione (e prima che venga effettuato il riparto finale) in quanto dopo tale approvazione i soci diventano titolari del diritto di credito alla quota di liquidazione; diritto che "non può essere intaccato da una deliberazione assembleare adottata a maggioranza" ma richiede l'unanimità dei consensi dei soci.

La norma in commento non richiede che in ogni caso, per la validità della revoca, venga previamente eliminata la causa di scioglimento della società. Ma è evidente che in alcune ipotesi l'eliminazione in questione è necessaria perché possa ripristinarsi la normale attività dell'impresa.

Se, ad esempio, come a volte avviene, lo scioglimento e la messa in liquidazione sono state causate dalla riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo di legge, ai sensi dell'art. 2447 c.c., è evidente che la revoca non potrà essere deliberata se la società non abbia un patrimonio netto (determinato *con i criteri di funzionamento e non con i criteri di liquidazione*), almeno pari al capitale sociale minimo in relazione al tipo sociale in essere alla data di effetto della delibera di deroga. Per cui sarà necessario, di solito, effettuare un adeguato aumento di capitale.

Quanto agli effetti della delibera di revoca, essa comporta la decadenza dei liquidatori ed il subentro ad essi degli amministratori che devono essere nominati dalla stessa delibera, mentre gli altri organi sociali (collegio sindacale, revisore legale esterno, assemblea dei soci) continuano la loro normale attività, come avviene

durante la fase di liquidazione. A seguito della revoca, la gestione dell'impresa riacquista i caratteri dinamici che aveva prima dell'inizio della liquidazione, venendo meno i condizionamenti ed i limiti imposti dallo stato di liquidazione.

11.2. GLI EFFETTI DELLA REVOCA SULLA CONTABILITÀ ED I BILANCI DELLA SOCIETÀ

La delibera di revoca nella normalità dei casi interviene nel corso di un esercizio e provoca, alla sua data di efficacia, la decadenza dalla carica dei liquidatori ed il subentro degli amministratori nominati con la medesima delibera.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 2487-*bis* c.c. per l'ipotesi opposta di decadenza degli amministratori e di subentro dei liquidatori, è necessario anche in questa ipotesi che i liquidatori, quali gestori del patrimonio dell'impresa, rendano il conto della loro gestione dalla data di inizio dell'esercizio fino alla data nella quale si avrà il subentro degli amministratori nella carica ed effettuino la consegna agli amministratori dei libri sociali, dei documenti e dei "valori sociali" (disponibilità liquide in cassa o nei conti bancari, ecc.).

Si ritiene, dunque, che occorra compilare un apposito verbale di consegna, analogo a quello previsto dal 3° comma dell'art. 2487-*bis* e che i liquidatori debbano redigere un rendiconto della loro gestione per il periodo successivo a quello coperto dall'ultimo bilancio intermedio di liquidazione. Ovviamente, se a seguito di eventuali opposizioni di creditori l'efficacia della delibera di revoca venisse sospesa dal Tribunale fino all'esito del giudizio instaurato dai creditori oppositori, i liquidatori continuerebbero a gestire l'impresa in liquidazione non verificandosi alcuna novità rispetto a prima nella redazione dei documenti contabili della società.

Il rendiconto di gestione dei liquidatori (che ha un effetto meramente interno, essendo destinato agli amministratori e non ai soci o ai terzi e non dovendo essere reso pubblico) serve ad accertare le eventuali responsabilità dei liquidatori nell'ultimo periodo della loro gestione; esso non potrà, che essere redatto con i valori di liquidazione. La gestione effettuata dagli amministratori nella successiva frazione dell'esercizio, dopo il ripristino della normale operatività dell'impresa, richiederà il ritorno all'applicazione dei criteri di determinazione del risultato economico propri dell'impresa in funzionamento e l'adozione dei criteri di valutazione basati sui valori di funzionamento e non sul valore di realizzo per stralcio dei beni.

È, dunque, necessario che, con riferimento alla data nella quale si avrà il subentro degli amministratori nella carica, si rediga, da parte degli amministratori (dopo aver ricevuto dai liquidatori il loro rendiconto, il che potrà richiedere alcuni giorni di tempo) una *situazione patrimoniale di apertura* nella quale le attività e passività patrimoniali ancora esistenti a quella data vengano valutate con i criteri di funzionamento, con le modalità indicate nel paragrafo seguente.

11.3. MODALITÀ DI REDAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DEI LIQUIDATORI E DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CUI AVVIENE LA REVOCA

Così come nel passaggio dalla gestione degli amministratori a quella dei liquidatori, anche nel passaggio opposto, il ripristino di operatività delle disposizioni del codice civile sul bilancio individuale o separato non modifica la sequenza degli esercizi e la loro data di chiusura. Per cui, per l'esercizio nel quale ha effetto la revoca sarà compilato e presentato, a cura degli amministratori, un solo bilancio *pubblico*, che copre l'intero esercizio nel quale ha avuto effetto la revoca, compresa la frazione anteriore alla revoca medesima.

In base a quanto previsto dall'art. 2490 c.c., le modalità di redazione del rendiconto dei liquidatori, della situazione patrimoniale di apertura dopo la revoca e del bilancio dell'esercizio sono diverse nelle tre ipotesi esaminate nel capitolo 8°: aziende tutte in liquidazione, aziende tutte in esercizio provvisorio, coesistenza di aziende in liquidazione e di aziende in esercizio provvisorio.

11.3.1. Aziende tutte assoggettate alla liquidazione

È questa l'ipotesi di maggiore importanza. Il rendiconto di gestione dei liquidatori (che copre il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di effetto della revoca della liquidazione) assume qui la configurazione di un normale bilancio intermedio di liquidazione, sia pur per un periodo di gestione inferiore ai 12 mesi ed ha il contenuto previsto al par. 8.2.1 (compresi il Rendiconto finanziario, il Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto e le Note al bilancio), pur non essendo richiesta la compilazione della relazione sulla gestione. Tuttavia, le note al bilancio avranno un contenuto semplificato e conterranno solo le indicazioni necessarie ad illustrare e chiarire i criteri di redazione di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, oltre alle specifiche indicazioni già viste, sulla dinamica del fondo per costi ed oneri di liquidazione.

A) Situazione patrimoniale di apertura

La situazione patrimoniale di apertura dell'impresa ritornata in funzionamento (col ripristino della validità del postulato del *going concern*) richiede che, per le attività e passività ancora esistenti, si passi dai criteri di liquidazione (valore di realizzo per stralcio delle attività e valore di estinzione delle passività) ai normali criteri di valutazione di funzionamento previsti dai documenti IAS/IFRS.

Anche qui, le rettifiche per il passaggio dai criteri di liquidazione ai criteri di funzionamento (che comportano anche l'assorbimento dell'iniziale saldo delle rettifiche di liquidazione) si rilevano contabilmente in un conto che potrà essere denominato "Rettifiche per il ripristino dei valori di funzionamento", il cui saldo (che normalmente sarà positivo) sarà imputato esclusivamente al Patrimonio Netto, costituendo una sorta di posta ideale positiva del Netto. I valori "asestati" delle attività e passività costituiranno i valori iniziali per la contabilità post-liquidazione. Dalla data indicata sarà ripristinato il normale calcolo degli ammortamenti delle attività materiali e delle attività immateriali a vita utile definita e l'effettuazione del test di impairment per la determinazione delle perdite di valore.

In merito ai criteri di redazione della situazione patrimoniale di apertura va considerato quanto segue:

- a) per le attività materiali ed immateriali (immobili, impianti, macchinari, attività immateriali varie) già figuranti nel rendiconto degli amministratori anteriore all'inizio della liquidazione (al netto dei realizzi nel frattempo effettuati) il valore da ripristinare è il valore contabile iscritto in *quel rendiconto*, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni per perdite di valore che sarebbero stati computati (ai sensi degli IAS 16 e 38) fino alla data di effetto della revoca della liquidazione, se questa non fosse avvenuta. E ciò anche se i valori di realizzo iscritti nei bilanci intermedi sono superiori al valore contabile iniziale (come può avvenire in particolare per gli immobili, se vengono valutati al costo);
- b) per le attività e passività finanziarie il valore è quello previsto dallo IAS 39 come applicato nel rendiconto degli amministratori, anche qui al netto delle svalutazioni che sarebbero state computate. Per le partecipazioni in società controllate e collegate ed in joint ventures si applicano i criteri previsti dal documento IAS 27, par. 37;
- c) per i costi capitalizzati (es.: costi di sviluppo) cancellati dal bilancio all'inizio della liquidazione non sembra possibile effettuare alcun ripristino di valore, specie se la liquidazione ha avuto una durata corrispondente o vicina al loro termine normale di ammortamento. Lo stesso vale per l'avviamento eventualmente iscritto nel bilancio iniziale di liquidazione;
- d) per le rimanenze di magazzino il valore di iscrizione è il minore fra costo e valore netto di realizzo ai sensi dello IAS 2 (quest'ultimo di solito è superiore al valore di realizzo per stralcio in fase di liquidazione);
- e) per i lavori in corso su ordinazione si tornano ad applicare i criteri previsti dallo IAS 11 (valore in base alla percentuale di completamento);
- f) per le attività non correnti possedute per la vendita, si applicano i criteri previsti dall'IFRS 5;
- g) per le altre passività (debiti tributari, fondi per rischi ed oneri) le rettifiche di valutazione da apportare sono minime, in quanto il ripristino dell'ordinaria operatività non comporta, salvo ipotesi eccezionali, il verificarsi di significative variazioni nell'entità e nel valore di tali passività. Tuttavia per il TFR e per gli altri "benefici per i dipendenti" si tornano ad applicare i criteri previsti dallo IAS 19;
- h) il fondo per costi ed oneri di liquidazione è chiuso e si iscrive in sua vece un fondo per oneri, per il compenso eventualmente ancora dovuto ai liquidatori e per gli altri costi ed oneri di liquidazione maturati alla data di effetto della revoca ma non ancora sostenuti.

Per gli eventuali beni acquisiti nel corso della liquidazione e valutati ai valori di realizzo, ugualmente saranno ripristinati i valori di funzionamento previsti dai documenti IAS/IFRS che li disciplinano.

B) Bilancio dell'esercizio in cui avviene la revoca

Per quanto riguarda il bilancio dell'esercizio nel corso del quale avviene la revoca, si deve tener conto di quanto segue.

a) Stato patrimoniale

La classificazione e denominazione delle voci, salvo quanto sopra osservato, non dovrebbe subire modifiche in quanto il bilancio intermedio segue già lo schema di stato patrimoniale dello IAS 1. Comunque, essa va fatta ripristinando le distinzioni delle attività/passività in correnti/non correnti e la denominazione e classificazione delle voci previste dallo IAS 1.

Per l'iscrizione e la valutazione delle voci dell'Attivo e del Passivo si dovranno ripristinare in pieno i criteri previsti dallo IAS 1 e da tutti gli altri documenti applicabili, basati sul principio "*substance over form*".

b) Conto economico

Nel conto economico, che sarà suddiviso in due parti con due distinti risultati, uno anteriore ed uno posteriore alla revoca, figureranno gli ammortamenti e le svalutazioni straordinarie relativi al secondo periodo dell'esercizio e troveranno posto le voci degli utilizzi dal fondo per costi ed oneri di liquidazione limitatamente al primo periodo, così come le voci specifiche dei proventi ed oneri straordinari indicate sopra al par. 8.2.1 B) sempre in relazione a tale periodo. In pratica il conto sarà predisposto con tre colonne che riportano, per ciascuna voce, rispettivamente, l'importo del 1° periodo, quello del 2° periodo e l'importo complessivo.

c) Note al bilancio

Per il primo periodo esse saranno conformi a quanto previsto sopra al par. 8.2.1 C), mentre nel secondo periodo avranno il contenuto ordinario.

Una apposita nota, di contenuto analitico e dettagliato dovrà riprodurre la situazione patrimoniale di apertura ed illustrare il processo di passaggio dai valori di liquidazione ai valori di funzionamento, con la giustificazione dei nuovi criteri di valutazione utilizzati e dei procedimenti di calcolo ad essi applicati. Vanno inoltre indicati: l'importo dei costi ed oneri di liquidazione previsti, di quelli sostenuti e di quelli previsti ma risparmiati a seguito della revoca della liquidazione.

d) Relazione sulla gestione

Oltre al normale contenuto previsto dall'art. 2428, la relazione sulla gestione contiene quanto segue:

- l'illustrazione delle motivazioni per le quali è stata disposta la revoca della liquidazione;
- il punto sui risultati della liquidazione con l'indicazione dei valori iniziali delle attività e passività e dei valori realizzati nel corso della liquidazione.

e) Rendiconto finanziario

Dovrà riportare, in colonne distinte e affiancate, per ciascuna "area di attività" distintamente i flussi della frazione di esercizio anteriore alla revoca della liquidazione e quelle della frazione successiva ed in una terza colonna gli importi complessivi.

11.3.2. Aziende tutte in esercizio provvisorio

Se l'unica azienda o tutte le aziende sono in esercizio provvisorio, i bilanci intermedi vengono già redatti con criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento ed il principio di competenza dei costi e ricavi viene già integralmente applicato, come si è precisato al par. 8.2.3. Pertanto, pur dovendosi redigere il verbale di consegna dei documenti e valori sociali ed il rendiconto della gestione dei liquidatori (anche qui con note al bilancio a contenuto semplificato) non sarà necessario effettuare rettifiche di valutazione in quanto vengono già adottati i criteri di valutazione di funzionamento. Sarà necessario, anche in questo caso, eliminare il fondo per costi ed oneri di liquidazione, come precisato al par. 11.3.1. Il conto economico non avrà più la voce degli utilizzi del Fondo ed assumerà la fisionomia ordinaria prevista dallo IAS 1. Tuttavia anche qui esso è suddiviso in due parti, relative ai due periodi in cui è diviso l'esercizio.

L'effetto della revoca sarà, dunque, soprattutto quello di consentire il ritorno ad una gestione produttiva di tipo dinamico, senza i limiti previsti dall'art. 2487, 1° comma, lett. c) del c.c. (gestione tesa a conservare e non ad accrescere il valore dell'impresa).

Nel primo bilancio ordinario d'esercizio, la relazione sulla gestione, oltre a contenere le informazioni previste dall'art. 2428 motiverà, anche in questo caso, la revoca e fornirà i dati indicati al par. 11.3.1, sez. d) sui risultati della gestione di liquidazione.

11.3.3. Coesistenza di aziende in liquidazione ed in esercizio provvisorio

In questa ipotesi, il rendiconto di gestione dei liquidatori, che avrà anche qui note al bilancio a contenuto semplificato, sarà costituito da uno stato patrimoniale che avrà la forma indicata al par. 8.2.4 sez. A; le valutazioni saranno di funzionamento per l'azienda in esercizio provvisorio e di liquidazione per l'altra azienda, in base ai criteri di valutazione sopra indicati. La situazione patrimoniale di apertura sarà redatta per l'azienda che era in liquidazione, per rappresentare il passaggio dai valori in liquidazione ai valori di funzionamento, in base a quanto precisato al par. 11.3.1.

Il primo bilancio ordinario d'esercizio dopo la liquidazione avrà uno stato patrimoniale nel quale non vi saranno più le distinzioni fra valori di liquidazione e valori di funzionamento. Il conto economico sarà suddiviso in due parti relative ai due periodi *ante* e *post* revoca; la prima parte conterrà le due colonne riguardanti, rispettivamente, l'azienda in esercizio provvisorio e l'azienda in liquidazione.

Le note al bilancio conterranno, per il periodo anteriore alla data di efficacia della revoca, le informazioni indicate sopra ai par. 11.3.1 e 11.3.2 in relazione alle diverse aziende in esercizio provvisorio e in liquidazione. In esse figureranno inoltre i criteri adottati nella frazione di esercizio anteriore alla revoca per la suddivisione fra le due gestioni dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari. Infine, la relazione sulla gestione conterrà anche in questa ipotesi le informazioni sulle motivazioni della revoca e sul risultato complessivo della gestione di liquidazione, distintamente per le due aziende.